

PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VERICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL'ISVAP DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 4 agosto 2020

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 2/2019 concernente l'emanazione del Provvedimento IVASS recante modifiche e integrazioni ai seguenti regolamenti:

- Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
- Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
- Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da eiopa sul sistema di governo societario;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. **35 soggetti** per un totale di **380 commenti**:

- [ABI](#)
- [ACB](#)
- [AIBA](#)
- [AIPB](#)
- [Altroconsumo](#)
- [Amati](#)
- [ANAPA](#)
- [ANASF](#)
- [ANIA](#)
- [Assicra](#)
- [Assicurazioni Ciccacci](#)
- [ASSILEA](#)
- [Associazione SHARE](#)
- [Assofin](#)
- [Assogestioni](#)
- [Assoreti](#)
- [CFO](#)
- [Fiavet](#)
- [Leonelli](#)
- [Martano Assicurazioni](#)
- [PwC](#)
- [SNA](#)
- [Studio Bird&Bird](#)
- [Studio D'Argenio Polizzi](#)
- [Studio DLA Piper](#)
- [Studio Floreani](#)
- [Studio Galante e Associati](#)
- [Studio Gullo, Angeloni, Bilotti](#)
- [Studio Hogan Lovells](#)
- [Studio Legance](#)

- [Studio Norton Rose](#)
- [Studio Taurini Hazan](#)
- [ULIAS](#)
- [UNIATA](#)
- [Unipol Gruppo](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di provvedimento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 2/2019 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 recante modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2019

Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati

**EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008, AL
REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008, AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018, AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO
2018, AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 .**

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza e nella quarta colonna, dopo le “osservazioni generali”, sono indicati l’articolo e il relativo comma del provvedimento cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna è indicato l’articolo del regolamento interessato dalla modifica o integrazione apportata dal provvedimento.

Nella sesta colonna, per ogni articolo e comma del provvedimento, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

	Commen tatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ABI	Osservazioni Generali	<p>In generale, l’entrata in vigore del Provvedimento – attualmente fissata al 31 marzo 2020 - appare eccessivamente breve per ottemperare all’implementazione delle varie modifiche, che in molti casi comportano gravosi impatti di tipo informatico. Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche documentali degli attuali Allegati 3 e 4 e DIP Vita; alle variazioni delle logiche sottostanti il questionario per la verifica delle richieste ed esigenze del cliente.</p> <p>Si chiede quindi di prevedere un congruo periodo di tempo per consentire agli intermediari di adeguarsi alla nuova normativa (12 mesi dalla formale emanazione delle disposizioni normative).</p>	Proposta parzialmente accolta. Il termine per l’entrata in vigore è stato modificato.

2	ACB	Osservazioni Generali	<p>Sebbene il DIP aggiuntivo danni e multirischio non sia tra i documenti oggetto della presente consultazione, si coglie l'occasione - data dalla presente iniziativa di riforma - per segnalare l'opportunità di modificare il DIP aggiuntivo danni, eliminando, nella sezione "Quali costi devo sostenere?" la previsione dell'obbligo di specificare, con riferimento ai costi di intermediazione, la quota parte percepita in media dagli intermediari o, in alternativa un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.</p> <p>Tale previsione infatti, non ha alcuna base giuridica, posto che, con riferimento ai prodotti dei rami danni, nè la normativa primaria (art. 120-bis del CAP) nè la normativa regolamentare (art. 57 del Regolamento n. 40/18), prevedono la disclosure della misura della remunerazione del distributore, fatta eccezione per gli onorari dovuti direttamente dal cliente.</p>	<p>Proposta non accolta. L'osservazione non è pertinente.</p>
---	-----	-----------------------	--	--

3	AIBA	Osservazioni Generali	<p>Aiba prende atto delle novità regolamentari introdotte in tema di distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento che, in attuazione del Capo III-ter del CAP, integrano le disposizioni di derivazione comunitaria direttamente applicabili. Aiba prende atto, altresì, della decisione di codesta Autorità di procedere ad una modifica del Regolamento n. 40 anche con riferimento ad altri aspetti della distribuzione assicurativa, anticipatamente rispetto alla scadenza triennale fissata dalla procedura regolamentare di revisione degli atti di regolazione, in ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti posti in capo ai soggetti vigilati anche sulla base di sollecitazioni emendative provenienti dal mercato. Sulla scorta di tali premesse, l'Autorità ben avrebbe potuto interpellare le Associazioni di Categoria che avrebbero potuto suggerire, in via preventiva, interventi più strutturali e radicali in merito a fattispecie che, in sede di prima applicazione della norma regolamentare, hanno innescato particolari criticità operative. Ci riferiamo, ad esempio, alle previsioni contenute nell'art. 46 - Politiche di organizzazione gestione e controllo della distribuzione - oggetto di parziale revisione da parte dell'Autorità – che hanno dato luogo alla definizione da parte delle Imprese, di procedure diversificate e particolarmente pervasive a carico delle reti distributive.</p> <p>Tale fenomeno è particolarmente sentito per la Categoria che, per sua natura, intrattiene rapporti di collaborazione con una molteplicità di imprese. I processi di verifica dell'attività di distribuzione, peraltro, sono culminati in alcuni casi in vere e proprie ispezioni e controlli da parte delle Compagnie, aventi ad oggetto verifiche sulle logiche operative interne del broker, senza tener conto dei profili di indipendenza dello stesso.</p> <p>Proseguendo nell'analisi del documento in pubblica consultazione, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, osserviamo che, nella logica di una semplificazione della documentazione, sarebbe stato opportuno ridurre e non aumentare la quantità di documenti da produrre, mettere a disposizione e consegnare alla clientela.</p> <p>In linea generale, pur valutando positivamente l'iniziativa di codesta Autorità di individuare soluzioni coerenti con l'esigenza di tutela del consumatore da una parte, e di riduzione degli oneri amministrativi per gli intermediari dall'altra, non si ritiene che l'Istituto abbia pienamente centrato l'obiettivo, tenuto conto che le modifiche proposte</p>	Si rinvia alle risoluzioni ai commenti relativi agli allegati al regolamento n. 40/2018
---	------	-----------------------	--	---

			<p>non intervengono in modo significativo sugli obblighi di informativa né danno luogo ad un contenimento di oneri e costi a carico degli intermediari la cui operatività risulta diversificata a seconda della categoria di distributori. Pertanto, sembra vanificato lo sforzo di suddividere le informative precontrattuali tra documenti statici e dinamici, quanto meno nel caso dei broker assicurativi, ma riteniamo anche nel caso di agenti plurimandatari.</p> <p>La riformulazione dell'informativa precontrattuale che, apprezzabilmente è resa più funzionale suddividendo le informazioni generali statiche riferite all'intermediario e alla sua attività dai contenuti variabili legati al contratto assicurativo distribuito, nonché la diversificazione dei modelli tra prodotti IBIPs e non IBIPs, in considerazione della maggiore complessità dei primi rispetto ai secondi e alla necessaria uniformità alla normativa MIFID II, si traduce, tuttavia, nell'elaborazione di 4 tipologie di informativa (all. 3, 4, 4 bis o ter, con annessi elenchi) da consegnare/trasmettere in aggiunta all'obbligo di affissione nei locali dell'intermediario e pubblicazione sul sito internet (ove esistente).</p> <p>Dall'analisi dei modelli sono emerse una serie di criticità di tipo pratico oltretutto di contenuto. Da un punto di vista operativo, basti pensare a un broker assicurativo che distribuisce prodotti IBIPs e NON-IBIPs che incontra per la prima volta un potenziale cliente interessato alla sottoscrizione di entrambi i prodotti. A tale soggetto l'addetto all'attività di intermediazione che opera fuori sede dovrà consegnare/trasmettere il nuovo Allegato 3, il nuovo Allegato 4, il nuovo Allegato 4-bis e il nuovo Allegato 4-ter, e relativi elenchi, trovandosi dunque a moltiplicare il numero di documenti precontrattuali. E' di tutta evidenza che l'aumento del numero di documenti precontrattuali, oltre a creare un aggravio procedurale per l'intermediario proponente, tende a compromettere la trasparenza nei confronti della clientela causando un eccesso di informativa tramite diversi documenti, la cui utilità è stata messa in dubbio da altre Autorità di vigilanza europee.</p>	
--	--	--	---	--

4	AMATI	Osservazioni Generali	<p>Spett. Istituto, alcune considerazioni sulla praticità dell'informativa e comportamento dell'Intermediario nei confronti della clientela. Quanto previsto nel merito, si può riassumere nell'Art. 119-ter del C.d.a. - Consulenza e norme per le vendite senza consulenza, che recita: Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:</p> <p>a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e</p> <p>b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Cosa analoga è stata prevista dagli Artt. 54, e 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018. Ora, la maggior parte delle polizze presenti del mercato assicurativo hanno questo sistema di proporsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 1 - è compreso (quasi) tutto; - art. 2 - viene tolto (quasi) tutto; <p>- negli artt. 12-23-45-48, ecc. e relative garanzie accessorie A-B-C, ecc. (naturalmente dopo molte pagine prima o dopo gli artt. 1 e 2) vengono previste le deroghe all'art. 2 che reinseriscono parte di quello escluso, ma che non lo rendono uguale a quanto previsto inizialmente dall'art. 1.</p> <p>Da qui l'impossibilità per l'Intermediario assicurativo (sia esso Agente che Broker) di dare la giusta informativa al cliente su questa tipologia di prodotti. Allego al messaggio un file, per fare un esempio e per non allungare questo scritto, che indica quanto previsto da una Compagnia per l'assicurazione della R.C. del fabbricato (n. 5 pagine scritte con carattere arial 11). Pretendere di impiegare una giornata lavorativa (bene che possa andare) per proporre e concludere un contratto inerente l'abitazione del cliente, vuol dire impostare il fallimento economico dello stesso intermediario (mediamente le provvigioni su tali tipologie di contratto sono di 50/70/100 euro), oppure che i contratti non possono essere proposti con le regole previste e, se si dice che ciò non ha importanza, non si rende giustizia alla praticità delle cose. Non penso che il tanto sperato passaggio dal fascicolo informativo alla nota informativa contenente il DIP ed il DIP aggiuntivo (faccio logicamente riferimento agli stampati dei rami danni) abbia comportato, così come viene adottato dal mercato,</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento
---	-------	-----------------------	---	--

			<p>significativi vantaggi per il consumatore. Esistono DIP + DIP aggiuntivi che superano le trenta pagine scritti con caratteri di dimensione 9 Un esempio: pagine comprendenti DIP e DIP accessorio - scritti con caratteri di dimensione 9 - del contratto RCA + Rischi accessori (che dovrebbe essere quello più "breve"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allianz - Modello TU34 – Ed. 01.07.2019 - Modello AZ1 – Ed. 01.07.2018 – Pagine 12 • AXA – Nuova protezione auto – Ed. luglio 2018 –Pagine 12 • Cattolica START AUTO - ACTIVE AUTO - Mod.. C&M 1 - Ed. 04 / 2019 – Pagine 14 • Generali – SEI IN AUTO Mod. 10_16 – Pagine 10 • Groupama – Guidamica Autovetture ed. 01_2019 – Pagine 17 • Helvetia – InMovimento Auto - Modello H046 – Pagine 27 • Italiana – In 1a Classe Mod. 51265 AUTO Ed. 01/2019 – Pagine 16 • Reale Mutua – AutoMia Reale - Mod. 5251 RCA Ed. 01-2019 – Pagine 15 • UnipolSAI – KM&SERVIZI - Ed. 01.01.2019 – Pagine 24 • Zurich – Zurigò Auto Ed. 01.2019 – Pagine 11 <p>Inoltre, spesso, nei DIP non vengono indicati numericamente l'entità dei limiti di indennizzo (come fa allora il cliente a conoscere quelli che saranno applicati al suo contratto? Si deve andare a leggere le condizioni di polizza?) Fatta la dovuta premessa, mi permetto di porre l'attenzione di come vengono fatti i prodotti</p> <p>Parte 1: Eventi sempre compresi ...</p> <p>Parte 2: eventi che possono esser compresi con condizioni aggiuntive (come esempio): a) Devono intendersi esclusi i danni cagionati alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato. Condizione XX che deve intendersi valida se richiamata sul frontespizio di polizza: i danni cagionati alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato devono intendersi prestati con una franchigia fissa per sinistro di € 500,00 ed un massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00</p> <p>Parte 3: eventi sempre esclusi ...</p>	
--	--	--	---	--

				<p>In questo modo, a mio giudizio, si renderebbero molto più chiari i contratti assicurativi senza, si badi bene, intervenire nelle politiche assuntive della Compagnie; inoltre, ciò permetterebbe di rendere molto più agevoli le spiegazioni dei prodotti, che è uno degli obiettivi più importanti della Direttiva “IDD”.. Qui mi fermo senza fare altri commenti che non ritengo necessari.</p>	
--	--	--	--	--	--

5	ANIA	Osservazioni Generali	<p><u>Premessa</u></p> <p>A. L'intervento normativo oggetto della consultazione completa la disciplina normativa in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs per i canali di competenza dell'IVASS. Le nuove disposizioni regolamentari, infatti, rinviano al regolamento delegato IBIPs (Reg. UE 2017/2359) e al regolamento delegato sui requisiti organizzativi delle imprese di investimento (Reg. UE 2017/565) che integra la direttiva MIFID II. Inoltre, lo schema di provvedimento integra con alcune modifiche i Regg. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018 e 41/2018.</p> <p><u>Entrata in vigore</u></p> <p>La normativa richiede alle imprese diverse implementazioni organizzative per adeguarsi alle modifiche normative che coinvolgono i sopracitati regolamenti IVASS succedutisi nel corso degli ultimi anni, con particolare riguardo a quelle inerenti la gestione dei reclami, l'informativa precontrattuale e soprattutto l'intero impianto normativo relativo alla distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento, da leggere ed applicare in combinato disposto con le regole congiuntamente elaborate da CONSOB sui soggetti da essa vigilati nel medesimo comparto, nonché con le analoghe disposizioni concernenti la distribuzione dei prodotti non IBIPs. Dalla lettura complessiva dello Schema di Provvedimento e delle relative Analisi di Impatto Regolamentare (AIR) e Valutazione delle Ipotesi di Revisione (VIR), inoltre, rileviamo come la maggior parte delle scelte adottate dall'Istituto comportino più oneri per le imprese.</p> <p>Alla luce di ciò, riteniamo opportuno che la data di entrata in vigore dell'emanando Provvedimento venga posticipata al 1° gennaio 2021.</p> <p>B. <u>Trasformazione dei contratti</u></p> <p>1. Sempre a livello di osservazioni generali, data l'importanza della questione, l'Associazione ritiene che, anche alla luce delle novità apportate in materia di distribuzione di prodotti assicurativi d'investimento, sia necessario intervenire sull'articolo 19 (Trasformazione di contratto) del Regolamento n. 41/2018.</p>	<p>A. Proposta parzialmente accolta. Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato.</p> <p>B1. Proposta non accolta. Non pertinente con il presente intervento regolamentare.</p> <p>B2. Proposta non accolta. Si fa riferimento alle conclusioni emerse nell'AIR definitivo che inducono a mantenere il divieto sebbene permanga una differenza normativa rispetto al Regolamento intermediari Consob.</p> <p>La formulazione IVASS offre, infatti, un grado di tutela maggiore che l'Istituto ha inteso mantenere.</p> <p>In ogni caso le modifiche apportate al regolamento intermediari Consob hanno avvicinato le discipline e fatto emergere più chiaramente che sono ispirate alla stessa ratio.</p>
---	------	--------------------------	---	---

			<p>L'articolo, com'è noto, prevede che il cliente debba essere preventivamente informato rispetto all'operazione di trasformazione del precedente contratto, realizzabile anche mediante riscatto, attraverso la consegna di una speciale informativa (standardizzata nel formato ma da personalizzare per ogni specifica operazione), di cui all'allegato 7 del Regolamento, e del set informativo del nuovo prodotto. <u>Nelle modifiche apportate nel 2018, l'Istituto ha introdotto un vincolo di sette giorni quale lasso temporale minimo che deve intercorrere tra la consegna del set informativo nonché dell'informativa specifica e l'effettuazione dell'operazione.</u> Già nel corso della consultazione che ha condotto all'emanazione del suddetto Regolamento, l'ANIA aveva fatto presente come la previsione del vincolo temporale rappresentasse un elemento di eccessiva rigidità, peraltro sovrabbondante se si tiene conto che sussistono già previsioni di tutela del diritto di riflessione ed eventuale ripensamento del consumatore, che com'è noto prevedono un periodo temporale, più ampio dei sette giorni, per l'esercizio della revoca o del recesso, applicabile anche nel caso della trasformazione.</p> <p>Il vincolo costituisce una criticità ancora maggiore se si tiene conto che esso rappresenta un unicum nell'ambito della distribuzione di prodotti di risparmio gestito. Ciò determina una evidente situazione di arbitraggio regolamentare, che in presenza di prodotti succedanei può determinare distorsioni di mercato, favorendo il collocamento di prodotti, diversi da quelli assicurativi, che non prevedono né i dettagliati obblighi informativi né il già descritto vincolo temporale imposti dall'art. 19.</p> <p>La previsione del vincolo temporale, inoltre, risulta a nostro avviso parzialmente in contrasto con l'evoluzione delle regole di condotta sulla distribuzione dei prodotti assicurativi d'investimento recate dall'attuazione della direttiva IDD – da cui deriva l'evidente legame con la consultazione in corso – nonché, più in generale, sul nuovo ruolo del distributore e dell'attività distributiva delineato con la stessa direttiva. E infatti, le nuove regole di comportamento per la distribuzione di prodotti rafforzano ulteriormente la tutela del consumatore, in quanto impongono un processo più stringente di verifica delle sue esigenze e dell'appropriatezza o adeguatezza del prodotto. In questo senso, quindi, anche in occasione di una trasformazione, il distributore dovrà verificare l'idoneità dell'operazione al soddisfacimento delle esigenze del cliente, sulla base delle informazioni che dovrà avere elaborato.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Il Regolamento delegato 2017/2359 prevede, tra l'altro, al considerando (8), che "la valutazione dell'adeguatezza dovrebbe essere svolta non solo in relazione alle raccomandazioni di acquistare un prodotto di investimento assicurativo, ma per quanto riguarda tutte le raccomandazioni personali fornite durante la vita del prodotto, perché tali situazioni potrebbero presupporre una consulenza sulle transazioni finanziarie che dovrebbe basarsi su un'analisi approfondita della conoscenza, dell'esperienza e della situazione finanziaria del singolo cliente. La necessità di una valutazione dell'adeguatezza è particolarmente sentita per quanto riguarda le decisioni di cambiare attività di investimento sottostanti o di conservare o vendere un prodotto di investimento assicurativo." Lo stesso Regolamento delegato, all'articolo 9, par. 7, prevede che "se viene fornita una consulenza che implica il cambiamento delle attività di investimento sottostanti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione raccolgono le informazioni necessarie sulle attività di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate, e svolgono un'analisi dei costi e dei benefici attesi da tale cambiamento, in modo da essere ragionevolmente in grado di provare che i benefici attesi dal trasferimento sono superiori ai costi." In altre parole, le norme comunitarie contemplano il cambiamento delle attività di investimento sottostanti come parte ordinaria dell'attività del distributore, e prevedono precisi presidi di tutela del consumatore, consistenti nell'obbligo di verificare l'adeguatezza dell'operazione attraverso un'attenta analisi dei costi e dei benefici attesi, in modo da dimostrare la ragionevole aspettativa che i secondi prevalgano. D'altra parte, l'esigenza di modificare l'asset allocation del cliente potrebbe derivare da un ordine impartito dallo stesso, ovvero dalla modifica delle sue aspettative, dei suoi obiettivi d'investimento o del suo profilo di rischio. In tale eventualità, il cliente si aspetta che il consulente esegua immediatamente il cambiamento delle attività di investimento.</p> <p>Le stesse nuove norme introdotte con il recepimento della direttiva IDD, ispirate in molti aspetti, nell'ambito dei prodotti assicurativi d'investimento, dalla convergenza con la normativa MIFID, impongono al distributore, con particolare riferimento al tema degli incentivi, per giustificare la legittimità della propria remunerazione, di fornire al cliente un servizio di valore aggiunto che, tra l'altro, monitori nel continuo l'asset allocation del cliente e, se del caso, proponga e raccomandi al cliente degli opportuni aggiornamenti, anche in funzione dell'andamento dei mercati.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Specialmente nell’ambito dei distributori che stipulano con il cliente un contratto di servizio per la gestione della sua asset allocation complessiva, le operazioni di trasferimento dell’allocazione da uno strumento o prodotto d’investimento ad un altro rappresenta un’attività ordinaria, soprattutto, ma non solo, quando si tratta di sostituire prodotti che non hanno una naturale scadenza, come gli OICR o i prodotti assicurativi d’investimento “a vita intera”, per i quali il “riscatto” non è l’interruzione imprevista e straordinaria di un patto contrattuale dalla durata indeterminata, ma corrisponde a un’operazione ordinaria, guidata ad esempio dalla volontà di acquisire i benefici (rivalutazioni) ottenuti o trasferirli su un altro tipo di strumento o prodotto. In un contesto che si è così evoluto, <u>la previsione, richiesta solo per una parte (quella assicurativa) degli investimenti, di un vincolo temporale di sette giorni prima di poter procedere con l’operazione può costituire un ostacolo al corretto adempimento del modello di servizio di consulenza di cui il distributore si è dotato e sembra, anzi, generare effetti necessariamente distorsivi sul grado di efficacia della stessa attività di consulenza</u> – in specie per quegli intermediari ‘polifunzionali’, che distribuiscono prodotti IBIPs e strumenti finanziari – in un quadro normativo che, come detto, sembra richiedere una valutazione di insieme sulle esigenze e gli impatti finanziari delle scelte di investimento del cliente e l’applicazione di regole di condotta coordinate e uniformi. Inoltre, nell’ambito del servizio per la gestione dell’asset allocation complessiva dell’investitore, il cliente accetta preventivamente la gestione, anche nel continuo, del suo portafoglio da parte dell’intermediario. L’asset allocation, essendo basata sulla frontiera ottimale di rischio-rendimento del singolo cliente, permette di individuare, per quest’ultimo, una composizione efficiente del portafoglio stesso. Qualora nel monitoraggio si riscontrasse la necessità di modificare l’originaria asset allocation, anche attraverso operazioni di trasformazione, l’esercizio da parte del cliente del successivo ripensamento nel termine dei 7 giorni potrebbe condizionare la complessiva costruzione del portafoglio, il quale potrebbe così collocarsi al di sotto della frontiera efficiente, pregiudicando la correttezza della consulenza resa, con relativi riflessi sui possibili risultati finanziari per il cliente.</p> <p>Infine, si sottolinea che, alla luce degli sviluppi della customer experience, rappresenta una forte criticità imporre al cliente di tornare più volte sulla stessa operazione di aggiornamento dell’asset allocation, considerata un ordinario servizio a valore aggiunto per il quale il consulente è remunerato. Il termine di sette giorni di “riflessione”</p>	
--	--	--	--	--

			<p>rischia di apparire al cliente come un sinonimo di burocrazia del sistema assicurativo, assente in altri settori, o di inefficienza del consulente. Anche per queste ragioni, si ribadisce il rischio che si determinino effetti indesiderati, come lo scoraggiare il cliente verso l'esercizio di opzioni in grado di aggiornare la composizione dei suoi investimenti o l'incentivazione del distributore a offrire prodotti alternativi a quelli assicurativi, fino addirittura al favorire il ricorso a reclami o contenziosi legati al mancato tempestivo adempimento delle esigenze di adeguamento dell'asset allocation da parte del cliente. In definitiva, quindi, si osserva che la misura: i) può determinare parziale contraddizione tra diverse norme che insistono sugli stessi ambiti, in particolare sull'attività del distributore di fornire al cliente un servizio di monitoraggio nel continuo, e se del caso di aggiornamento, dell'asset allocation del cliente; ii) determina senz'altro un arbitraggio regolamentare tra prodotti assicurativi di investimento e altri prodotti, acuito nel caso di intermediari 'polifunzionali' incentivati a collocare prodotti per i quali tale misura non sussiste; iii) può determinare criticità rispetto alle stesse aspettative dei clienti verso l'esecuzione immediata delle operazioni, fermi i presidi previsti dalla normativa atti a verificare l'adeguatezza dell'operazione e l'analisi dei costi e dei benefici della stessa</p> <p>.D'altra parte, si ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di consegna dell'informativa prima dell'eventuale trasformazione; • le norme già previste dalla legge sul diritto di ripensamento; • le nuove regole di condotta derivanti dal recepimento della direttiva IDD, che permettono l'effettuazione dell'operazione di trasformazione di contratto, giocoforza, in un contesto di consulenza e all'esito positivo di una verifica di adeguatezza "bloccante", ossia senza possibilità di sottoscrizione del nuovo contratto in presenza di una valutazione negativa, ovvero, in sostanza, alla prestazione di un servizio di consulenza con esito positivo; <p>costituiscono un complesso di disposizioni coerente con il nuovo contesto regolamentare che si è venuto a determinare, anche nell'ottica del confronto con il set di norme presenti in altri settori, e sufficientemente tutelante per il consumatore. Pertanto, con riferimento all'art. 19 del Regolamento n. 41/2018, si chiede di ripristinare sostanzialmente il quadro normativo previgente di cui al Regolamento n. 35/2010, quantomeno per i prodotti assicurativi d'investimento, eliminando il termine</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dei sette giorni, anche in virtù delle nuove norme del settore assicurativo e della convergenza, nell'ambito dei prodotti assicurativi d'investimento, con le norme del settore finanziario. In subordine, si richiede che il termine di sette giorni sia eliminato almeno con riferimento ai casi in cui il distributore intermediario operi avendo fornito la consulenza.</p> <p><u>2. Conflitti di interesse</u></p> <p>Relativamente alla preclusione per i distributori di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva – fattispecie non disciplinata dallo Schema di Provvedimento ma considerata nell'ambito della Valutazione delle Ipotesi di Revisione (VIR) – rileviamo che la norma sembrerebbe in contrasto con le previsioni dettate dal Regolamento delegato (UE) 2017/2359, recante gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, con particolare riguardo alle tematiche del conflitto di interessi e del rischio di arrecare un danno ai consumatori o ai potenziali consumatori (cfr. in particolare considerando 3 e artt. 3 e ss. del regolamento delegato in parola).</p> <p>In ogni caso, riteniamo che detto divieto debba limitarsi ad un periodo di tempo definito, seppure congruo, e ciò per non generare fenomeni distorsivi quali ad esempio quello di impedire l'utilizzo in garanzia di polizze già nel portafoglio di clienti che chiedano all'intermediario l'erogazione di un prestito offrendo in garanzia lo strumento acquistato in tempi e con modalità non sospetti. Infatti, non è infrequente che gli intermediari finanziari subordinino la concessione di un credito alla prestazione di adeguate garanzie da parte dei soggetti finanziati, ivi incluso il pegno di strumenti e/o prodotti a contenuto finanziario, ivi comprese le polizze rivalutabili e le polizze unit linked.</p> <p>Tale fenomeno presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto alle prassi che hanno portato all'emanazione del Provvedimento ISVAP 2946/2011. Ciò in quanto, nell'ipotesi qui tratteggiata, tra la sottoscrizione della polizza e la successiva richiesta di erogazione del finanziamento non esisterebbe alcuna forma di collegamento o connessione così come alcun apprezzabile conflitto di interesse a carico</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dell'intermediario.</p> <p>Di contro, l'impossibilità di utilizzare le polizze vita precedentemente stipulate in modo del tutto autonomo ed indipendente quali garanzie del contratto di finanziamento renderebbe più difficile l'accesso al credito da parte dell'assicurato e potrebbe costringere quest'ultimo a liquidare o vendere dette polizze a condizioni non ottimali. In ragione di quanto precede, sarebbe opportuno precisare che – al ricorrere dei presupposti sopra indicati – gli intermediari finanziari possano accettare la costituzione in garanzia (pegno) di polizze assicurative, ancorché dagli stessi collocate, e apportare al testo dell'articolo 55 del Regolamento 40/2018 le opportune modifiche per perimetrare la portata del divieto in modo più chiaro e coerente con la ratio del divieto medesimo.</p> <p>Questa impostazione è stata tenuta ben presente dalla CONSOB nel suo Documento in Consultazione, in cui è previsto che: "Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del contraente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del contraente" (art. 135-vicies quater, comma 3).</p> <p>Si chiede pertanto di adottare una formulazione analoga a quella prevista dalla CONSOB, anche al fine di evitare arbitraggi regolamentari e condotte difformi a seconda della rete distributiva che colloca il prodotto assicurativo di investimento.</p>	
--	--	--	--	--

6	Assilea	Osservazioni Generali	<p>In generale, l'entrata in vigore del Provvedimento – attualmente fissata al 31 marzo 2020 - appare eccessivamente breve per ottemperare all'implementazione delle varie modifiche, che in molti casi comportano gravosi impatti di tipo informatico. Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche documentali degli attuali Allegati 3 e 4 e 4-ter, agli adempimenti circa le registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche. Sarebbe pertanto opportuno calcolare un termine di almeno 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento per la sua effettiva operatività in capo agli operatori.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p>
---	---------	-----------------------	---	--

7	Associazione Share	Osservazioni Generali	<p>La scrivente associazione SHARE, rappresentante di oltre 30 software house operanti nel mercato assicurativo italiano ed europeo con innumerevoli referenze nelle Compagnie di assicurazione e nelle loro reti distributive, essendosi data lo specifico obiettivo di dare soluzioni alle problematiche legate all'evoluzione digitale dei processi di settore ed in primis per l'introduzione di standard di comunicazione fra piattaforme (SSF che consente lo scambio dati/informazioni fra produttori, distributori e consumatori), con il presente messaggio trasmette il proprio contributo per la consultazione pubblica da voi diramata. Le nostre richieste di modifiche ai regolamenti sono guidate da uno spirito collaborativo assoluto che mettiamo a Vostra disposizione assumendoci la responsabilità di realizzare applicazioni informatiche conformi alle normative che avrete messo a punto con il contributo di tutti consentendo al nostro paese di evolvere sia in termini di qualità di servizio per l'uso delle tecnologie che possiamo mettere a disposizione di tutti. Nello specifico, riteniamo che la gestione del tema relativo alla documentazione richiesta dalla informativa precontrattuale, in capo ai produttori e ai distributori, vada veicolato attraverso dei processi standardizzati. Inoltre, avendo il regolamento disciplinato le attività di esecuzione della consulenza dai distributori ai consumatori nonché l'obbligo alla conservazione delle iniziative intercorse fra i due, va da se che le disposizioni regolamentari vadano gestite su piattaforme digitali in grado di scambiare dati fra di loro (SSF) e, laddove possibile e necessario, debbano essere previste tecnologie per l'interconnessione di tali piattaforme così come dovrebbero essere accessibili le banche dati pubbliche, esempio IVASS/ANIA. Dette iniziative consentirebbero risparmi a tutta la filiera degli operatori, oltre ad assolvere quanto disposto dall'art. 20 del GDPR e aumenterebbe la qualità delle informazioni nonché la prevenzioni dalle frodi. Allo stesso tempo riteniamo di fondamentale importanza, sia per garantire un servizio digitale equo ed in libera concorrenza, sia per garantire al consumatore finale di essere oggetto "reale" e non "presunto", anche in ambito degli obblighi legati al rispetto della normativa IDD, di avere a disposizione l'accesso ai prontuari tariffari e agli algoritmi usati per determinare i premi RC Auto obbligatori per legge. I concetti di correttezza, trasparenza, ed esaustività nei confronti dei consumatori ampiamente richiamati in diverse disposizioni di legge e da numerosi articoli dal Codice delle Assicurazioni Private, sono ampiamente disattesi in quanto non è facoltà degli intermediari, tantomeno dei consumatori, riuscire a risalire in maniera trasparente, corretta ed esaustiva alla logica di determinazione del premio</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento.
---	--------------------	-----------------------	--	---

			<p>RC auto obbligatorio per legge. I sistemi sw progettati appositamente per l'adempimento di norme relative alla tutela della libera concorrenza e trasparenza dei premi in capo ai distributori vedi legge 124 del 4/8/2017 non sono in grado di restituire la corretta esaustività, trasparenza e correttezza dei premi, nonché, senza la possibilità di riprodurre su piattaforme eterogenee lo stesso calcolo del premio, viene meno il controllo stesso della tariffa applicata. Relativamente alla formazione e aggiornamento professionale dei distributori, essendo obiettivo primario il passaggio dai processi manuali a quelli digitali, SHARE propone ad IVASS di introdurre obblighi formativi sufficienti a garantire un addestramento all'uso delle nuove tecnologie e alla elaborazione di dati finalizzata al miglioramento del servizio ai propri clienti. In buona sostanza, si propone di inserire un monte ore di formazione sulla gestione della compliance attraverso l'uso dei propri sistemi gestionali e di consentire agli operatori di SHARE di essere considerati e accreditati al fine di svolgere questa formazione e di poterla computare nel monte ore annuale.</p>	
--	--	--	---	--

8	Assogestioni	Osservazioni Generali	<p>1) Nel rispondere all'invito di codeste spettabili Autorità di vigilanza a formulare osservazioni ai documenti di consultazione in oggetto (di seguito, i "Documenti di Consultazione"), Assogestioni intende ringraziare per l'opportunità offerta. Assogestioni apprezza anzitutto lo sforzo delle Autorità di vigilanza di individuare una disciplina della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (o IBIP) il più possibile uniforme e in linea con quella prevista dalla disciplina MiFID II, tenuto conto del carattere succedaneo degli IBIP rispetto agli strumenti finanziari. Tale impostazione consente infatti di garantire agli investitori un livello di tutela omogeneo con quello riconosciuto ai medesimi investitori nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento.</p> <p>2) Sul tema della ricerca in materia di investimenti, solo la Consob (e non anche l'IVASS) ha individuato le condizioni in presenza delle quali la fornitura di ricerca in materia di investimenti, in relazione agli IBIP ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, non è considerata un incentivo.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo del Provvedimento.</p> <p>In particolare, il tema della ricerca non è rilevante per i canali distributivi di competenza IVASS.</p>
---	--------------	-----------------------	--	---

9	Assoreti	Osservazioni Generali	<p>L'Assoreti ringrazia per la possibilità concessa di esprimere considerazioni sul nuovo impianto regolamentare derivante dall'attuazione dell'IDD e, in considerazione della propria base associativa, desidera soffermare l'attenzione prevalentemente sulla consultazione relativa alle modifiche al Regolamento Intermediari della Consob. In termini generali si esprime condivisione per la scelta regolatoria di prevedere nei confronti dei soggetti iscritti alla sezione D) del RUI una disciplina della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) che, nell'assicurare la doverosa conformità all'IDD e l'omogeneità con la disciplina gemella applicabile alle imprese di assicurazione ed alle altre categorie di intermediari assicurativi, si ponga al contempo in una linea di continuità con la disciplina della MiFID II ad essi già applicabile nella prestazione dei servizi di investimento.</p> <p>L'esigenza di garantire una continuità con quest'ultima disciplina risponde invero a principi di razionalità e di economicità ed è particolarmente avvertita dalle imprese aderenti all'Assoreti, le quali si avvalgono dei propri consulenti finanziari per raccomandare fuori sede ai clienti strumenti finanziari ed IBIPs nell'ambito, solitamente, di un unitario rapporto contrattuale.</p> <p>Le considerazioni che seguono sono volte proprio a mettere in evidenza alcuni aspetti della emananda disciplina regolamentare in merito ai quali sembra possibile ottenere un livello di uniformità ancora maggiore con le procedure adottate da tali imprese nella prestazione dei servizi di investimento, e in particolare nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede di cui all'art. 30 del TUF.</p> <p>Nel trasmettere doverosamente la presente nota ad entrambe le Autorità di settore, si avrà cura di riportare le poche osservazioni concernenti le disposizioni di competenza dell'Ivass anche nelle apposite celle all'interno del file excel appositamente predisposto per la consultazione relativa al Regolamento n. 40 e per quella relativa al Regolamento n. 41.</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento.
---	----------	-----------------------	--	---

10	Studio Legale Bird&Bird	Osservazioni Generali	<p>Si richiede l'adozione di opportune disposizioni finali e transitorie, volte ad assicurare che siano previsti tempi congrui per l'entrata in applicazione delle nuove previsioni, onde consentire alle imprese e ai distributori la realizzazione degli interventi, anche informatici, necessari per conformarsi ai nuovi obblighi.</p> <p>Ciò, in particolare, avuto riguardo all'adeguamento dell'informativa precontrattuale da rendere ai clienti (allegati 3, 4, 4bis e 4 ter, sostitutivi dei precedenti allegati 3 e 4) e, ove confermati, ai nuovi obblighi di registrazione delle conversazioni elettroniche e delle comunicazioni elettroniche.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il termine di entrata in vigore è stato posticipato.</p>
11	Studio Legale Floreani	Osservazioni Generali	<p>Con riguardo alle contigue materie disciplinate dagli articoli 58 e 59 del Reg. IVASS 40/2018, in specie a seguito dell'introduzione della dichiarazione di rispondenza del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente (di cui al nuovo art. 58, comma 4-bis) si ritiene necessario chiedere a codesta Autorità precisazioni in merito alla distinzione tra la valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente (art. 58) e la consulenza di cui all'art. 59, comma 1, Reg. 40, cit. Essendo entrambe le attività destinate a sfociare in una dichiarazione dei motivi per cui il contratto offerto risponde alle richieste ed esigenze del contraente, si domanda quali siano gli elementi che distinguono l'una dall'altra e in particolare se il comparativo "più adeguato" presente nel disposto dell'art. 59, comma 1, Reg. 40, cit., imponga necessariamente un raffronto con altro o altri prodotti assicurativi diversi da quello oggetto di raccomandazione. Ciò, ai fini di una maggiore certezza nell'individuazione degli obblighi cui sono tenuti i distributori, atteso che le attività di cui all'art. 58 costituiscono un obbligo, mentre l'attività consulenziale di cui all'art. 59 è stata definita "successiva ed eventuale" (cfr. Relazione al Reg. 40, cit.)</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. La valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente di cui all'art. 58 ricorre per tutte le tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza. La raccomandazione personalizzata di cui all'art. 59 presuppone invece che il distributore abbia la possibilità di effettuare un raffronto tra più prodotti.</p>

12	Studio Legale Hogan Lovells	Osservazioni generali	<p>In generale, non è chiaro se l'ambito di applicazione delle modifiche al Regolamento n. 40/2018, poste in consultazione, includa le imprese comunitarie, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento. Si chiede pertanto di definire l'ambito di applicazione delle modifiche, nel rispetto del principio generale della ripartizione di competenze tra lo Stato Membro di origine e lo Stato Membro ospitante, secondo il quale gli adempimenti di natura organizzativa previsti da norme primarie e secondarie italiane dovrebbero essere applicabili esclusivamente alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla puntuale identificazione delle norme primarie e secondarie applicabili ai distributori UE all'aggiornamento degli elenchi delle norme di interesse generale confermando l'approccio vigente che, nei limiti di quanto consentito dalla normativa nazionale, prevede un'ampia applicabilità ai distributori comunitari delle previsioni concernenti l'esercizio dell'attività della distribuzione.</p>
13	Leonelli Silvio - Agente	Osservazioni generali	<p>1- Al punto 12 del Documento di Consultazione risulterebbe più chiaro invertire l'ordine Parte III / Titolo II / Capo II</p> <p>2- La nuova numerazione degli Allegati 3 e 4 potranno creare confusione: riteniamo opportuno concentrare in unico documento tutte le informazioni generiche (Regole di comportamento generali e supplementari, pagamento dei premi, strumenti di tutela del contraente, etc.)</p> <p>3- Si raddoppiano gli obblighi espositivi : Allegato 3 + Allegato 4-ter ? in senso contrario ai ripetuti dichiarati intenti di semplificazione</p>	<p>Proposte non accolte. Si fa rinvio ai commenti specifici delle relative disposizioni</p>

14	Studio Legale Norton Rose	Osservazioni generali	<p>1. Si osserva una rilevante difficoltà insorta nella gestione del RUI, considerato che taluni intermediari iscritti alla sezione E sono stati iscritti come intermediari a titolo accessorio sulla base della comunicazione di uno solo degli intermediari principali per i quali sono scritti. Si suggerisce in proposito che IVASS proceda a "declassare" in E accessoria gli intermediari iscritti in E soltanto quando riceva eguale domanda (non necessariamente congiuntamente) da tutti gli intermediari a titolo principale, mentre l'upgrade da intermediario a titolo accessorio a soggetto iscritto in E, potrebbe essere automatico senza che vi sia la medesima domanda da parte di tutti gli intermediari principali per cui è iscritto il collaboratore. Ciò in considerazione del fatto che (a) l'iscrizione avviene senza contraddittorio con tutti gli intermediari principali, immaginiamo per un criterio di economia, (b) del resto gli intermediari principali non avrebbero tempo né volontà di trovare un accordo, anche per non dare trasparenza ai propri modelli distributivi (senza contare le diverse interpretazioni della stessa norma di legge da parte dei vari soggetti), e (c) il regime degli intermediari a titolo accessorio è un regime semplificato cui si accede se il collaboratore in questione opera solo secondo tale modalità, mentre è sufficiente che si operi al di fuori del regime semplificato per far scattare l'obbligo di iscrizione come E ordinaria.</p> <p>2. A pagina 20, nell'ambito dell'AIR, con riferimento al punto 7a in materia di incentivi, ci sembra sia stata erroneamente indicata come prescelta la soluzione c), in luogo della b) (invece effettivamente implementata).</p>	<p>1. Proposta non accolta. L'osservazione ha contenuto operativo e non richiede modifiche al testo del Provvedimento. La classificazione in sezioni è prevista dal CAP e non può essere modificata per via regolamentare.</p> <p>2. In merito all'osservazione, si rinvia al contenuto dell'AIR redatto a conclusione della fase di pubblica consultazione.</p>

	Commentatore	Articolo	Comma	Articolo dei Regolamenti		
15	ANIA	2	3	art. 8, reg. 24	<p>Con la modifica dell'art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) viene esteso alle imprese comunitarie l'obbligo di pubblicare annualmente, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, sul proprio sito Internet, all'interno della sezione dedicata ai reclami, il rendiconto sull'attività di gestione dei reclami.</p> <p>Si chiede di prevedere che tale adempimento debba essere realizzato solo se l'impresa supera il numero di 20 reclami, coerentemente con quanto stabilito all'art. 9, c. 6-bis, del Regolamento n. 24/2008</p>	Proposta accolta.
16	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	2	3	art. 8, reg. 24	<p>Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, dello Schema di Provvedimento 2/2109 si precisa come il comma 4 del modificato art. 8, Regolamento 24/2008 non possa trovare applicazione nei confronti delle imprese che operano in diritto di stabilimento, essendo la nomina di una ulteriore funzione strettamente legata all'organizzazione interna dell'Impresa e alla sua governance, ambito notoriamente soggetto alla normativa dello Stato membro della sede (home country control).</p> <p>Le modifiche apportate all'articolo in commento comporterebbero un regime differenziato tra Imprese operanti in Libera Prestazione di Servizi (per cui il riferimento al comma 4 è correttamente escluso) e Imprese operanti in Stabilimento, per cui, al contrario, sussisterebbero obblighi aggiuntivi e ulteriori, in modo non del tutto coerente con i principi generali di diritto dell'Unione europea.</p>	Proposta non accolta. La disposizione in commento non è stata oggetto di pubblica consultazione in quanto già presente nel vigente Regolamento 24/2008. Il differente regime rispetto alle imprese operanti in libera prestazione di servizi trova la sua motivazione nel fatto che lo stabilimento, a differenza della lps, è presente su territorio con una sua organizzazione stabile e pertanto è in condizione di adempiere all'obbligo di cui trattasi.

17	Studio Legale Galante e Associati	2	3	art. 8, reg. 24	<p>L'estensione alle imprese di assicurazione comunitarie dell'obbligo di pubblicare il rendiconto sulla gestione dei reclami sul proprio sito internet, all'interno della sezione dedicata ai reclami, appare in contrasto con il principio comunitario dell'home country control, atteso che, nel caso di specie, non si tratta di una norma necessaria per il raggiungimento di un obiettivo di interesse generale in un ambito che non sia già stato regolato nell'home country del prestatore di servizi né si tratta di una norma oggettivamente necessaria. Pertanto, si chiede di eliminare la norma. In subordine, in linea con il principio di proporzionalità e per non aggravare le compagnie estere di ulteriori adempimenti rispetto a quelli già previsti nel Paese di residenza, si propone di limitare l'adempimento di cui si discute alle imprese UE che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a 20 (come già previsto dal Regolamento ISVAP 24/2008 in relazione agli adempimenti di reportistica all'IVASS)</p>	<p>Proposta non accolta. La norma è strettamente funzionale al raggiungimento di una piena tutela del consumatore sotto il profilo della corretta informativa sulla condotta delle imprese.</p>
----	-----------------------------------	---	---	-----------------	---	--

18	Studio Legale Hogan Lovells	2	3	art. 8, reg. 24	<p>Si rappresenta che la scelta di codesto Istituto di estendere alle imprese comunitarie, che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi, l'applicazione di norme di natura organizzativa - quale l'obbligo di cui all'art. 8, comma 5 bis del Regolamento ISVAP 24/2008 di pubblicazione annuale, sul sito internet dell'impresa, di un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami (che riporti anche in sintesi i dati e le tipologie dei reclami pervenuti all'impresa nonché il relativo esito) - non appare in linea con il principio generale della ripartizione di competenze tra Stato Membro di origine e Stato Membro ospitante di cui all'art. 193 del Codice delle Assicurazioni Private.</p> <p>A tal riguardo si rappresenta che in occasione dell'emanazione del Provvedimento IVASS n. 30/2015 che ha parzialmente modificato il Regolamento 24/2008, l'Istituto aveva esteso alle imprese comunitarie che operano in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi l'ambito di applicazione solo di alcune norme di tale Regolamento, alla luce del principio di proporzionalità e al fine di contemperare l'esigenza di avere maggiori informazioni sulla condotta di mercato delle imprese UE e quella di non aggravare le compagnie estere con ulteriori obblighi di compliance, in quanto presumibilmente già imposti allo stesso operatore dalla legislazione dello Stato Membro d'origine. Inoltre, l'estensione degli obblighi di cui al Regolamento ISVAP 24/2008 alle imprese comunitarie (e, in particolare, a quelle operanti in Italia in libera prestazione di servizi) non appare motivata da una nuova o diversa esigenza di tutela degli utenti o del mercato assicurativo in generale, rispetto a quanto in precedenza valutato da codesto Istituto. L'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto sull'attività di gestione dei reclami potrebbe comportare una potenziale duplicazione degli obblighi di reporting delle imprese comunitarie (qualora già richiesti dall'autorità di vigilanza dello Stato Membro di origine) con un conseguente aggravio di costi di compliance non</p>	<p>Proposta non accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa in merito a commenti precedenti.</p>
----	--------------------------------	---	---	-----------------	---	---

					<p>bilanciati da un incremento effettivo della tutela del contraente/assicurato.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Alla luce delle suesposte considerazioni, si richiede pertanto di eliminare la proposta di modifica in commento.

19	ANIA	2	4	art. 9, reg. 24	<p>1. Posto che il nuovo comma 4-bis dell'art. 9 dispone che nella relazione annuale della Compagnia vadano indicati i reclami riguardanti il comportamento degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, riteniamo che tali reclami non debbano essere inseriti nel Registro della Compagnia. Si chiede conferma.</p> <p>2. Inoltre si rileva che, dalla lettura della norma, le informazioni dovrebbero risultare aggregate, e non distinte a seconda dell'intermediario di cui alla suddetta sezione con cui intercorre l'accordo di distribuzione. Si chiede conferma.</p>	<p>1. Proposta non accolta. Il Provvedimento in pubblica consultazione prevede che la relazione sui reclami contenga quelli presentati nei confronti degli intermediari iscritti nella sez. D. Conseguentemente i suddetti reclami devono essere inseriti nel registro della compagnia.</p> <p>2. Proposta accolta. Si è provveduto a modificare la disposizione in commento chiarendo che le informazioni sono fornite in forma aggregata.</p>
20	Studio Legale Norton Rose	2	4	art. 9, reg. 24	Si suggerisce di eliminare tale comma, dal momento che le informazioni che gli iscritti in D debbono inviare sono già elencate al comma 6 dell'articolo in commento e che tali informazioni saranno utilizzate dalla compagnia ai fini dell'elaborazione della relazione di cui all'art. 9 par. 4 del Regolamento 24/2008.	Proposta non accolta. Le due disposizioni in commento hanno ambiti di applicazione diversi e soprattutto riguardano soggetti diversi: la prima le imprese, la seconda, gli intermediari iscritti nella sez. D.
21	UNIPOL	2	4	art. 9, reg. 24	Si chiedono indicazioni sulla tempistica e sulla modalità di trasmissione dei dati che l'Intermediario è tenuto a inviare in tempo utile all'impresa per poter implementare la relazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del regolamento IVASS n. 24/2008 e successive modifiche.	Proposta accolta. È stato precisato che le modifiche devono essere concordate dall'intermediario con l'impresa proponente ed essere tali da consentire a quest'ultima di redigere la relazione di propria competenza.
22	ANAPA	2	6	art. 10, reg. 24	Si suggerisce di inserire, dopo "comportamento dell'impresa", l'inciso "e dell'eventuale rete di vendita esterna" in modo da integrare il flusso comunicativo di un elemento che assicuri maggiore completezza della informazioni.	Proposta accolta.

23	ANIA	2	6	art. 10, reg. 24	<p>1. Con riferimento alla nuova previsione per gli intermediari iscritti alla lettera D) di trasmettere “<i>senza ritardo: a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all’oggetto e all’esito del reclamo, utili alla redazione del prospetto statistico e della relazione dell’Impresa,</i>” si chiede di sostituire la locuzione “senza ritardo” con “in tempo utile per consentire all’impresa di redigere la propria relazione”.</p> <p>2. Inoltre, si ritiene che le informazioni relative “all’oggetto del reclamo”, che gli intermediari iscritti alla sezione D) del RUI debbono inviare alle imprese con le quali hanno sottoscritto un accordo di distribuzione, possano essere desunte dall’Allegato 4 del Regolamento n. 24/2008 (Danni, Auto e Vita), allegato che detti intermediari debbono già utilizzare per la catalogazione dei propri reclami (v. art. 10-sexies, comma 1, Reg. n. 24/2008, che fa rinvio all’art. 10-quater, comma 4, dello stesso regolamento). Al riguardo riteniamo dirimente, infatti, avere parametri univoci per ragioni di uniformità e facilità gestionale, giacché l’impresa assicuratrice potrebbe avere accordi con più intermediari di cui alla suddetta sezione. Detti parametri univoci sarebbero altresì funzionali anche a una più omogenea rilevazione statistica da parte dello stesso IVASS.</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p> <p>2. L’osservazione non richiede modifiche al testo. È rimessa alla discrezionalità dell’intermediario individuare le fonti dalle quali trarre le informazioni da inviare alle imprese</p>
24	Studio Legale Associato DLA Piper	2	6 e 7	art. 10, reg. 24	<p>In sostituzione delle modifiche proposte, si suggerisce di integrare il modificando art. 2 con un nuovo comma 8 dal seguente tenore: “In caso di ricezione di un numero di reclami all’anno superiore a venti, le disposizioni di cui al comma 5 bis si applicano anche alle imprese di assicurazioni comunitarie abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi”. Si ritiene che la modifica proposta possa essere coerente con il principio di proporzionalità e con l’esigenza di fornire dati che, in caso di reclami in numero inferiore a venti, non avrebbero, con ogni probabilità, caratteri di significatività.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p>

25	Studio Legale Taurini-Hazan	2	6	art. 10, reg. 24	Modifiche al Reg. 24/2008 - Si chiede conferma che i reclami gestiti dagli intermediari iscritti alla Sezione D del RUI e comunicati all'impresa preponente debbano essere registrati nell'archivio elettronico ai sensi dell'art. 9 co.1 del Regolamento n. 24/2008, in coerenza con quanto disposto dal nuovo co. 4 bis, e che si debbano riportare i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.	Si conferma l'interpretazione proposta.
26	UNIPOL	2	7	art. 10 decies, reg. 24	<p>1. Con riferimento al fatto che il nuovo Allegato 3, previsto dal nuovo art. 56 del regolamento IVASS n. 40/2018 come modificato dall'articolo 4 co. 13 del documento di consultazione n. 2/2019, dovrà essere esposto al pubblico e contenere le informazioni sugli strumenti di tutela del contraente, si segnala che le medesime informazioni sono già contenute nell'informativa attualmente prevista dall'art. 10-decies del regolamento ISVAP n. 24/2008 e nel DIP Aggiuntivo. Oltre a segnalare tale duplicazione di informazioni che si auspica venga espunta, si chiede conferma che l'obbligo dell'informativa prevista dal regolamento ISVAP n. 24/2008 possa considerarsi assolto con l'utilizzo del nuovo Allegato 3.</p> <p>2. Si segnala, inoltre, una incongruenza tra la nuova formulazione dell'art. 10-decies del regolamento ISVAP n. 24/2008 e dell'art. 56 del regolamento IVASS n. 40/2018 (che non prevede una dichiarazione conforme all'Allegato 3). Si propone di eliminare dall'art. 10-decies, co. 1 del regolamento ISVAP n. 24/2008 il riferimento alla "dichiarazione conforme all'Allegato 3 al regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018", in quanto tale dichiarazione non è prevista dal novellato art. 56 del regolamento IVASS n. 40/2018.</p> <p>3. In coerenza con le modifiche introdotte nel DIP aggiuntivo IBIP concernenti le modalità di presentazione dei reclami anche alla CONSOB oltre che all'IVASS, si segnala l'opportunità di un allineamento delle previsioni dell'art. 10-decies, co. 1, lett. c) del regolamento n.24/20008 che attualmente fanno invece</p>	<p>1. Proposta non accolta. Si tratta di previsioni già presenti nella regolamentazione vigente, cambiando solo l'allegato ove sono contenute (all. 3 in luogo dell'all. 4). Inoltre sono informazioni relative agli strumenti di tutela nei confronti dell'impresa produttrice e del distributore.</p> <p>2. e 3. Proposte accolte.</p>

					esclusivo riferimento alle modalità di presentazione dei reclami all'IVASS.	
--	--	--	--	--	---	--

27	PwC TLS Avvocati & Commercialisti	4	1	2 Reg. 40	<p>1. Si chiede di integrare l'articolo 2, comma 1, Regolamento 40/2018, con la definizione di consulenza ex articolo 1, comma 1, lett- m-ter), CAP, che recepisce la definizione ex articolo 2, par. 1, n. 15), IDD, e che è prevista anche ex articolo 119-ter, comma 3, CAP.</p> <p>2. Si chiede inoltre di integrare lo stesso comma, per ragioni sistematiche, con la definizione di consulenza basata su una analisi imparziale e personale ex articolo 119-ter, comma 4, del CAP.</p> <p>3. Si chiede infine di chiarire quali siano le modalità di prestazione della consulenza che deve essere prestata, ai sensi dell'articolo 68-duodecies, Regolamento 40/2018 come modificato, per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli non complessi. Al riguardo, si segnala infatti l'opportunità di individuare gli elementi caratterizzanti della consulenza in oggetto, che si ritengano necessari al fine di apprestare le tutele che la norma richiamata intende garantire.</p>	<p>1. Proposta non accolta. L'art. 2, comma 1, del Reg. n. 40/2018 precisa che, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni dettate dal CAP.</p> <p>2. Proposta non accolta. Non si ritiene necessario prevedere la definizione di "consulenza basata su un'analisi imparziale e personale" in quanto l'art. 119-ter, co. 4, del CAP già ne definisce i limiti e i contenuti.</p> <p>3. Proposta non accolta. L'attività di consulenza resa ai sensi dell'art. 68-duodecies può essere graduata su tre livelli: - consulenza indipendente - consulenza imparziale - consulenza di base. Le differenze sono definite nelle norme che disciplinano le tre diverse tipologie di consulenza.</p>
28	Studio Legale Floreani	4	1	2 Reg. 40	<p>Per la definizione in questione si fa rinvio ad una disposizione normativa non definitoria ma contenente regole disciplinanti l'attività che si vorrebbe definire. Si suggerisce pertanto di introdurre una vera e propria definizione di "consulenza su base indipendente", al fine di garantire maggiore certezza al perimetro applicativo del nuovo art. 68-octies.</p>	<p>Proposta non accolta. Il perimetro applicativo è compiutamente definito nella disposizione in commento.</p>

29	ANIA	4	1	2 Reg. 40	<p>Si propone di sostituire la lettera j) con la seguente: "cliente: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza".</p> <p>La modifica suggerita è volta a chiarire meglio che nella nozione di cliente rientra sia il contraente, sia il potenziale contraente, senza peraltro creare possibili confusioni tra la nozione di cliente e quella di contraente.</p> <p>Analoga richiesta è stata formulata sia in relazione al documento di consultazione IVASS n. 1/2019, sia in relazione al documento di consultazione CONSOB.</p>	<p>Proposta non accolta. La definizione è coerente con analogo definizione del reg. Consob, garantendo parità di tutela tra le due regolamentazioni.</p>
30	UNIPOL	4	1	2 Reg. 40	<p>Viene fornita una nuova definizione di "contraente" che viene assimilato al "cliente" intendendo per tale "la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa". Si osserva che tale definizione prescinde dal tradizionale concetto di contraente che da un punto di vista giuridico è "colui che stipula il contratto". La nuova definizione, per quanto coerente con la terminologia utilizzata nella direttiva IDD, dove il termine "contraente" non compare mai essendo utilizzato in suo luogo quello di "cliente", estende la nozione di contraente fino a ricomprendervi tutti i soggetti destinatari di attività di distribuzione a prescindere dalla successiva effettiva conclusione di un contratto. Ciò implica che gli adempimenti che il distributore dovrà porre in essere nella fase delle trattative (informative, raccolta di dichiarazioni) dovranno essere svolti e documentati anche nei casi in cui il contratto per qualsiasi motivo non venga concluso, con evidente aggravio di oneri a carico dei distributori. Si chiede pertanto di mantenere la formulazione attualmente in uso che non prevede l'equiparazione tra "cliente" e "contraente".</p>	<p>Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p>

31	ANAPA	4	1	2 Reg. 40	Si suggerisce di inserire la precisazione che, con distribuzione assicurativa, debba intendersi anche l'attività svolta in fase precontrattuale anche se non confluita poi nella conclusione di un contratto. L'obiettivo è di obbligare tutti i destinatari a conformare, il proprio comportamento commerciale, a correttezza e trasparenza nell'intero arco della relazione con il cliente e non solo in fase contrattuale. A tal fine si propone, dopo l'inciso "atti preparatori relativi alla loro conclusione", l'inserimento di "ivi compresi i comportamenti commerciali posti in essere in fase precontrattuale e finalizzati a pubblicizzare o proporre un prodotto o servizio"	Proposta non accolta. Le nuove definizioni di "distribuzione assicurativa" e "distribuzione riassicurativa" rispecchiano le modifiche introdotte con la Rettifica della direttiva 2016/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE in data 5 agosto 2019.
32	PwC TLS Avvocati & Commercialisti	4	1	2 Reg. 40	Si osserva che la definizione di "distribuzione assicurativa" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), non contiene l'ulteriore attività di "prestare assistenza" prevista, invece, nella definizione di "attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa" di cui alla norma primaria dell'articolo 106, CAP. Si ritiene corretto che la definizione della normativa secondaria non possa, in via generale, discostarsi dalla primaria. Qualora venisse confermata la norma nella versione oggetto di consultazione si chiede di chiarire ed esplicitare la ratio di tale disallineamento e gli eventuali impatti sul mercato.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
33	SNA	4	1	2 Reg. 40	La nuova formulazione della definizione di distribuzione assicurativa omette la funzione "prestare assistenza" prevista nel Regolamento 40/2018. Essendo l'assistenza attività fondamentale dell'intermediario, si chiede il reinserimento del termine nella definizione.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
34	Studio Legale Taurini-Hazan	4	1	2 Reg. 40	Stante la nuova definizione proposta, si chiede di chiarire se la prima fattispecie contemplata dalla definizione detta (" <i>consulenza in materia di contratti di assicurazione</i> ") in quanto apparentemente isolata dalle altre casistiche voglia ricondurre - anche a fini fiscali - la consulenza di base (cioè quella non finalizzata alla proposizione di prodotti non assicurativi) nello spettro delle attività riservate ex art. 106 CAP.	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. Si fa rinvio alla risoluzione di cui ai commenti precedenti. Gli aspetti fiscali non sono di competenza di questa Autorità.

35	Associazione SHARE	4	1	2 Reg. 40	<p>1) questa parte di regolamento dovrebbe fornire un obbligo in capo ai produttori per mettere in condizione i distributori di svolgere quanto a loro richiesto ed in particolare per le informazioni relative ai sinistri, così come l'attività di facilitatore per dare più rapidità alla finalizzazione delle attese del cliente ovvero il pagamento dei sinistri e laddove non possibile una informazione corretta circa le clausole, esclusioni o quant'altro che ne impedisce la totale soddisfazione del cliente. In questa normativa/regolamento c'è poca presenza dell'aspetto più importante per il cliente ovvero sapere se all'atto della denuncia di un sinistro non ci siano palesi motivi ostativi alla sua valutazione e poi liquidazione. Infatti, è in questo preciso momento che vengono a galla carenze di garanzia o non rispondenza del prodotto;</p> <p>2) altra osservazione riguarda la fornitura di informazioni relativa a uno o più contratti. In questo contesto oggi ci sono palesi impedimenti che non consentono ad un intermediario di poter dare questo genere di informazioni senza dover spendere molto tempo e con la verosimile certezza di non proporre premi che dopo qualche ora le piattaforme di compagnia non confermano più. SHARE si mette a disposizione per trovare soluzioni tecnologiche che abbiano come fine quello delle informazione corretta al consumatore e quindi al distributore tramite la interconnessione fra piattaforme di compagnia; ad esempio la RC AUto.</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento.
36	ASSOFIN	4	2	17 Reg. 40	Art 17 novellato, comma 1, lettera c-bis) - Con riferimento all'innalzamento degli standard professionali dei nuovi addetti all'attività di intermediazione, si chiede di chiarire se per diploma di istruzione secondaria superiore si intenda esclusivamente quello concluso con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o l'esercizio di una professione.	Proposta accolta. I requisiti del diploma di istruzione secondaria superiore sono quelli già previsti con riferimento agli intermediari di primo livello (cfr. art. 84, Reg. n. 40/2018). Per maggiore chiarezza il testo del Provvedimento è conseguentemente integrato.

37	ACB	4	da 3 a 6	22-25	<p>Nel Documento si propone di modificare l'art.22 del Reg. IVASS n.40/2018, precisando alla lett a) del comma 1 del nuovo art. 22 che i requisiti si applicano anche all'intermediario "iscritto nell'elenco annesso abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento".</p> <p>Riteniamo che la limitazione ai soli intermediari abilitati ad operare in stabilimento sia errata in quanto esclude l'applicabilità della disciplina agli intermediari stranieri comunitari che operano in libera prestazione di servizi.</p>	Proposta non accolta. La distribuzione tramite collaboratori configura stabilimento e non libera prestazione di servizi: pertanto non è possibile consentire l'iscrizione nella sezione E del RUI come propri collaboratori a intermediari abilitati ad operare in Italia in regime di lps.
38	Studio Legale Norton Rose	4	4	23	Si suggerisce di menzionare anche gli operatori operanti in regime di libera prestazione di servizi, che pure possono iscrivere collaboratori in sezione E	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
39	Studio Legale Norton Rose	4	5	24	Si suggerisce di menzionare anche gli operatori operanti in regime di libera prestazione di servizi, che pure possono iscrivere collaboratori in sezione E	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
40	Studio Legale Norton Rose	4	6	25	Si suggerisce di menzionare anche gli operatori operanti in regime di libera prestazione di servizi, che pure possono iscrivere collaboratori in sezione E	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.

41	ANIA	4	9	46	<p>1. Con riferimento all'esercizio 2019 si chiede conferma che resti inalterata la disciplina prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 104, comma 4, del Regolamento IVASS 40/2018, in attesa che venga emanato dall'Istituto di Vigilanza il Provvedimento attuativo di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo regolamento.</p> <p>2. In considerazione del nuovo compito attribuito alla funzione di "compliance" – redazione della relazione sull'attività distributiva – si chiede di chiarire e precisare ruolo, compiti e responsabilità della stessa funzione di "compliance", rispetto alla "funzione preposta" dalle imprese ai sensi dell'art. 114-bis del CAP, ovvero di non modificare l'art. 46 del Regolamento n. 40/2018.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non risulta chiaro se entrambe le funzioni siano funzioni di controllo (secondo livello) oppure se la funzione preposta rivesta un ruolo più operativo. Nel primo caso parrebbe sussistere un'evidente duplicazione o, comunque, sovrapposizione di ruoli, compiti e responsabilità, mentre nella seconda ipotesi bisognerebbe a nostro avviso inquadrare meglio l'ambito di attività della nuova "funzione preposta". Si chiedono chiarimenti al riguardo; - alla luce del suddetto nuovo compito della funzione di compliance (redazione della relazione), non risulta chiara la differenza tra quanto previsto al comma 3 dell'art. 46 ("La funzione preposta dalle imprese ... assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo ...") e quanto si vorrebbe ora prevedere al comma 4 dello stesso articolo ("La funzione di verifica di conformità alle norme delle imprese redige annualmente una relazione ... che illustri: "a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze; ...". Al fine di evitare inutili e onerose duplicazioni della stessa azione o anche potenziali confusioni 	<p>1. Si fa rinvio alla faq pubblicata sul sito internet dell'IVASS.</p> <p>2. Si conferma che la funzione preposta riveste un ruolo più operativo: tale differenza è rispecchiata nella declinazione in concreto delle attività indicate nella regolamentazione. Ulteriori precisazioni di carattere interpretativo potranno essere fornite in futuro dall'Autorità.</p> <p>3. I nuovi compiti attribuiti alla funzione di compliance – prevista anche nel regolamento POG – rispondono all'esigenza di innalzare la responsabilità delle funzioni chiave delle imprese di assicurazione.</p> <p>Si vedano anche le risoluzioni ai commenti successivi.</p>
----	------	---	---	----	--	---

					<p>tra i compiti attribuiti ai diversi ruoli, si chiede di precisare quale sia esattamente la differenza tra le due attività di monitoraggio sopra citate, evidenziando appunto che la funzione di compliance è una funzione di controllo di secondo livello e che pertanto non dovrebbe diventare funzione operativa “owner” delle singole politiche della compagnia, con distorsione dei principi di governance e del ruolo stesso della compliance.</p> <p>3. Da ultimo si evidenzia, come rilevato da IVASS stessa nell’AIR, la modifica proposta comporterebbe oneri per le imprese che si sono già strutturate nel corso del 2019, per assolvere agli obblighi imposti dal vigente articolo 46, che lasciava alle singole imprese la facoltà di scelta (nell’ambito del principio di autodeterminazione delle imprese stesse) e che dovrebbero nel 2020 modificare le scelte organizzative effettuate. Sempre dall’AIR si evince che la decisione di spostare la relazione sul controllo delle reti sulla funzione compliance sia motivata dalla necessità di assicurare che i controlli sulla rete siano effettuati anche al fine di verificare il rispetto della normativa POG, fine che però verrebbe comunque perseguito se i controlli ed il monitoraggio della normativa POG venissero effettuati da una funzione operativa delle imprese che, redige la relazione che viene appunto validata con osservazioni dalla funzione compliance.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

42	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	9	46	Si chiede all'Autorità di confermare che, con riferimento alla trasmissione della relazione di cui all'art. 46, comma 4, Regolamento 40/2018, rimanga inalterata la disciplina transitoria di cui all'art. 104, comma 5 del medesimo Regolamento, nell'attesa dell'adozione di uno specifico provvedimento che ne disciplini contenuti specifici, modalità e tempistica relativa all'invio all'Istituto della relazione medesima.	Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
43	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	9	46	<p>1. Con riferimento al compito attribuito alla funzione di verifica della conformità alle norme con riferimento alla redazione della relazione annuale sul controllo delle reti, si chiede di chiarire quale ruolo debba eventualmente avere la funzione medesima nell'ambito del controllo delle reti distributive, nonché il relativo riparto di competenze e attribuzioni con la funzione nominata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 114-bis del CAP.</p> <p>In particolare, non sembra chiaro se la funzione preposta al monitoraggio delle reti debba essere intesa quale funzione di primo o di secondo livello, potendosi profilare, nel secondo caso, una sovrapposizione di ruoli, compiti e responsabilità tra la funzione nominata ai sensi dell'art. 114-bis e la funzione di verifica della conformità alle norme.</p> <p>2. In aggiunta, in considerazione del fatto che la corretta attuazione delle politiche e procedure in tema di controllo delle reti e il monitoraggio della adeguatezza delle attività poste in essere dalla Compagnia in tale ambito viene attribuita al responsabile nominato ai sensi dell'art. 114-bis del CAP, non parrebbe coerente con tale impostazione che la relazione annuale sia redatta e sottoposta all'approvazione dell'organo amministrativo della Compagnia medesima. Pertanto, si propone di mantenere l'attuale formulazione dell'art. 46, comma 5, del Regolamento 40/2018, che limita il ruolo della funzione di verifica della conformità alle norme alla validazione, con osservazioni, della relazione medesima.</p>	<p>1. L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. Si precisa che la funzione preposta al monitoraggio delle reti distributive costituisce una funzione di primo livello.</p> <p>2. Proposta non accolta. Con la disposizione in commento si è inteso centralizzare l'approvazione della relazione redatta dalla funzione di verifica di conformità delle norme.</p>

44	Studio Floreani	Legale	4	9	46	<p>In forza delle modifiche all'art. 46, Reg. IVASS n. 40/2018, il soggetto deputato alla redazione della relazione sul controllo rete sarà la Funzione di verifica di conformità alle norme. Tuttavia, tenuto conto che la disciplina transitoria del Reg. IVASS 40/2018 (art. 104, comma 3) prevede che la relazione relativa all'anno 2019 debba essere redatta "secondo le modalità e i termini previsti nel provvedimento richiamato all'art. 46, comma 5", si chiede a codesta Autorità se, data la mancanza del Provvedimento ora citato, la relazione medesima debba continuare ad essere redatta (sia per contenuti che per soggetti coinvolti nella sua predisposizione) secondo quanto previsto dalla vecchia disciplina di cui al Reg. ISVAP n. 5/2006 e al provvedimento ISVAP n. 2743/2009. E, più precisamente, se l'art. 104, comma 4, Reg. IVASS n. 40/2018, vada interpretato quale disposizione a chiusura che prevede di far riferimento in toto alla vecchia disciplina, fintanto che non verrà emanato il Provvedimento di cui all'art. 46, comma 5, ovvero se la relazione debba rispettare, nei contenuti, il disposto dell'art. 104, comma 3, e nelle modalità l'art. 104, comma 4, Reg. IVASS n. 40/2018.</p>	<p>Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p>
45	Studio Taurini-Hazan	Legale	4	9	46	<p>Si chiede conferma che un'impresa avente sede in uno stato membro operante in Italia in regime di stabilimento ovvero in libera prestazione di servizi sia tenuta solo ad inviare ad Ivass la relazione sul controllo delle reti di cui comma 4 del reg. 46 Ivass, mentre ("in applicazione del principio dell'home country control") deve ritenersi rimesso alla Legge nazionale e alla Autorità di Vigilanza del paese di origine stabilire se e quali procedure interne e policy adottare per declinare in concreto il controllo delle reti distributive; reti tra cui rientra anche la sede secondaria, operante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in Italia. Ciò in coerenza con le indicazioni contenute nelle cd. "Norme di interesse generali applicabili agli operatori esteri" pubblicate da Ivass in esecuzione dell'art. 116 undecies del CAP e con quanto già chiarito da codesto Istituto in occasione della pubblica consultazione dell'allora emanando Reg. 5/2006 di lsvap con specifico riferimento all'art. 40 del</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. In forza delle modifiche apportate al comma 4 dell'art. 46 l'ambito di applicazione della disposizione non muta.</p>

					Reg. 5/2006 Isvap, rispetto al quale il vigente art. 114bis CAP "si pone in parziale continuità con la previgente normativa regolamentare".	
46	UNIPOL	4	9	46	Nella versione vigente dell'art. 46 del regolamento n. 40/2018 è chiara la distinzione tra la funzione dell'impresa che redige la Relazione annuale sulla distribuzione e la funzione Compliance che ne valida con osservazioni il contenuto prima di sottoporla all'organo amministrativo. La modifica proposta concentrerebbe invece in un'unica funzione l'attività, generando così potenziali conflitti di interesse e riducendo i presidi di controllo attualmente in essere. Si propone di non modificare l'articolo in oggetto confermando l'attuale impianto normativo.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
47	AIBA	4	9	46	Come delineato in premessa, l'applicazione dell'art. 46 ha determinato una serie di criticità per la Categoria. In particolare segnaliamo che, nella prassi operativa, i processi di verifica dell'attività di distribuzione definiti dalle Imprese, hanno dato luogo in alcuni casi ad ispezioni e controlli nei confronti dei broker traducendosi in un eccesso di potere, a nostro avviso ingiustificato, considerati i profili di indipendenza della Categoria. Tanto più che, anche in base alle disposizioni europee, le attività di monitoraggio e verifica devono risultare ragionevoli tenuto conto delle caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione (art. 8 comma 4 Regolamento Ue 2017/2358). Con la modifica proposta, si amplificano le aree di intervento delle Imprese senza graduare l'intensità dei poteri delle stesse a seconda delle caratteristiche dell'intermediario al quale sono applicate. Si propone quindi di integrare l'art. 46 chiarendo che le politiche di verifica delle imprese, oggetto della relazione, siano modulate secondo principi di proporzionalità che tengano conto della eterogeneità dei distributori. Con riferimento specifico ai broker assicurativi, che non fanno parte delle reti di vendita delle imprese, il controllo dei presidi organizzativi potrà eventualmente riguardare la politica distributiva adottata e le procedure autonomamente definite per il rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di distribuzione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Le politiche di verifica delle imprese devono tener conto della diversa tipologia di intermediario e del rapporto distributivo in essere.

48	Studio Legale Taurini-Hazan	4	9	46	Si chiede conferma che le le azioni di monitoraggio di cui alla lett. a), destinate ad essere illustrate nella relazione annuale richiesta alla funzione di verifica di conformità delle norme, siano quelle svolte dalla funzione preposta dalle imprese ai sensi dell'articolo 114-bis del Codice, di cui al co. 3 dell'art. 46 Reg. 40/2018;	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. Le azioni di monitoraggio cui fa riferimento la lett. a) dell'art. 46 come modificato includono non solo le attività di cui all'art. 114-bis del CAP ma anche funzioni aziendali che hanno ricadute sull'attività distributiva come ad esempio le attività relative alla POG.
49	ABI	4	10	48	Con riferimento al comma 10 e in generale tutti i punti in cui è stata introdotta la modifica riguardante il titolo di studio, chiediamo conferma all'Autorità che per diploma di istruzione secondaria superiore si intenda, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, il diploma che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione.	Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.

50	ACB	4	11	52	<p>Con questa disposizione in commento si modifica il comma 1 dell'art.52 del Reg. IVASS n.40/2018 e si introduce un nuovo comma 2.</p> <p>Non si comprende però se l'originario comma 2, che disciplina il regime applicabile agli intermediari accessori in regime di esenzione, verrà mantenuto.</p>	Proposta accolta.
51	ANIA	4	11	52	<p>L'articolo 52 del Regolamento 40 è stato riformulato abrogando il riferimento agli intermediari assicurativi a titolo accessorio esentati ai sensi dell'art. 107, comma 5, del CAP, e sostituendolo con la previsione di cui al comma 2 relativa al collocamento dei prodotti di investimento assicurativi, come noto precluso a tali soggetti. Tuttavia con riferimento al primo comma, che tratta l'ipotesi di collocamento di prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs, il campo di applicazione ricomprende anche gli intermediari assicurativi accessori. Nell'ipotesi degli intermediari assicurativi accessori esentati, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del CAP, si ritiene opportuno ripristinare il vigente comma 2 dell'art. 52, nell'ipotesi di collocamento di prodotti diversi da quelli di investimento assicurativo.</p>	Proposta accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espresso a commenti precedenti.

52	ABI	4	13	56	<p>1. Con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 56, segnaliamo, in generale, che le modifiche apportate all'informativa precontrattuale sono molto impattanti e richiedono un tempo di implementazione non compatibile con l'attuale previsione di entrata in vigore del Regolamento. Segnaliamo, altresì:</p> <p>2. l'elevato appesantimento operativo che deriverebbe per le banche, che tipicamente operano con un'ampia rete di sportelli, dall'applicazione della previsione introdotta dalla nuova formulazione dell'art. 56, comma 2, lettera c). La norma, infatti, introduce per gli intermediari l'obbligo di rendere disponibile nei propri locali e sul sito internet l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E del RUI e di tenere mantenuto tale elenco mensilmente. Non si comprende l'utilità di tale previsione, tenuto conto che tali informazioni sono già pubbliche e consultabili in quanto presenti nel RUI e che, per contro, la stessa produrrebbe sia un appesantimento delle informazioni presenti nella modulistica in questione sia disagi operativi, derivanti dalla necessità di revisionare a cadenza mensile tale informazione, la quale, soprattutto per gli intermediari di rilevanti dimensioni, risulta a volte non tempestivamente aggiornata. Si richiede, pertanto, di eliminare tale previsione. Nella denegata ipotesi in cui la previsione dovesse rimanere invariata, si chiede di prevedere l'aggiornamento degli elenchi con una cadenza semestrale;</p> <p>3. Il disallineamento tra quanto previsto nel comma 2 e quanto riportato nell'Allegato 3 al documento di consultazione in relazione all'elenco riportante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. Nel comma 2, infatti, è prevista solo la pubblicazione di tale elenco nei locali dell'intermediario e sul sito internet, mentre nell'Allegato 3 si evidenzia che l'elenco è consegnato o trasmesso al contraente anche prima</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p> <p>2. Proposta accolta. Si provvede ad eliminare la lett. c) al comma 2 dell'art. 56 e a modificare, conseguentemente, anche l'All. 3.</p> <p>3. Proposta accolta. L'elenco è esclusivamente pubblicato nei locali o sul sito internet.</p> <p>4. e 5. Proposte accolte. Il testo dell'art. 56 è stato allineato con quanto previsto negli All. 3 e 4.</p>
----	-----	---	----	----	--	--

					<p>della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione;</p> <p>4. nel riformulare l'articolo in parola non è stato riportato l'attuale ultimo comma dell'articolo 56, secondo il quale "Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) del Codice". Si richiede, pertanto, di aggiungere tale previsione in coda al nuovo art. 56;</p> <p>5. il primo comma dell'articolo in oggetto non sembra essere allineato all'incipit dell'Allegato 3. Nel primo comma dell'art. 56 viene, infatti, previsto l'obbligo per il distributore di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 solo prima della sottoscrizione del primo contratto e non anche della prima "proposta" come, invece, viene riportato nell'incipit dell'Allegato 3. Viceversa, in quest'ultimo documento, viene riportato nella prima frase solo l'obbligo di "consegnarlo" al cliente e non anche di "trasmetterlo". Analogo problema di allineamento sussiste anche con riguardo all'allegato A-ter. Pertanto, si richiede di coordinare il primo comma dell'art. 56 con quanto previsto negli Allegati 3 e 4.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

53	ACB	4	13	56	<p>Si ritiene che la scelta di prevedere che le informazioni contenute nell'Allegato 3 in consultazione vengano consegnate/trasmesse al cliente "prima della sottoscrizione del primo contratto", nonché, in "occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto ... solo in caso di successive modifiche di rilievo", non sia totalmente conforme alla normativa primaria (art. 120 e ss del CAP), secondo cui le informazioni - anche quelle cd. statiche contenute nel predetto Allegato 3 - devono essere fornite al contraente "prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo".</p> <p>Si ritiene - infatti - che le informazioni statiche relative al distributore debbano essere consegnate/trasmesse prima della conclusione di ogni contatto.</p> <p>Pertanto, la previsione in commento, espone il distributore a difficoltà applicative, non essendo sempre agevole sapere se si tratti o meno del primo contratto distribuito al cliente, con conseguente possibile pregiudizio per quest'ultimo.</p> <p>Si propone quindi di eliminare il comma in questione, mantenendo comunque fermo l'obbligo di rendere disponibile al pubblico nei locali del distributore e di pubblicare sul sito, le informazioni di cui all'Allegato 3 e di stabilire che le predette informazioni "statiche" vengano inserite nell'allegato 4 e 4bis, i quali vanno consegnati/trasmessi al contraente in occasione della conclusione del contratto.</p>	<p>Proposta non accolta. La modifica, in linea con il CAP, prevede un regime di semplificazione volto a consegnare al cliente - in occasione di ciascun contratto - le sole informazioni pertinenti. Ai fini della consegna dell'allegato 3, rileva la sottoscrizione della prima proposta o primo contratto attraverso l'attività di distribuzione della persona fisica indicata nell'allegato.</p>
----	-----	---	----	----	--	---

54	ACB	4	13	56	<p>Si suggerisce di eliminare la lett. b) del nuovo art. 56, comma 2, che prevede l'obbligo di dichiarare tutte le collaborazioni orizzontali.</p> <p>Tale obbligo - infatti - configura un appesantimento non richiesto da alcuna norma primaria e si pone in potenziale contrasto con la norma di chiusura dell'art.22 comma 10 del DL n.179/12, dove si commina la nullità a qualsiasi patto diretto ad ostacolare o a rendere più gravosa la libera collaborazione tra gli intermediari.</p>	Proposta accolta.
55	ACB	4	13	56	<p>Non si comprende la ragione per la quale nella lettera c) del nuovo art. 56, comma 2, si introduce l'obbligo di pubblicare l'elenco dei collaboratori e dipendenti iscritti nella sezione E del RUI.</p> <p>Questo adempimento non è previsto da alcuna norma primaria - a tacere del fatto che, in ogni caso - gli intermediari iscritti in E sono registrati nella propria Sezione del RUI, ove si può ricavare chi siano gli intermediari per i quali il collaboratore opera.</p>	Proposta accolta.
56	ACB	4	13	56	<p>Si propone di eliminare la previsione di cui alla lett. e) del novellato art. 56, comma 2.</p> <p>Si ritiene infatti che la previsione - dell'obbligo di mettere a disposizione/fornire al cliente l'elenco degli obblighi di comportamento, gravanti sul distributore - configuri un appesantimento degli adempimenti gravanti sul distributore, non richiesto dalla normativa primaria di implementazione della IDD, e non sia giustificata da reali esigenze di tutela dei clienti. Spetta - infatti - ai distributori attenersi agli obblighi di comportamento su di essi gravanti ed è assai dubbio che la consegna di tale Allegato sia idonea a prevenire / correggere eventuali inadempimenti del distributore nella fase di collocamento del prodotto.</p>	Proposta non accolta. E' opportuno che i consumatori siano portati a conoscenza gli obblighi di comportamento cui sono tenuti distributori mediante affissione nei locali o sul sito internet. L'obbligo di consegna è previsto solo in caso di offerta fuori sede o vendita a distanza.

57	ACB	4	13	56	Con riferimento al comma 3 del nuovo art. 56, si ritiene che provvedere all'aggiornamento degli elenchi ogni mese sia un adempimento eccessivamente gravoso. Si propone di prevedere un aggiornamento con una periodicità annuale.	Proposta parzialmente accolta. E' stata prevista una periodicità trimestrale.
58	ACB	4	13	56	Coerentemente con la proposta di eliminazione del comma 1, dell'art. 56, e di far confluire le informazioni di cui all'Allegato 3 in consultazione nell'Allegato 4, si propone di modificare la lett. a) del comma 4 del nuovo art. 56 nel modo seguente: "Copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4 che contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato 3, notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite".	Proposta non accolta.
59	ACB	4	13	56	Si propone di eliminare la lett. c) del comma 4 dell'art. 56 in consultazione. Si ritiene infatti che la previsione dell'obbligo di mettere a disposizione/ fornire al cliente l'elenco degli obblighi di comportamento gravanti sul distributore configuri un appesantimento degli adempimenti gravanti sul distributore non richiesto dalla normativa primaria di implementazione della IDD, e non sia giustificata da reali esigenze di tutela del clienti.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.

60	AIBA	4	13	56	<p>La strutturazione dei nuovi allegati proposti da codesta Autorità, appare non efficiente rispetto alla logica di ripartizione tra informazioni statiche (ovvero non modificabili a seconda del soggetto che entra in contatto con il cliente e del contratto da proporre) e variabili. E' evidente che l'Autorità ha redatto la proposta avendo in considerazione esclusiva il caso della distribuzione monomandataria sia essa realizzata mediante iscritti alla sezione A ovvero D, senza tenere in alcuna considerazione il settore del brokeraggio e della distribuzione plurimandataria. In particolare, la distinzione tra informazioni statiche e dinamiche come proposta, non è coerente nel caso di una pluralità di rapporti di affari tra un intermediario e differenti compagnie di assicurazione. Pertanto, si suggerisce di convenire sul seguente schema logico:</p> <p>1. - L'allegato 3 contenente informazioni statiche e l'Allegato 4 ter contenente le regole di comportamento del distributore, dovrebbero essere affissi nei locali. Nel caso di offerta fuori sede o di distribuzione a distanza, tali documenti potrebbero essere messi a disposizione (e non consegnati/trasmessi) tramite pubblicazione sul sito internet dell'intermediario (ove esistente), previa informativa al contraente che le informazioni sui distributori nonché le regole di comportamento sono consultabili via web. Ne consegue che l'obbligo di consegna/trasmisione permane solo nei casi di distribuzione fuori sede e vendita a distanza, laddove non esista un sito ovvero le informazioni non siano rese disponibili via web.</p> <p>2.- Gli allegati 4, 4bis contenenti informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Ibip non Ibp), dovrebbero essere consegnati/trasmessi prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o qualora non prevista, prima della conclusione di ciascun contratto. Inoltre, si chiede di chiarire quali e quanti documenti debbano essere consegnati nel caso molto diffuso di prodotti misti (danni, vita di puro rischio e IBIPs) ad evitare di</p>	<p>1. Proposta non accolta. L'art.120- quater, co. 5, del CAP consente che l'informativa sia resa tramite sito Internet solo se sussistono specifiche condizioni tra le quali la preventiva acquisizione del consenso del contraente. In ottemperanza a tale disposizione la possibilità di mettere a disposizione l'informativa in esame tramite sito internet è già contemplata all'art. 61 del Reg. 40/2018.</p> <p>2. L'osservazione non comporta modifiche al testo del Provvedimento. La disposizione novellata già prevede la consegna degli All. 4 o 4bis prima della sottoscrizione di ciascuna proposta/contratto. Con riferimento a prodotti misti la consegna dell'allegato 4 bis - nel caso in cui le informazioni siano tutti coerenti - è sufficiente per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 56.</p> <p>3. Proposta non accolta. La pubblicazione nel sito internet è già prevista nelle ipotesi consentite dal CAP e dal Regolamento 40 cui si fa rinvio.</p> <p>4. Proposta non accolta. La modifica proposta non appare</p>
----	------	---	----	----	---	---

				<p>portare a ben 4 documenti precontrattuali di competenza dell'intermediario, gli attuali 2.</p> <p>3. La suddivisione tra le informazioni statiche e quelle variabili e la pubblicazione sul sito internet dell'allegato 3 e 4 ter, ridurrebbero efficacemente una ridondanza di documentazione che rischia di confondere e distrarre il cliente e di gravare oltremodo gli oneri del broker, tenuto conto che, nel caso del brokeraggio assicurativo, il cliente viene fisicamente raggiunto presso il suo domicilio, e dunque l'affissione nei locali non assolve quasi mai una funzione informativa con la conseguenza che, il broker è tenuto praticamente in ogni caso a trasmettere/consegnare tutti i documenti (all.3, 4/4bis e ter e elenchi annessi).</p> <p>4. Un'ulteriore soluzione al fine di rendere la procedura il meno onerosa possibile per i distributori, potrebbe consistere nella possibilità di unire il nuovo Allegato 3 con l'Allegato 4-ter prevedendo un unico documento statico (in quanto entrambe le informazioni non subiscono modifiche in base alla tipologia di contratto offerto) da mettere a disposizione del cliente in occasione del primo contratto/proposta, che riporti sia le informazioni sul distributore sia le regole di comportamento a cui è soggetto. Si ipotizza, ad esempio, la consegna al cliente di un unico documento rubricato Allegato 3 "Informazioni generali sul distributore e regole di comportamento". Rimarranno in tal modo da consegnare separatamente (e per ogni proposta) soltanto l'Allegato 4 o 4-bis in base alla tipologia di prodotto offerto. Questa soluzione, peraltro, pare in linea con il disposto dell'art. 183 CAP che richiede all'Autorità di determinare modalità, limiti e condizioni di applicazione delle disposizioni sull'offerta e sull'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, <<tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio>>. Ovviamente anche nel caso di informativa resa in un unico modello, si propone la pubblicazione sul sito internet ove</p>	<p>idonea a raggiungere l'obiettivo di semplificazione. Si fa, inoltre, rinvio alle risoluzioni espresse al punto precedente.</p>
--	--	--	--	--	---

					esistente in luogo della trasmissione/consegna previa informativa al contraente che le informazioni sono consultabili sul sito internet dell'intermediario.	
--	--	--	--	--	---	--

61	AIBA	4	13	56	Si segnala che nella riformulazione dell'articolo è stato omesso il richiamo di cui al vigente comma 8 in merito all'esenzione dagli obblighi di informativa precontrattuale in presenza di grandi rischi. Si richiede il reinserimento dell'esclusione sancita dall'art. 120 comma 5 del Cap.	Proposta accolta. Il testo del Provvedimento è conseguentemente modificato.
62	UNIATA	4	13	56 co. 2, lett. c)	Si chiede di chiarire se l'elenco di collaboratori o dipendenti oppure Elenco di collaboratori e/o dipendenti? b. NOTA: Nel Doc. Consultaz. pag. 5, capitolo "Informativa precontrattuale" (Art. 56) lett. "b" comma 2, non viene menzionato l'elenco dipendenti.	In merito a quanto osservato e ai chiarimenti richiesti si fa rinvio ai commenti precedenti
63	ANAPA	4	13	56	Si chiede se, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a), in caso di rapporti orizzontali A con A o A con B, i distributori devono indicare l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione dell'intermediario emittente ovvero dell'intermediario titolare di incarico agenziale in forza del quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell'intermediario proponente, con i clienti di quest'ultimo.	In caso di collaborazione orizzontale gli obblighi di informativa sono adempiuti con riferimento all'intermediario che entra in contatto con il contraente.

64	ANIA	4	13	56	<p>1. Al comma 2, per maggiore chiarezza, si propone di sostituire la parola “distributori” con la parola “intermediari”, giacché gli adempimenti ivi previsti non riguardano le imprese assicuratrici che vendono direttamente.</p> <p>2. Lo stesso comma pone a carico dei distributori assicurativi l'obbligo di rendere disponibile al pubblico nei propri locali e nel sito internet (ove esistente) l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E del Registro. Appare opportuno evidenziare che il concreto adempimento dell'obbligo informativo in esame comporterebbe un significativo onere organizzativo e informatico per le imprese e per gli intermediari, sia per quanto concerne la selezione delle informazioni effettivamente rilevanti (si pensi, solo a titolo di esempio, agli intermediari che dispongono di ampie reti di collaboratori iscritti alla Sezione E del Registro e che si vedrebbero costretti a fornire a ciascun cliente un'informativa su tutta la propria rete), sia per quanto concerne la produzione e l'aggiornamento dell'informativa prescritta. Corre altresì l'obbligo di sottolineare che l'obbligo informativo in esame (i) non discende direttamente dalle previsioni della Direttiva 2016/97/UE né dalle relative disposizioni europee e nazionali di recepimento e attuazione, né (ii) contribuirebbe in alcun modo ad accrescere il livello di tutela dei clienti, posto che le informazioni previste sarebbero comunque pubblicamente accessibili ai clienti attraverso la consultazione della sezione E del Registro.</p> <p>Tenuto conto di quanto precede, si richiede – anche sulla scorta di apposita analisi costi/benefici – di procedere all'eliminazione dell'obbligo informativo in commento, sia nella disposizione in oggetto, sia nell'ambito del connesso Allegato 3. In alternativa alla pubblicazione dell'elenco dei collaboratori e dipendenti, potrebbe essere valutato l'inserimento di apposita informativa ai clienti circa la disponibilità delle informazioni rilevanti presso il Registro e l'indicazione del link per la relativa consultazione.</p>	<p>1. Proposta non accolta. Gli adempimenti, nel nuovo testo del comma 2 come modificato a seguito della P C riguardano anche le imprese che svolgono attività di distribuzione.</p> <p>2. Proposta accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p> <p>3. Proposta parzialmente accolta. E' stata prevista una scadenza trimestrale anziché mensile.</p> <p>4. Proposta accolta. Il distributore può pubblicare elenchi e allegati anche su altri siti internet.</p> <p>5. Proposta accolta.</p> <p>6. Proposta non accolta. Ai fini della semplificazione degli obblighi informativi è sufficiente la previsione di cui all'art. 68 ter. Il DIP e il DIP aggiuntivo contengono, infatti, informazioni diverse rispetto a quelle contenute nell'all. 4 ter.</p>
----	------	---	----	----	---	---

					<p>3. In relazione al comma 3, nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le richieste sopra esposte, si chiede di modificare la tempistica di aggiornamento dell'informazione di cui alla lett. c) del comma 2 in annuale, date le difficoltà di gestione di detti elenchi.</p> <p>4. Con riferimento alla riformulazione dell'articolo 56 del Regolamento n. 40/2018, in merito alle modalità di pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere a), b) e c), si chiede di prevedere la possibilità per il distributore di poter utilizzare, oltre al sito internet del cui dominio l'intermediario è titolare, anche i profili di social network e le eventuali applicazioni dell'intermediario stesso, con le medesime modalità già presenti all'interno dello stesso Regolamento n. 40 (cfr. art. 79). Tale scelta consentirebbe ai clienti l'utilizzo di canali più evoluti di interazione e assicurerebbe l'accesso alle informazioni rilevanti riguardanti il distributore anche a quei soggetti che si avvalgono abitualmente di social network, garantendo al contempo agli intermediari, specie a quelli di dimensioni più contenute, la possibilità di ricorrere a canali meno onerosi rispetto ad un sito internet di proprietà.</p> <p>5. Si rileva che non è riportato il comma 8 dell'art. 56 del Regolamento n. 40/2018 attualmente in vigore, che prevede l'esclusione dagli obblighi della disposizione in parola a favore dei distributori che operano nei grandi rischi. Si chiede di riportare tale comma anche nella nuova versione del Regolamento, in ossequio all'art. 120, comma 5, del CAP.</p> <p>6. In coerenza con l'art. 68-ter, comma 6, si chiede di prevedere che l'obbligo informativo di cui al comma 4, lett. a) (allegato 4- Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP), possa essere adempiuto mediante la consegna del DIP o del DIP aggiuntivo, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

65	Assi.Cra.Veneto Srl	4	13	56	La frequenza mensile per l'aggiornamento dei dati cosiddetti statici appare elevata e particolarmente onerosa, specie per strutture distributive di grosse dimensioni. Si potrebbe valutare una cadenza almeno semestrale.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.
66	Assicurazioni Ciccacci	4	13	56	prevedere che oltre alla pubblicazione sul sito internet dell'intermediario l'allegato 3 possa essere pubblicato anche su una apposita pagina web il cui link verrà messo a conoscenza del cliente insieme alla documentazione precontrattuale. Questo eviterà all'intermediario gli investimenti derivanti dalla costruzione e manutenzione di un sito.	Proposta accolta.
67	Assicurazioni Ciccacci	4	13		come sopra per quanto riguarda la pubblicazione su apposita pagina web in alternativa al sito, inoltre non è chiaro cosa si intende per "imprese di assicurazione con le quali l'intermediario... POTREBBE avere rapporti di affari. Se "potrebbe" non si capisce come possano essere in elenco.	Proposte accolte.
68	Assicurazioni Ciccacci	4	13	56	prevedere l'aggiornamento ogni volta intervengano variazioni in luogo di scadenze fisse come una volta al mese.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.
69	ASSOFIN	4	13	56	1. Art 56 novellato, comma 1, lettera c) - Non è chiaro a quale funzione di tutela del contraente assolve la predisposizione e il mantenimento dell'"elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E del RUI" da parte dell'intermediario, adempimento che comporterebbe un onere insostenibile per gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI. Al fine di verificare l'iscrizione di un soggetto ad una sezione del RUI, sarebbe più opportuno che il contraente interrogasse direttamente il registro ufficiale sul sito dell'IVASS, effettuando una ricerca nominativa o per estremi di iscrizione, avvalendosi anche dei filtri messi a disposizione. Il suddetto registro, oltre a rappresentare la fonte ufficiale, è in grado di soddisfare in maniera più efficiente l'eventuale esigenza di verifica, rispetto ad un elenco fornito dall'intermediario che può assumere una lunghezza (in ragione	1 e 2. Proposte accolte. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti. 3. Si conferma l'interpretazione.

					<p>della numerosità dei collaboratori o dipendenti iscritti di cui può avvalersi un intermediario) e un'eterogeneità (dal momento che può comprendere società, relativi addetti e responsabili, dipendenti, collaboratori, responsabili di call center) tali da renderne poco fruibili i contenuti. Si propone quindi di sostituire, alla previsione di cui alla lettera c) del comma 2 del novellato art. 56 Reg 40/2018, l'indicazione della pagina web dove può essere consultato il RUI con riferimento a ciascun intermediario o collaboratore/dipendente iscritto.</p> <p>2. In merito alle modalità di pubblicazione degli elenchi di cui alle lettere a), b) e c), si chiede di confermare la possibilità per il distributore di poter utilizzare spazi web anche diversi da un sito di proprietà, garantendo la chiara riconducibilità al distributore stesso delle informazioni ivi riportate.</p> <p>3. Infine, con riferimento a quanto riportato nell'allegato 3 al documento di consultazione (Informativa sul distributore), in merito alle informazioni contenute nella Sezione II (Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo), si chiede di confermare che gli elenchi debbano essere soltanto pubblicati nei locali dell'intermediario e sul sito internet e non debbano essere consegnati/trasmessi al contraente anche prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione.</p>	
70	ASSOFIN	4	13	56	<p>Art 56 novellato, comma 3 - In considerazione dell'onerosità dell'obbligo, si propone di prevedere che l'aggiornamento degli elenchi, previsto dal comma 3 del novellato art. 56 Reg 40/2018, abbia periodicità annuale, in coerenza con la cadenza annuale dei principali adempimenti previsti dalla regolamentazione vigente come, ad esempio, quelli in materia di aggiornamento professionale.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa a commenti precedenti.</p>

71	ASSOFIN	4	13	56	Art 56 novellato, comma 5 lettera d) - Si richiede di eliminare, dal comma 5 lettera d del novellato art. 56 Reg 40/2018, la necessità di produrre a colori la documentazione precontrattuale. Si ritiene infatti che, non essendo fornite indicazioni di dettaglio, le diverse scelte dei vari operatori porterebbero a una serie di soluzioni tra loro eterogenee che mal si conciliano con il carattere standardizzato di documenti che, essendo redatti sulla base degli allegati al regolamento, dovrebbero facilitare anche la comparazione tra le varie versioni prodotte dai diversi intermediari. Del resto, la necessaria comprensibilità (ribadita per il caso di stampa in bianco e nero o fotocopiatura) garantisce comunque l'intelligibilità anche di un documento non prodotto a colori.	Proposta accolta.
72	ASSOFIN	4	13	56	Art 56 novellato, comma 2, lettera a) - In merito alle richieste di pubblicare "l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari" si chiede di eliminare "o potrebbe avere" per l'indeterminatezza e ampiezza interpretativa connessa al concetto di potenzialità. Conseguentemente, si chiede di apportare la stessa modifica anche nell'Allegato 3, PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo, lettera a), punto 1 e PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO, Sezione II – Informazioni sull'attività svolta, lettera a), punto 1.	Proposta accolta.
73	ASSOFIN	4	13	56	Art 56 novellato, commi 1 e 4 - In merito agli obblighi di consegna o trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui ai commi 1 e 4, si chiede di precisare che "Nel caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'articolo 121, comma 2, del Codice".	Proposta non accolta. La previsione è già contemplata nelle disposizioni del Reg. 40 in materia di vendita a distanza.

74	ASSOFIN	4	13	56	Art 56 novellato, comma 2, lettere b) e c) - Si chiede di chiarire se, nel caso di dipendenti di una lettera D iscritti alla sezione A come operativi, risulti necessario stipulare comunque un accordo di collaborazione orizzontale oppure in forza del fatto che sono dipendenti non sia necessario. Nel caso in cui venga ritenuto necessario l'accordo di collaborazione orizzontale, si chiede di chiarire se l'elenco dei dipendenti iscritti alla sezione A da inserire nell'informativa precontrattuale debba fare riferimento alla lettera b) o c) del comma 2 dell'art. 56 Reg. 40/2018.	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento. Fatta salva l'ipotesi di collaborazione finalizzata alla distribuzione di prodotti non standardizzati ex art. 47 Reg. 40, le collaborazioni tra A e D configurano collaborazioni orizzontali e sono soggette alla relativa disciplina.
75	ASSOFIN	4	13	56	Art 56 novellato, comma 8 - Si chiede conferma della possibilità di raccogliere la dichiarazione del contraente prevista dalla disposizione in commento nell'ambito del questionario per la valutazione delle esigenze assicurative del cliente.	Le modalità di adempimento dell'obbligo in questione sono rimesse alle scelte organizzative dei distributori.
76	ASSORETI	4	13	56	Si apprezzano gli sforzi compiuti da codesta Autorità nella direzione di semplificare l'adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale e di evitare al contempo il rischio di una ridondanza di informazioni per il cliente. Al fine di conseguire ancor più gli obiettivi della certezza e della semplificazione, senza nuocere alla miglior tutela dell'interesse del cliente, si chiede di valutare la possibilità di derogare, per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti alla sezione D) del RUI, all'obbligo previsto dall'art. 56, commi 2 e 3, del Regolamento n. 40/2018, di rendere disponibile per il pubblico nei propri locali, di pubblicare nel proprio sito internet e di includere nel documento conforme all'allegato 3 al Regolamento stesso da consegnare al cliente prima della sottoscrizione del primo contratto e in occasione di successive modifiche di rilievo, fra le altre informazioni relative al distributore, anche l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E) del RUI, da aggiornare con cadenza almeno mensile. Al riguardo, si osserva infatti che il suddetto elenco di collaboratori non è incluso dalla Consob fra le informazioni sul distributore che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa	Proposta accolta.

					<p>devono fornire al cliente quando distribuiscono IBIPs (cfr. l'art. 132, comma 2, lettera a), del Regolamento Consob n. 20307/2018). La scelta regolatoria adottata dalla Consob si pone in linea di continuità con le informazioni che devono essere rese alla clientela in forza della disciplina dell'offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento e tiene ragionevolmente conto, da un lato, del fatto che tali soggetti si avvalgono di un numero anche molto elevato di consulenti finanziari (centinaia ove non anche migliaia) operanti in regime di "monomandato" con clienti che incontrano normalmente fuori delle filiali bancarie e, dall'altro lato, che detti consulenti finanziari sono già iscritti al RUI, la cui consultazione è pubblica e dà evidenza della sussistenza attuale del mandato conferito dal soggetto abilitato.</p> <p>Sembra dunque sproporzionato, anche alla luce di una valutazione costi-benefici, imporre ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa la comunicazione nei modi sopra descritti dell'elenco aggiornato dei propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nell'esercizio della sola attività, per essi marginale, di distribuzione di prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs, quando, ragionevolmente, tale obbligo non è invece ad essi imposto per la distribuzione degli IBIPs</p>	
77	Leonelli Silvio - Agente	4	13	56	<p>Non si evince dagli Allegati il nome di chi ha intermediato effettivamente la polizza. Riteniamo, invece, necessario che il Contraente conosca chi ha intermediato la polizza.</p>	<p>Proposta accolta. Gli allegati sono stati integrati con l'indicazione delle generalità dell'intermediario.</p>

78	Martano Assicurazioni Srl	4	13	56, co. 2, lett. b	La pubblicazione degli elenchi delle collaborazioni orizzontali non porta nessun giovamento al consumatore che come prevede la norma primaria e l'attuale regolamento 40 è correttamente informato tramite la consegna dell'allegato 3. Risulta invece molto utile per le imprese, da sempre contrarie alle collaborazioni fra intermediari. Potranno in questo modo essere tentate dall'applicare modalità di distribuzione diverse fra intermediari con danno per il consumatore in generale - si suggerisce l'abrogazione dell'obbligo di redarre la lista	Proposta accolta.
79	Martano Assicurazioni Srl	4	13	56, co. 3	Per una eccessiva frequenza dell'aggiornamento del documento che si traduce in un eccessivo costo per gli operatori del mercato si suggerisce l'abrogazione del comma	Proposta non accolta. È necessario prevedere in ogni caso una periodicità di aggiornamento della documentazione.
80	Martano Assicurazioni Srl	4	13	56, co. 5, lett. d)	L'obbligo dell'uso del colore produce un aumento dei costi che inevitabilmente verrà traslato sul consumatore si suggerisce l'abrogazione del comma	Proposta accolta.

81	SNA	4	13	56	<p>L'Istituto si pone l'obiettivo di semplificare, razionalizzare e allineare le informative al mondo bancario. Purtroppo, riteniamo che in questo modo l'obiettivo non venga raggiunto, producendo, invece, l'effetto opposto. In tal modo, infatti, aumenta il numero delle informative da consegnare o esibire al cliente, viene previsto per tutte sia l'affissione nei locali dell'intermediario, sia la consegna ai clienti. Vengono, inoltre, previste nuove informazioni quali: "...l'elenco dei rapporti di libera collaborazione..." ex legge n.221/2012, non previsto dalla legge, inutile per il cliente/consumatore, nonché foriero di indesiderati effetti anticoncorrenziali a seguito della inopportuna diffusione di informazioni riservate alle imprese produttrici; e "...l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti della sezione E del Registro", anch'esso ritenuto del tutto inutile per il cliente/consumatore.</p> <p>In dettaglio:</p> <p>1. Comma 1 – Chiediamo venga cassato l'intero comma. Al comma 1 viene previsto un obbligo di consegna dell'allegato 3 nel caso di offerta in sede: non se ne comprende il senso; si tratta delle informazioni statiche che il cliente trova già affisse in agenzia e pubblicate sul sito dell'intermediario; la consegna di questo modulo era già stata valutata ridondante nelle precedenti novelle, e così è in effetti; la reintroduzione dell'obbligo, anche se solo alla sottoscrizione del primo contratto, appesantisce e complica ingiustificatamente il lavoro dell'Intermediario, senza apportare alcun beneficio per i clienti, ai quali potrebbero essere fornite indicazioni dove poterne prendere visione ed eventualmente stamparlo. Chiediamo, pertanto, che l'Allegato 3 venga consegnato solo nei casi di offerta fuori sede, così come attualmente prevede il Regolamento n.40.</p> <p>2. Comma 2 lettera a) chiediamo di eliminare il passaggio "...o potrebbe avere rapporti d'affari..." in quanto astratto e privo di senso, pelomeno per la tipologia di intermediario-Agente.</p> <p>3. Comma 2 lettera b). Chiediamo venga cassata – Riteniamo,</p>	<p>1. Proposta non accolta. Il nuovo allegato 3 contiene ulteriori informazioni statiche rispetto al precedente (prima contenute nell'allegato 4), pertanto ai fini di tutela del cliente, è necessaria la consegna in occasione della sottoscrizione del primo contratto.</p> <p>2, 3 e 4. Proposte accolte.</p> <p>5. Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p> <p>6. Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.</p>
----	-----	---	----	----	--	--

					<p>infatti, che l'elenco dei rapporti di libera collaborazione debbano continuare ad essere riportati solo nell'allegato 4, innanzitutto per ragioni di compliance con la normativa primaria, che come noto prevede (solo) l'obbligo di comunicazione al cliente che il contratto stipulato è emesso in collaborazione orizzontale, e questa circostanza deve risultare nella documentazione contrattuale relativa alla singola polizza, onde non incorrere in violazione di legge; la disclosure dei rapporti di collaborazione, inoltre, dovrebbe a nostro avviso essere effettuata solo nel caso in cui un contratto venisse effettivamente emesso in collaborazione orizzontale, e non per tutti i contratti (attuale allegato 4 e ipotizzata affissione in agenzia): l'eccesso di informazioni, inutili rispetto al rapporto concluso, si risolve in un appesantimento che complica l'informativa al consumatore e produce un effetto dissuasivo alla lettura.</p> <p>4. Comma 2 lettera c) - Chiediamo venga cassata. Riteniamo che per il cliente/consumatore la conoscenza di tutti i collaboratori o dipendenti iscritti in E del Registro non abbia alcun senso.</p> <p>5. Comma 3, prevede l'obbligo di aggiornamento degli elenchi "almeno una volta al mese in caso di variazioni delle informazioni contenute nei documenti"; la locuzione "almeno una volta al mese" introduce un obbligo inutile ed oneroso. Pertanto, chiediamo venga cassato o in subordine venga modificata la periodicità dell'aggiornamento, con cadenza annuale.</p> <p>6. Comma 4, lettera c): nell'offerta fuori sede la modulistica, alla sottoscrizione del primo contratto, viene complicata, perché vanno consegnati l'allegato 3, il 4 (o 4bis) e il 4 ter di cui al presente articolo; riteniamo però che le informazioni statiche, che sono contenute nell'allegato 3, ma anche nel 4ter (gli obblighi di comportamento sono sempre gli stessi) potrebbero efficacemente essere fornite, in caso di offerta fuori sede o in fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza o ricevendo informazioni dove poterlo consultare, solo alla sottoscrizione del primo contratto: questa operazione</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					eviterebbe ai consumatori di essere riempiti di inutile documentazione statica ad ogni contatto successivo alla prima stipula.	
--	--	--	--	--	--	--

82	Studio Legale Bird & Bird	4	13	56, co. 2	<p>Anche al fine di assicurare un ottimale coordinamento della disposizione in oggetto con quanto già previsto dall'articolo 79 del Regolamento 40, in materia di "<i>Sito internet e profili di social network degli intermediari</i>", si chiede che la possibilità per il distributore di mettere a disposizione le informazioni rilevanti tramite siti internet sia estesa – come modalità ulteriori e alternative rispetto ai siti medesimi – alle eventuali applicazioni rese disponibili alla clientela, nonché ai profili <i>social</i> dei distributori dagli stessi utilizzati per lo svolgimento di attività di distribuzione assicurativa, laddove tali profili siano liberamente accessibili dai clienti e consentano la piena fruibilità e consultazione dei documenti e delle informazioni. Tale scelta consentirebbe ai clienti l'utilizzo di canali più evoluti di interazione e garantirebbe l'accesso alle informazioni rilevanti riguardanti il distributore anche a quei soggetti che si avvalgono abitualmente di <i>social network</i>, garantendo al contempo agli intermediari, specie a quelli di dimensioni più contenute, la possibilità di ricorrere a canali meno onerosi rispetto ad un sito internet di proprietà.</p>	<p>Proposta accolta. Ferma restando la responsabilità del distributore sulle informazioni fornite, la pubblicazione è consentita in qualsiasi sito internet.</p>
83	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	13	56	<p>Pur apprezzando la finalità di razionalizzazione del contenuto dell'informativa precontrattuale del distributore che l'Istituto intende perseguire attraverso la modifica dell'art. 56 Reg. 40/2018, si ritiene che la nuova impostazione proposta dall'articolo in commento possa risultare eccessivamente dispersiva rispetto alla situazione vigente, sia per i distributori, sia per i clienti finali. In altre parole, il mutamento della denominazione dei documenti (Allegato 3, 4, 4-bis, 4-ter), da un lato, e del contenuto delle informazioni riportate nei documenti stessi (per cui il "nuovo" allegato 4-bis recherebbe le norme di comportamento dei distributori attualmente riportate nell'allegato 3, che a sua volta integra parzialmente le informazioni al momento contenute nell'allegato 4), dall'altro, rischierebbe di ingenerare seria confusione in capo agli operatori coinvolti, confusione che si propagherebbe inevitabilmente sui clienti finali.</p>	<p>Proposta non accolta. L'attuale distinzione tra informazioni statiche e dinamiche e la limitazione dell'obbligo di consegna ad ogni contratto delle informazioni dinamiche risponde ad esigenze di semplificazione. Gli allegati sono stati, inoltre, ulteriormente semplificati.</p>

					Si suggerisce pertanto, di valutare il mantenimento dell'impostazione attuale, al più, immaginando di adattare e ulteriormente dettagliare, pur mantenendo il principio ispiratore della semplificazione, i contenuti previsti dall'attuale allegato 4 in base al tipo di prodotto e di distributore. In subordine, modificare la denominazione Allegato 4-bis e Allegato 4-ter perché ingenererebbero eccessiva confusione rispetto agli allegati 3 e 4 attualmente in vigore.	
84	Studio Legale Floreani	4	13	56	Si suggerisce di aggiungere, prima del punto alla fine del comma 1 del nuovo articolo 56, le parole "delle informazioni stesse", a fini di maggior chiarezza nel perimetro applicativo dell'obbligo di successiva consegna/trasmissione.	Proposta accolta.
85	Studio Legale Norton Rose	4	13	56	Al comma 2 dell'art. 56 si suggerisce di eliminare l'elenco dei collaboratori iscritti alla sezione E, dal momento che tale elemento è già oggetto di pubblicazione sul RUI, liberamente accessibile. Si rischia peraltro di aversi un disallineamento con le informazioni contenute in tale registro, con conseguente confusione o rischio di inganno per il cliente	Proposta accolta.
86	Studio Legale Norton Rose	4	13	56	Si suggerisce di modificare l'art. 66, comma 1 del Regolamento 40, sostituendo il riferimento all'art. "56 comma 3 let. b" con il riferimento all'art. 56 comma 4, per riflettere le modifiche intervenute.	Proposta accolta.
87	Studio Legale Norton Rose	4	13	56	Si suggerisce che il comma 7 dell'art. 56 sia modificato facendo riferimento anche a "La documentazione di cui al comma 1 e 4", così che anche l'Allegato 3 possa essere consegnato con la medesima forma.	Proposta accolta.
88	Studio Legale Norton Rose	4	13	56	Con riferimento alla riformulazione dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, in merito alla richiesta di pubblicare " <i>l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari</i> " si chiede di eliminare " <i>o potrebbe avere</i> " per l'indeterminatezza e ampiezza interpretativa connessa al concetto di potenzialità. Conseguentemente, si chiede di apportare la stessa modifica anche nell'Allegato 3, PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Sezione II - Informazioni	Proposta accolta.

					sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo, lettera a), punto 1 e PARTE II - INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO, Sezione II – Informazioni sull'attività svolta, lettera a), punto 1.	
89	Studio Legale Taurini-Hazan	4	13	56	Si evidenzia un mancato coordinamento tra i nuovi commi dell'art. 56 e i richiami a tale disposizione contenuti nell'art. 66 del vigente regolamento 40 Ivass.	Proposta accolta.
90	UNIPOL	4	13	56	<p>1. Tra le modifiche ora proposte all'art. 56 del regolamento n. 40/2018 si annovera anche l'eliminazione del vigente comma 8 che attualmente prevede l'esclusione degli obblighi di informativa per i distributori che operano nei grandi rischi. Si chiede conferma del fatto che comunque tale esclusione continui ad operare in forza di quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento e cioè dall'art. 120, co. 5 del CAP.</p> <p>2. Quanto alla proposta di modifica dell'articolo 56 co. 2 let. a) è stato introdotto un riferimento all'elenco delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. La formulazione così proposta comporterebbe l'inutile onere di redigere un elenco di tutte le compagnie operanti sul territorio, in quanto in astratto un intermediario potrebbe collaborare con tutte, sulla base di eventuali contratti di collaborazione orizzontale. L'informazione ora richiesta non è infatti collegata (come lo era nella precedente formulazione) ai prodotti collocabili, bensì fa riferimento all'attività di intermediazione generalmente intesa. Sul punto, la stessa Autorità durante la consultazione dell'attuale reg. 40/2018 (v. osservazione n. 551) ha precisato che si debbano menzionare solo le compagnie con le quali effettivamente è vigente un rapporto di collaborazione. Tale interpretazione fornita allora da IVASS (e si auspica confermata in questa sede) era avvalorata anche dalla differenza sostanziale di disciplina relativa al fatto che stante il previgente contesto normativo, l'intermediario era tenuto a fornire l'informativa di collaborazione nella sezione II, parte I dell'Allegato 4 ma solo in relazione ai prodotti collocabili. Si chiede quindi di eliminare dalla lett. a) dell'art. 56 in commento l'inciso "potrebbe avere".</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>2. Proposta accolta.</p> <p>3. Proposta accolta.</p> <p>4. Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.</p> <p>5. Proposta non accolta in quanto non coerente con le disposizioni del CAP in materia di informativa precontrattuale a carico del distributore.</p>

					<p>3. L'articolo 56 co. 2 let. c), nella formulazione ora proposta, prevede di indicare l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti della sezione E del registro degli intermediari. Ciò comporterebbe un gravoso onere nei confronti degli intermediari soprattutto in relazione alla necessità di aggiornare le informazioni ivi contenute relativamente alle realtà agenziali di grandi dimensioni. Auspicando un futuro intervento del Regolatore relativo al contenuto del Registro degli intermediari che introduca la possibilità di visualizzare nella scheda di ciascun intermediario i collaboratori dell'intermediario principale, si richiede al momento di espungere tale previsione.</p> <p>4. Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 56 co. 3, si propone di procedere all'aggiornamento degli elenchi dell'art. 56 del regolamento n. 40/2018 ivi richiamati solo in caso di eventuali modifiche intervenute e non di apportare aggiornamenti almeno mensili agli stessi. Questo in quanto tale adempimento determinerebbe un gravoso onere nei confronti degli intermediari senza peraltro determinare particolari ricadute positive in termini di trasparenza per la clientela.</p> <p>5. Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 56 co. 4 si propone di prevedere l'esenzione della consegna dell'Allegato 4 e dell'Allegato 4-bis nel caso in cui le informazioni ivi contenute non siano state modificate rispetto all'ultima versione consegnata.</p>	
91	AIBA	4	13	56	<p>Premesso che si ritiene assolutamente privo di utilità per il cliente conoscere l'elenco dei rapporti di collaborazione orizzontale con altri intermediari, si suggerisce di prevedere l'obbligo di affissione nei locali dell'elenco dei rapporti di libera collaborazione solo in caso di mancata pubblicazione sul sito internet dell'intermediario. Prevedere che determinate informazioni vengano congiuntamente pubblicate sia sul sito internet sia tramite affissione presso i locali dell'intermediario appare una duplicazione di oneri. Ciò è di tutta evidenza in caso</p>	Proposta accolta.

					di presenza di numerose filiali laddove l'iter di aggiornamento della documentazione sarebbe oltre modo impegnativo non favorendo il processo di digitalizzazione e di dematerializzazione avviato da anni.	
92	AIBA	4	13	56	<p>Non si concorda sull'obbligo di rendere disponibile l'elenco dei collaboratori e dipendenti iscritti nella sezione E del Registro. I rapporti con i collaboratori iscritti in E sono accessibili a chiunque tramite la consultazione del Rui. Qualsiasi cliente può verificare tramite strumenti autonomi e gratuiti che l'intermediario con il quale si sta interfacciando è un soggetto regolarmente iscritto in sezione E che distribuisce prodotti assicurativi per conto di determinati intermediari. La funzione di pubblicità assoluta dal RUI richiederebbe che qualsiasi cliente - consultando il Rui ed inserendo nel motore di ricerca il nominativo dell'intermediario iscritto alla sezione A, B e D, - accedesse non soltanto ai dati inerenti a quell'intermediario (in termini di data di iscrizione, responsabile della distribuzione, etc.) ma anche all'elenco di tutti i soggetti iscritti in E che collaborano con lo stesso. In tal modo si eviterebbero possibili disallineamenti tra il RUI e l'elenco pubblicato dal singolo intermediario minando la funzione di pubblicità che la normativa europea assegna al registro degli intermediari assicurativi. Tale previsione, inoltre, risulta particolarmente gravosa per gli intermediari che si avvalgono di una molteplicità di operatori iscritti in E (anche centinaia) e dunque contrasta con il principio di proporzionalità essendo previsione aggiuntiva - ed anzi addirittura contraddittoria - rispetto alla funzione di pubblicità assoluta mediante la (mera) consultazione del RUI.</p> <p>Si suggerisce pertanto di eliminare nell'allegato 3 il riferimento all'elenco dei collaboratori e dipendenti iscritti nella sezione E del Rui, e sostituirlo con l'informazione sulle modalità per verificare se un determinato soggetto è iscritto al Rui e distribuisce prodotti assicurativi per conto di un intermediario/impresa.</p> <p>In subordine si suggerisce di prevedere l'obbligo di affissione nei locali dell'elenco dei collaboratori e dipendenti iscritti in E</p>	Proposta accolta.

					solo in caso di mancata pubblicazione sul sito internet dell'intermediario.	
--	--	--	--	--	---	--

93	Studio Legale Bird & Bird	4	13	56, co. 2, lett. c	<p>La norma in commento pone a carico dei distributori assicurativi l'obbligo di rendere disponibile al pubblico nei propri locali e nel sito internet (ove esistente) l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla Sezione E del Registro.</p> <p>Appare opportuno evidenziare che il concreto adempimento dell'obbligo informativo in esame comporterebbe un significativo onere organizzativo e informatico per le imprese e per gli intermediari, sia per quanto concerne la selezione delle informazioni effettivamente rilevanti (si pensi, solo a titolo di esempio, agli intermediari che dispongono di ampie reti di collaboratori iscritti alla Sezione E del Registro e che si vedrebbero costretti a fornire a ciascun cliente un'informativa su tutta la propria rete) sia per quanto concerne la produzione e l'aggiornamento dell'informativa prescritta.</p> <p>Corre altresì l'obbligo di sottolineare che l'obbligo informativo in esame <i>(i)</i> non discende direttamente dalle previsioni della Direttiva 2016/97/UE né dalle relative disposizioni europee e nazionali di recepimento e attuazione, né <i>(ii)</i> contribuirebbe in alcun modo ad accrescere il livello di tutela dei clienti, posto che le informazioni previste sarebbero comunque pubblicamente accessibili ai clienti attraverso la consultazione della Sezione E del Registro.</p> <p>Tenuto conto di quanto precede, si richiede a codesta Spettabile Autorità – anche sulla scorta di apposita analisi costi/benefici – di procedere all'eliminazione dell'obbligo informativo in commento, sia nella disposizione in oggetto, sia nell'ambito del connesso Allegato 3.</p> <p>In alternativa alla pubblicazione dell'elenco dei collaboratori e dipendenti, potrebbe essere valutata l'inserimento di apposita informativa ai clienti circa la disponibilità delle informazioni rilevanti presso il Registro e l'indicazione del <i>link</i> per la relativa consultazione.</p>	Proposta accolta.
----	---------------------------	---	----	--------------------	---	--------------------------

94	AIBA	4	13	56, co. 3	Si suggerisce di prevedere che l'aggiornamento degli elenchi avvenga ogni qualvolta ci siano variazioni e comunque almeno una volta l'anno.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
95	Assilea	4	13	56	Si evidenzia che la modifica proposta risulta essere molto impattante e richiede un tempo di implementazione non compatibile con l'attuale previsione di entrata in vigore del Regolamento, e richiede, pertanto, la determinazione di un tempo di allineamento superiore rispetto a quello attualmente previsto (31 marzo 2020);	Proposta accolta.
96	Assogestioni	4	13	56	Per quanto riguarda l'informativa sui costi e oneri, mentre si apprezza la scelta della Consob di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti assicurativi alle regole di derivazione MiFID II, mediante il rinvio all'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, ivi incluso l'Allegato II che contiene il template per l'informativa sui costi, si invita anche l'IVASS ad effettuare l'allineamento alla disciplina MiFID II delle modalità di rappresentazione dei costi e oneri per l'ipotesi di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi (agenti e broker assicurativi), così da assicurare un pieno innalzamento del livello di trasparenza e di confrontabilità dei prodotti in favore dei clienti.	Proposta accolta. Il testo del regolamento n. 41/2018 è stato modificato.
97	Leonelli Silvio - Agente	4	13	56, co. 1	Alla locuzione "successive modifiche di rilievo" aggiungere "delle informazioni ivi contenute"	Proposta parzialmente accolta. Il regolamento è stato modificato tenendo conto dell'osservazione presentata.
98	Associazione SHARE	4	13	56, co. 2	Oltre alla parola "trasmettono" inserire "mettono a disposizione" visto che l'allegato 3 può essere pubblicato sul sito internet. Tale nuova formulazione è peraltro coerente con quanto riportato nell'allegato 3 Informativa sul distributore. Prevedere che l'obbligo di consegna possa essere assolto, dentro e fuori sede, con la pubblicazione sul sito internet previa informativa al contraente che il documento è ivi reperibile. Richiesta che è fondata sul fatto che il contenuto di tali informazioni è statico. Trasmettono mediate canali di comunicazione digitali o cartacei	Proposte non accolte. Le modalità di consegna dell'informativa precontrattuale tramite supporto non cartaceo o tramite internet sono già disciplinate dalla normativa primaria e dal Regolamento n. 40/2018.

					<p>e conservano che la comunicazione è stata effettuata prevedere che oltre alla pubblicazione sul sito internet dell'intermediario l'allegato 3 possa essere pubblicato anche su una apposita pagina web il cui link verrà messo a conoscenza del cliente insieme alla documentazione precontrattuale. Questo eviterà all'intermediario gli investimenti derivanti dalla costruzione e manutenzione di un sito. inserire poi che detto link (sito o pagina web) va richiamato nelle comunicazioni digitali con il cliente, come ad esempio gli avvisi di scadenza.</p>	
99	Leonelli Silvio - Agente	4	13	56, co. 2	<p>Si raddoppiano gli obblighi espositivi : Allegato 3 e Allegato 4-ter ?</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento.</p>

100	UNIATA	4	13	56, co. 2	<p>Proposta di modifica</p> <p>Si chiede di sostituire la prima frase "I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, e pubblicano sul proprio sito ove esistente:" in "I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche".</p> <p>Osservazione</p> <p>La pubblicazione sul sito web equivale alla diffusione dei dati personali di dipendenti e collaboratori. Si ritiene che tale adempimento possa avere un impatto negativo in tema di privacy venendo meno al principio di pertinenza e di limitazione previsto dall'art. 5 paragr. 1 lett. "c del Reg. (UE) 2016/679. In particolare, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, il consenso del dipendente non è la base giuridica idonea e l'eventuale trattamento dei dati personali sarebbe illecito.</p> <p>Si ricorda inoltre che le <<Linee Guida sul trattamento dei dati personali dei lavoratori privati del Garante della Privacy (23/11/2006) precisano che <<In assenza di specifiche disposizioni normative che impongano al datore di lavoro la diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori (art. 24, comma 1, lett. a) o la autorizzino, o comunque di altro presupposto ai sensi dell'art. 24 del Codice, la diffusione stessa può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro (art. 24, comma 1, lett. b) del Codice)>>.</p> <p>Il Gruppo di Lavoro art. 29 con l'opinione n. 249 (2/2017) dell'8/6/2017, precisano che</p> <p>1. art. 5.8 (Trattamenti che implicano la divulgazione di dati dei dipendenti a terzi) <<...in considerazione dello squilibrio di potere, i dipendenti non sono in una posizione tale da poter concedere un libero consenso al trattamento dei loro dati personali da parte del loro datore di lavoro, e se il trattamento dei dati non è proporzionale, il datore di lavoro non può fare valere alcun fondamento giuridico>>.</p> <p>2. art. 3.2.2 "TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DEI</p>	Proposta accolta.
-----	--------	---	----	-----------	--	--------------------------

					<p>RAPPORTI DI LAVORO" L'art. 88 paragrafo 1 del Reg. 2016/679 circoscrive l'ambito del trattamento dei dati dei dipendenti per finalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• di assunzione;• esecuzione del contratto di lavoro;• gestione e pianificazione del lavoro;• salute e sicurezza;• protezione della proprietà del datore di lavoro; cessazione del rapporto di lavoro	
--	--	--	--	--	--	--

101	Assilea	4	13	56, co. 2, lett. a)	Evidenziamo, inoltre il disallineamento tra quanto previsto nel comma 2 e quanto riportato nell'allegato 3 al documento di consultazione, in merito all'elenco riportante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. Non è chiaro se tale elenco debba essere soltanto pubblicato nei locali dell'intermediario e sul sito internet o debba essere consegnato/trasmesso al contraente anche prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione	Proposta accolta. L'allegato è stato allineato al testo del regolamento
102	Assilea	4	13	56, co. 2, lett. c)	Con specifico riferimento all'introduzione per gli intermediari dell'obbligo di rendere disponibile nei propri locali e sul sito internet l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E del RUI e di tenere mantenuto tale elenco mensilmente (art.56, comma 2, lett. c), evidenziamo che tale adempimento comporta un onere insostenibile per le banche e gli intermediari finanziari senza che da tale onerosissimo adempimento il cliente tragga vantaggi ulteriori e significative considerato che lo stesso può reperire tali informazioni in quanto già pubbliche e consultabili nell'ambito del RUI.	Proposta accolta.
103	Leonelli Silvio - Agente	4	13	56, co. 2, lett. c)	Mancano gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario non iscritti nella sezione E	Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti
104	ANAPA	4	13	art. 56, co. 3	Secondo l'attuale formulazione della norma, l'intermediario deve rendere disponibile per il pubblico nei propri locali gli elenchi di cui al comma 2, lettere a), b) c) e d), aggiornati almeno una volta al mese. Pertanto, in assenza di modifiche agli elenchi sopra menzionati, l'intermediario deve esporre il medesimo documento riportante, quale unica variazione apportata, la nuova data di emissione del documento stesso per ottemperare all'aggiornamento mensile. Si chiede di sostituire il comma 3 con la seguente formulazione: "Gli elenchi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono aggiornati in caso di variazioni."	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.

105	Associazione SHARE	4	13	art. 56, co. 3	prevedere che l'aggiornamento venga fatto "almeno una volta al mese in caso di variazioni delle informazioni contenute nei documenti" .	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
106	Associazione SHARE	4	13	56, co. 4	Trasmettono mediate canali di comunicazione digitali o cartacei e conservano che la comunicazione è stata effettuata	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
107	Assilea	4	13	56, co. 4, c	Ci sembra opportuno mettere in evidenza che la scelta effettuata dall'Autorità è solo apparentemente efficace per ridurre la mole di documentazione da consegnare alla clientela: infatti, la previsione di un ulteriore documento (Allegato 4-ter) da consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, implica l'aumento della documentazione da fornire alla clientela, con il rischio di provocare confusione in fase di vendita. In tale contesto, ci sembra opportuno chiedere all'Autorità di eliminare lo schema di Allegato 4-ter, suggerendo di poter inserire le informazioni ivi previste nell'Allegato 3, in quanto anche le regole di comportamento previste per i distributori dalla vigente normativa possono considerarsi informazioni di natura "statica", che non cambiano per effetto della stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente.	Proposta non accolta. La riforma della documentazione informativa renderà più efficienti e snelli i relativi adempimenti.
108	ANAPA	4	13	art. 56, co. 5, a	Si propone, di voler integrare la frase, così modificandola "a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. E' in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali".	Proposta accolta.
109	AIBA	4	13	56, co. 5, d	Si suggerisce di integrare la frase con la congiunzione "se" ad inizio frase.	Proposta accolta.

110	Studio Legale Floreani	4	13	56	Si chiede di precisare se il nuovo articolo 56, commi 1, 2, 3 e 8, Reg. IVASS 40/2018, è applicabile anche in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.	Proposta accolta. Le modifiche apportate al testo del Provvedimento post pubblica consultazione hanno chiarito l'applicabilità delle disposizioni anche ai prodotti IBIPs.
111	Associazione SHARE	4	13	56, co. 5, d	integrare la frase con "se" ad inizio riga	Proposta accolta.
112	ACB	4	14	57	La disposizione in oggetto prevede che, in caso di collaborazione orizzontale, l'informativa sulla natura delle remunerazioni debba essere riferita alla remunerazione percepita dall'intermediario "preponente". Si ritiene che simile disposizione non sia del tutto chiara e che non sia funzionale nelle fattispecie ove la collaborazione avviene in modo reciproco tra intermediari della medesima Sezione, infatti in tali ipotesi appare alquanto difficile individuare un "preponente" in senso tecnico. Si suggerisce pertanto di prevedere che, in caso di collaborazione orizzontale - anche plurima - tra intermediari di prima fascia, la dichiarazione sulla remunerazione debba riguardare la natura della remunerazione di tutti gli intermediari coinvolti nella filiera distributiva.	Proposta accolta. L'articolo 57, comma 1, è stato conseguentemente modificato.
113	AIBA	4	14	57	Non si condivide la sostituzione del termine proponente con il termine "preponente". Quest'ultimo termine, infatti, ha un'accezione giuridica ben precisa evocando il contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del codice civile in forza del quale una parte detta preponente affida ad un'altra parte (agente) l'incarico di promuovere stabilmente per suo conto la conclusione di contratti in un determinato territorio, presupponendo l'esistenza di un rapporto di tipo verticale che non si attaglia ai rapporti di collaborazione tra intermediari di natura orizzontale, sottoscritti ai sensi dell'art. 22. Ne consegue che la modifica proposta risulta fuorviante, trattandosi di due istituti non sovrapponibili. La modifica, peraltro, potrebbe far intendere che l'intermediario che entra in contatto con il cliente	Proposta parzialmente accolta. L'articolo 57, comma 1, è stato modificato prevedendo che in caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa prevista dalla disposizione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

					debba fornire l'informativa sulla natura della remunerazione del collocatore, ancorchè il cliente abbia interesse a conoscere la natura delle remunerazioni dell'intermediario con cui interloquisce. In conclusione, poichè il termine preponente non appare nè corretto nè opportuno, si suggerisce di mantenere l'attuale formulazione per la quale il termine proponente deve essere inteso come colui che avendo rapporti col cliente propone il contratto assicurativo e lo informa circa la natura della propria remunerazione. Tanto più che le informazioni relative ai costi dell'intermediazione riconosciute al collocatore sono riportate nel DIP aggiuntivo.	
114	Leonelli Silvio - Agente	4	14	57	L'intermediario proponente che mantiene il contatto con il Contraente non è mai in grado di conoscere le provvigioni dell'intermediario proponente / emittente, ma conosce le proprie, derivanti dall'accordo di collaborazione orizzontale, considerato anche il comma 6 dell'art. 56, per il quale gli obblighi di informativa ricadono sull'intermediario proponente.	Al fine di rendere un'informativa completa al contraente e tenuto conto di quanto ora previsto dall'articolo 42 del Regolamento, la disposizione è stata modificata prevedendo che l'informativa sia complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
115	Studio Legale Floreani	4	14	57	Si chiede conferma che per "intermediario proponente" debba intendersi l'intermediario in rapporto diretto con l'impresa di assicurazione in caso di collaborazione orizzontale.	Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.

116	ANIA	4	15	58	<p>Il comma 4-bis dell'art. 58, al secondo capoverso, contiene una specifica sui prodotti d'investimento assicurativo che sarebbe più corretto replicare nel capo II-bis ad essi dedicato e, in particolare, negli artt. 68-decies, comma 1, e 68-undecies, comma 1, in sostituzione del richiamo dell'art. 58, comma 4-bis. In coerenza con le osservazioni e proposte sul documento di consultazione n. 1/2019 (POG), si chiede altresì di modificare la previsione in parola eliminando le parole "d'investimento assicurativo", nel presupposto che sia consentito alle imprese di poter collocare anche i prodotti non-IBIPs al di fuori del mercato di riferimento, purché non nel target market negativo e previa verifica della coerenza del prodotto con le esigenze del cliente (o della sua adeguatezza, se collocato in regime di consulenza).</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Con riferimento alla vendita fuori target si rimanda agli esiti del Regolamento POG.</p>
117	ACB	4	15	58	<p>La disposizione di cui al nuovo art.58, 4bis impone all'intermediario di dichiarare positivamente per iscritto - e con controfirma del contraente - che il contratto è coerente ai bisogni del cliente.</p> <p>Si rammenta che, secondo la IDD e la normativa interna di implementazione della stessa Direttiva, la formalità di accompagnare la distribuzione del prodotto assicurativo con una dichiarazione scritta - attestante le ragioni per le quali il medesimo prodotto soddisfa al meglio le esigenze e le richieste del cliente - è prevista solo nelle ipotesi di vendita con consulenza, mentre non è prevista nelle ipotesi di vendita senza consulenza.</p> <p>La disposizione in commento finirebbe per vanificare la differenza tra queste due diverse modalità di distribuzione assicurativa.</p> <p>Inoltre, la modifica proposta nel documento in consultazione rappresenta un'aggravamento burocratico non necessario e destinato ad ostacolare la distribuzione a distanza o tramite mezzi telematici, dal momento che l'opzione mediante point & click su di un portale o sito web non è ancora equiparata alla sottoscrizione di un documento.</p> <p>Si propone pertanto di eliminare la disposizione in commento.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. In un'ottica di semplificazione degli adempimenti si è ritenuto di accogliere la richiesta di eliminare sia la sottoscrizione da parte del contraente e del distributore, sia l'indicazione dei motivi per cui il prodotto assicurativo risulta coerente con le richieste ed esigenze del contraente.</p>

118	AIBA	4	15	58	<p>1. Premesso che l'art. 58 del Regolamento 40 afferma un principio generale secondo cui i distributori hanno l'obbligo di proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del cliente, non si condivide il correttivo proposto ossia l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo. In particolare, la proposta di abrogazione dei commi 5 e 6 conduce ad una sostanziale revisione delle regole di comportamento in materia di analisi di coerenza di tutti i contratti assicurativi per i quali viene impedita la distribuzione di qualsiasi garanzia assicurativa in caso di rifiuto totale o parziale di risposte da parte del cliente in fase di analisi dei bisogni. Se in linea di principio si può condividere tale presupposto in ambito di garanzie complesse e potenzialmente onerose per il cliente, che a nostro giudizio si identificano nei prodotti IBIP's, si osserva che il rifiuto da parte del cliente di fornire le informazioni necessarie a definire correttamente il rischio o la scelta di sottoscrivere conforme solo in parte alle proprie esigenze, rientrano nella sfera di autonomia e discrezionalità del cliente sulla quale l'intervento dell'Autorità appare eccessivo e sproporzionato. Inoltre, nei rami danni, per definizione un rischio è comunque trasferito all'impresa di assicurazione essendo sancita, altrimenti, la nullità del contratto. Fermo restando che un intermediario non può che proporre un contratto coerente, sarà il cliente, opportunamente informato delle caratteristiche del prodotto e dei relativi costi, a fare una scelta consapevole sull'opportunità o meno di sottoscriverlo. E' possibile infatti che, in talune occasioni, il cliente decida di sottoscrivere un contratto assicurativo sulla base di mere valutazioni economiche nonostante sia consapevole che il prodotto acquistato sia conforme solo in parte alle sue esigenze assicurative a causa di possibili limitazioni delle coperture sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Una dichiarazione di coerenza, a seguito della verifica delle richieste ed esigenze del cliente, rischia di rappresentare un onere burocratico che non aumenta la tutela dell'assicurato e rischia di confondersi con la eventuale raccomandazione personalizzata in caso di</p>	<p>Proposte non accolte. I commi 5 e 6 dell'articolo 58 sono stati eliminati in quanto sono stati rilevati casi vendita di prodotti assicurativi non corrispondenti o palesemente in contrasto con le richieste ed esigenze del cliente. Si sottolinea, inoltre, che le nuove disposizioni emanate in attuazione della IDD hanno introdotto regole finalizzate a dare centralità alle esigenze del contraente. Sulla dichiarazione di cui al comma 4 bis, si fa riferimento a commenti precedenti.</p>
-----	------	---	----	----	---	---

				<p>consulenza. 1. Pertanto, si ritiene necessario mantenere i commi 5 e 6 dell'art. 58 poichè l'eccesso di tutela potrebbe avere ripercussioni negative in termini di accessibilità al sistema assicurativo.</p> <p>2. Sulla scorta di quanto sopra, si chiede di eliminare la dichiarazione di conformità di cui al comma 4 bis, che non tiene conto della libertà di autodeterminazione dell'assicurato che sia stato opportunamente informato sul ventaglio delle coperture a sua disposizione. Solo qualora in seguito alla pubblica consultazione il comma 4 bis dovesse essere confermato, si chiede di inserire nello stesso, la possibilità di avvalersi di mezzi elettronici per l'invio della dichiarazione di conformità in argomento, con ciò esonerando il cliente dall'obbligo di sottoscrizione che si intende assolto con l'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contraente stesso. L'onere della sottoscrizione, già presente nel caso di vendita con consulenza e rilascio di raccomandazione personalizzata, non risponde alle esigenze del Cliente (persona fisica o giuridica) in quanto subordina a un suo ulteriore adempimento la finalizzazione del processo di distribuzione del prodotto assicurativo, tenuto anche conto della scarsa diffusione della firma digitale.</p> <p>3. In subordine, solo qualora le proposte suesposte non dovessero essere accolte, si potrebbe condividere l'ipotesi di eliminazione dei commi 5 e 6 dell'art. 58 consentendo in luogo di una dichiarazione di coerenza (pleonastica e oltretutto fuorviante nel caso di raccomandazione personalizzata in applicazione dell' art. 119 bis commi 3 e 4) un'altra e diversa dichiarazione esclusivamente nei casi residuali di verifica di incoerenza suffragata da esplicita motivazione.</p>	
--	--	--	--	--	--

119	ANIA	4	15	58	<p>Lo Schema di Regolamento introduce il nuovo comma 4-bis all'art. 58. Al primo periodo, la disposizione appare eccessivamente onerosa per i prodotti assicurativi vita di puro rischio e per i prodotti assicurativi danni, e difficilmente compatibile per i canali digitali on-line e i prodotti assicurativi di nuova generazione (c.d. instant insurance). Non se ne comprende la ratio, visto che l'intermediario, in caso di collocamento di un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze del cliente, rimane comunque responsabile, ed identificabile per l'eventuale applicazione di misure sanzionatorie. A ben vedere, l'attuale assetto regolamentare è già sufficientemente attento a evitare comportamenti opportunistici o in conflitto di interessi da parte del distributore. In tal senso si fa rinvio all'art. 55, comma 3, lett. a), del Reg. 40/2018 per cui: "in ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti: a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse".</p> <p>Ove la scelta sia quella di mantenere questa nuova impostazione, francamente non oggetto di alcuna delega specifica a stravolgere l'attuale assetto operativo di mercato, non è chiara la ragione di una dichiarazione a doppia firma distributore/contraente. Questa impostazione, oltre a creare sensibili criticità nei modelli distributivi che richiedono una certa celerità di negoziazione (es. coperture per la RC vendute in abbinamento agli skypass nei centri di risalita), sembra poco proporzionata alla natura iper standardizzata di alcune soluzioni assicurative (tanto più ove la soluzione assicurativa sia pensata per vivere in abbinamento con determinati beni e servizi). Se la distribuzione del prodotto può, infatti, avvenire solo in caso di coerenza tra soluzione assicurativa e rischi e bisogni del contraente, è chiaro che l'avvenuta stipula presuppone il giudizio favorevole di coerenza da parte del distributore stesso. Non si vede, quindi, perché imporre a questo punto di ratificare</p>	<p>Proposte parzialmente accolte. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a commenti precedenti. Fatte salve le modifiche apportate al nuovo comma 4-bis dell'art. 58, si precisa che i distributori sono tenuti a valutare la coerenza con le esigenze e le richieste del contraente per tutti i prodotti assicurativi inclusi quelli per cui sussiste un obbligo a contrarre (v. anche risoluzione ad altri commenti).</p>
-----	------	---	----	----	--	--

					<p>per iscritto ciò che sarebbe già implicito in ragione dell'avvenuta stipula.</p> <p>Resta, poi, un tema più generale legato alla possibilità che il cliente si rifiuti di fornire determinate informazioni o non abbia certezza della loro rispondenza al vero. In questo caso, il distributore dovrebbe rifiutarsi di distribuire il prodotto (con particolari complessità, per quel che si dirà, in tema di garanzie assistite dall'obbligo di contrarre). Inoltre, premesso che l'art. 20, par. 1, della direttiva IDD prevede che i distributori, prima della conclusione del contratto, specifichino le richieste ed esigenze del cliente sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso, e che i contratti proposti devono essere coerenti con le sue richieste ed esigenze, non risulta alcun obbligo di specificare le motivazioni affinché il prodotto risulti coerente con dette esigenze e richieste, né risulta un obbligo di doppia sottoscrizione di una qualsiasi dichiarazione. Si chiede quindi l'eliminazione del primo periodo del presente comma, con il contestuale ripristino degli attuali commi 5 e 6 della disposizione.</p> <p>Tutto quanto premesso, nella non creduta ipotesi che si volesse confermare il nuovo assetto, si chiede – per cominciare - conferma che il requisito della “sottoscrizione” del distributore possa considerarsi soddisfatto anche in assenza di firma autografa del distributore, in caso di collocamento a distanza con particolare riguardo all'“instant insurance”, essendo sufficiente una stampigliatura e la riferibilità della dichiarazione al distributore stesso o di poter utilizzare adeguate metodologie “contactless” (“flag” di apposite caselle, registrazioni, altri sistemi) per conseguire lo stesso risultato.</p> <p>Sempre con riferimento alla sottoscrizione, e sempre nella denegata ipotesi che la norma non fosse eliminata come da noi richiesto, si chiede un chiarimento sulla ratio della sottoscrizione del contraente, se essa cioè debba essere intesa come una mera presa d'atto del fatto che l'intermediario ha valutato il prodotto come adeguato, oppure – come noi riteniamo – quale autonoma dichiarazione del contraente che</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>conferma di aver compreso e condividere le ragioni della coerenza del prodotto rispetto alle sue esigenze; con esclusione di possibili futuri contenziosi in merito. Solo in questo senso, infatti, la sottoscrizione assumerebbe un significato proprio. Essendo altrimenti sufficiente la semplice consegna della dichiarazione da parte del distributore.</p> <p>La materia diviene, poi, particolarmente complessa nel caso in cui si tratti di polizze collettive (ex art. 66 del Reg. 40/2018). In quel caso, ove il distributore si valga dell'ausilio del contraente collettivo, diverrebbe pressoché impossibile lasciare una gestione "positiva" della valutazione di coerenza e della sua motivazione oltre che il rifiuto a consentire l'adesione in capo ad un soggetto diverso dal distributore stesso; salvo ridurre la motivazione di coerenza ad un mero standard valido e uguali per tutte le adesioni alla medesima polizza (così privandolo di ogni effettiva importanza e utilità).</p> <p>Da ultimo, non è chiaro come conciliare la nuova impostazione con l'attività di consulenza dell'art. 59 del Reg. 40/2018. Se il distributore è infatti tenuto a chiarire le ragioni del perché abbia distribuito quel determinato prodotto assicurativo al cliente, non è del tutto chiaro il limite di tale attività con la raccomandazione personalizzata di cui al successivo art. 59, comma 1, del Reg. 40/2018, tanto più in presenza di distributori agenti plurimandatari o broker di assicurazione.</p> <p>Sempre nella denegata ipotesi in cui fosse mantenuto il primo periodo - esclusivamente in relazione ai prodotti RCA - si chiede conferma se i distributori debbano procedere alla conclusione del contratto esclusivamente nel caso in cui il contratto proposto risulti coerente e in cui, pertanto, siano in grado di sottoscrivere la dichiarazione di coerenza del contratto r.c. auto rispetto alle esigenze e alle richieste dell'assicurando.</p> <p>In relazione alla previsione di cui all'articolo 4 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018), comma 15, lett. a), del Provvedimento, il quale prevede che: "All'articolo 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) sono apportate le seguenti modifiche:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis, si chiede di confermare se, in linea con il principio di proporzionalità sancito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 e dalla Direttiva 2016/97 (IDD), nelle ipotesi in cui l'attività di distribuzione abbia ad oggetto prodotti meno complessi e con un alto livello di informazioni pubblicamente disponibili, quali la Responsabilità Civile Auto e garanzie dirette al veicolo, l'obbligo di raccolta e conservazione di una “apposita dichiarazione sottoscritta dal distributore e dal contraente”, relativa alla coerenza del prodotto rispetto alle esigenze del contraente, si potrebbe considerare assolto mediante indicazione di tale coerenza, con carattere di particolare evidenza, sul preventivo trasmesso al contraente, il quale, accettando il preventivo, paleserebbe per facta concludentia il proprio assenso circa la coerenza dell'offerta assicurativa rispetto alle richieste ed esigenze assicurative rappresentate all'impresa , nonché, per i contratti promossi e stipulati tramite altre tecniche di comunicazione a distanza quali il telefono, mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche (vedasi art. 4, comma 18, del Provvedimento). In tal modo si intende anche evitare di incrementare gli oneri a carico del contraente in relazione al processo di emissione del contratto mediante richiesta a quest'ultimo di documentazione aggiuntiva, peraltro difficilmente gestibile nei rapporti a distanza, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza.</p> <p>Si chiede conferma della possibilità di poter utilizzare le suddette modalità, qualora la norma non fosse eliminata come pure da noi richiesto.</p>	
--	--	--	--	--	--

120	Assicurazioni Ciccacci	4	15	58	<p>Specificare i motivi con cui si attesta che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze del cliente apre un ventaglio di ipotesi che va dal semplice "le informazioni assunte ci contengono di ritenere adeguata la polizza" per i prodotti più semplici, a una vera e propria relazione, anche di più pagine, per quello più complessi.</p>	<p>Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti</p>
-----	---------------------------	---	----	----	---	---

121	ALTROCONSUMO	4	15	58	<p>La sottoscrizione anche da parte del contraente della dichiarazione che il prodotto prodotto risponda alle sue richieste ed esigenze, potrebbe arrecare danno al contraente stesso nel caso il prodotto individuato dall'intermediario non sia rispondente alle caratteristiche necessarie. Infatti sottoscrivendo tale dichiarazione può essere pregiudicata qualsiasi futura contestazione nei confronti del distributore. Altroconsumo chiede che la dchiarazione sia sottoscritta solo dal distributore, che si assume l'onere di aver individuato il prodotto che corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione a commenti precedenti.</p>
-----	--------------	---	----	----	--	---

122	Assilea	4	15	58	<p>Con riferimento alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente il nuovo comma 4-bis impone indistintamente a tutti i distributori, in caso di coerenza del prodotto assicurativo alle richieste ed esigenze del contraente/assicurato, di specificare i motivi dell'adeguatezza in un'apposita dichiarazione sottoscritta dal distributore e dal contraente. Tale adempimento aggiuntivo risulta sovrabbondante e sproporzionato con riferimento all'ipotesi in cui il distributore sia una società di leasing che offre alla propria clientela coperture assicurative a protezione dei beni di sua proprietà concessi in locazione finanziaria. Le richieste e le esigenze di quest'ultimo, infatti, tendono a convergere con quelle del proprietario del bene che è la stessa società di leasing che distribuisce il prodotto assicurativo, pertanto, in tali casi, la dichiarazione richiesta dal comma 4-bis risulterebbe privata della sua ratio dal momento che riporterebbe in ogni caso la medesima spiegazione delle ragioni dell'adeguatezza. in quanto le esigenze dell'assicurato convergono con quelle della società che concede in uso i beni e che offre coperture assicurative a protezione degli stessi.</p>	<p>Proposta accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti</p>
123	ASSOFIN	4	15	58	<p>Si osserva che, come effetto dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 58 del Reg. 40/2018, la vendita del prodotto assicurativo è possibile solo in caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza, condotta dal distributore, circa la rispondenza del prodotto stesso alle richieste ed esigenze del contraente. L'intermediario dunque, in caso di collocamento di prodotti assicurativi non adeguati, rimane responsabile ai fini della vigilanza e resta identificabile per l'eventuale irrogazione di misure sanzionatorie. Si fa anche presente che la richiamata valutazione viene effettuata dal distributore sulla base delle indicazioni fornite dall'impresa ai sensi del comma 3 dell'art. 58 e, anche per motivi di sicurezza dei processi, viene spesso implementata attraverso automatismi informatici. Di conseguenza, l'"apposita dichiarazione, sottoscritta dal distributore e dal contraente" che da un punto di vista sostanziale non potrebbe che dare conto dell'esito positivo della valutazione, poco o nulla aggiungerebbe alla consapevolezza</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti.</p>

					o informazione del cliente, andando piuttosto ad aumentare la già cospicua documentazione precontrattuale, a scapito della trasparenza complessiva e dell'intelligibilità della stessa. Né le necessarie sottoscrizioni da parte del distributore e del contraente - che, incidentalmente, mal si conciliano con alcune operatività come quelle che riguardano il collocamento a distanza delle polizze (ad esempio tramite canali digitali) - accrescerebbero in alcun modo le tutele dell'uno o dell'altro soggetto. D'altra parte, la "motivazione" di adeguatezza prevista dall'ipotetico comma 4-bis dell'art. 58 non potrebbe che essere standardizzata e fare riferimento alle risposte fornite dal contraente alle domande contenute nel questionario, risultando perciò del tutto pleonastica. Si propone quindi di rivedere la suddetta previsione, escludendo l'introduzione del comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 58, salvo limitarla ai soli prodotti di investimento assicurativi.	
124	CFO Solutions SCF Srl	4	15	58	Con riferimento all'obbligo di acquisire dal contraente tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al target market si evidenzia come tale obbligo, analogamente previsto dall'Allegato 4 ter al regolamento n. 40 (sezione I, punti d., e.) si riferisca, in quella sede, tanto al contraente quanto all'assicurato. Si suggerisce un opportuno coordinamento delle disposizioni.	Proposta accolta.
125	SNA	4	15	58 e 68 decies	Le disposizioni sono a parere di Sna parzialmente prive di base giuridica e si pongono in parte in contrasto in primo luogo con il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 che disciplina la stessa materia in quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, prevedendo per tale tipo di prodotti specifiche disposizioni sulla VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E DELL'ADEGUATEZZA (Capo III°), tra le quali - la dichiarazione di idoneità (art.14) prevedendo che "1. Quando viene fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono una	Proposte parzialmente accolte. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a commenti precedenti

				<p>dichiarazione al cliente (dichiarazione di idoneità) che include:</p> <p>a) uno schema della consulenza fornita;</p> <p>b) le informazioni sul perché dell'idoneità della raccomandazione fornita al cliente, in particolare il modo in cui soddisfa: i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; ii) la situazione finanziaria del cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite; iii) le conoscenze e l'esperienza del cliente".</p> <p>Va ricordato che il predetto Regolamento Delegato è, per sua natura, direttamente applicabile negli Stati Membri, dai quali non può essere derogato, né integrato.</p> <p>La dichiarazione di idoneità di cui all' art.14 del Regolamento Delegato è prevista a due condizioni:</p> <p>che venga fornita una consulenza sull'idoneità di un prodotto, che si tratti di un prodotto di investimento assicurativo. Ne consegue che solo l'art. 68 decies comma 2 della bozza di Regolamento oggetto di consultazione, che sostanzialmente richiama la disposizione dell'art. 14 del Regolamento Delegato, può ritenersi coerente con il contenuto di quest'ultimo. Le altre disposizioni oggetto di consultazione si pongono invece in contrasto con il Regolamento in quanto: l'art. 58 comma 4 bis prevede un obbligo di rilascio della dichiarazione di idoneità da parte del distributore assicurativo anche in caso di prodotti diversi dai prodotti d'investimento assicurativi;</p> <p>sia l'art. 58 comma 4 bis che l'art. 68 decies comma 1 prevedono il rilascio della dichiarazione di idoneità anche qualora non sia prestata una attività di consulenza ai sensi dell'art. 30 della IDD (applicabile anch'esso solo ai prodotti di investimento assicurativo);</p> <p>entrambe le disposizioni in esame prevedono inoltre la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal distributore, anche dal contraente, non prevista da alcuna norma del Regolamento Delegato e che risulta potenzialmente pregiudizievole e limitativo dell'esercizio dei diritti del contraente in caso di prodotto inadeguato.</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Si ritiene che l'introduzione di tale dichiarazione possa comportare -paradossalmente- una fonte, non auspicata, di possibile contenzioso con il cliente, che potrebbe peraltro rifiutare la sottoscrizione del documento. In merito non si comprende se tale sottoscrizione avvenga a titolo di mera "presa d'atto" o piuttosto di adesione al contenuto della stessa. Va inoltre segnalato che l'art. 68 decies comma 1 omette di precisare che la dichiarazione vada rilasciata prima della conclusione del contratto, anche se il richiamo all'art.58 comma 4 bis dovrebbe implicitamente valere anche per l'antecedenza della dichiarazione rispetto a detta conclusione (in caso contrario, la disposizione risulterebbe ancor più in contrasto con l'art. 14 del Regolamento).</p> <p>Per i motivi che precedono chiediamo l'abrogazione dell'articolo, evidenziando che sono stati inoltre ampiamente sottovalutati, in sede VIR (criticità da gestire) , i notevoli maggiori oneri per i soggetti vigilati.</p>	
126	Leonelli Silvio - Agente	4	15	58	<p>Riteniamo eccessivo dover indicare anche i motivi per cui l'intermediario ritiene che il prodotto risponda alle richieste ed esigenze del cliente.</p>	Proposta accolta. Si fa rinvio alla risoluzione a commenti precedenti
127	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	15	58	<p>Con riferimento alla disposizione in commento si osserva che la normativa in materia di Product Oversight and Governance introdotta dall'art. 25 della Direttiva IDD, attuata tramite il Regolamento Delegato UE 2017/2358 e, a livello nazionale dall'art. 30-decies del CAP, consiste, essenzialmente, nell'adozione di politiche, presidi e procedure che regolano l'ideazione, il controllo e il monitoraggio del prodotto.</p> <p>Si tratta, pertanto, di requisiti normativi che riguardano l'attività interna delle imprese di assicurazione e nei rapporti con i distributori, con i quali sono strutturati appositi flussi informativi per accertare l'effettiva coerenza del target individuato rispetto alle richieste ed esigenze del cliente.</p> <p>In questo contesto, la previsione di una apposita dichiarazione da far sottoscrivere al cliente circa la propria appartenenza al target market individuato, comporterebbe una eccessiva attribuzione di responsabilità in capo al distributore, non</p>	Proposta non accolta. Si fa rinvio alla risoluzione a commenti precedenti

					previsto dalla vigente normativa in materia di POG, considerato che sarebbe già di per sé sufficiente l'informativa resa al cliente (di cui attesta l'effettiva ricezione, ai sensi delle vigenti disposizioni) contenuta nel KID e nei DIP aggiuntivi, sul mercato di riferimento del prodotto. Si suggerisce pertanto di eliminare la disposizione in commento.	
128	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	15	58, lett. b)	Rispetto alla lettera b) del comma in esame dello Schema di Provvedimento, pur comprendendo la finalità per la quale si è inteso di eliminare la possibilità di distribuire prodotti assicurativi in caso di rifiuto a fornire le informazioni o di non coerenza del prodotto rispetto alle richieste ed esigenze del cliente, sembrerebbe tale modifica eccessiva rispetto alla distribuzione di prodotti rami danni o vita non-IBIPs. In particolare, tale impostazione risulterebbe una compressione dell'autonomia negoziale del cliente che, pur non volendo fornire le informazioni, ovvero volendo sottoscrivere un contratto assicurativo anche in caso di non coerenza, non potrebbe procedere alla stipula del contratto medesimo. Si propone, pertanto, di reintrodurre i commi 5 e 6 del Regolamento 40/2018 quantomeno con riferimento ai prodotti assicurativi non-IBIPs, il che supererebbe altresì la criticità, segnalata dall'Autorità nell'AIR, concernente il possibile disallineamento rispetto alle opzioni regolamentari adottate per la distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti iscritti in sezione D del RUI.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti
129	Studio Legale Associato DLA Piper	4	15	58	Si propone di mantenere gli attuali commi 5 e 6. Non consentire la vendita del prodotto (non assicurativo finanziario) in caso di rifiuto di fornire le informazioni richieste o non coerenti con le esigenze del contraente non appare coerente con la possibilità di vendita che, nelle medesime condizioni sussiste in ambito di prodotti di investimento assicurativo.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti.
130	Studio Legale Hogan Lovells	4	15	58	1. La scelta di codesto Istituto di abrogare i commi 5 e 6 dell'art. 58 del Regolamento IVASS 40/2018 e introdurre un divieto per il distributore di vendere un prodotto considerato non rispondente alle richieste e alle esigenze del contraente, appare eccessivamente onerosa per i distributori, i quali saranno	1. Proposta non accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti.

					<p>chiamati a svolgere un'analisi significativamente più approfondita rispetto alla disciplina attualmente in vigore.</p> <p>Tale approccio sembra non tener conto del principio di proporzionalità, espressamente richiamato dalla IDD in materia di valutazione delle richieste ed esigenze del cliente, poiché applica tout court – i.e. senza tener conto né della natura e del tipo del prodotto distribuito né che l'offerta del prodotto sia stata sollecitata o meno - il divieto di commercializzazione di un prodotto che non risponde alle esigenze e alle richieste del contraente.</p> <p>2. Non è chiaro infine il riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi nel secondo capoverso della lettera a) del comma oggetto di analisi, poiché, da una parte, il primo capoverso sembra riferirsi a tutti i prodotti assicurativi, dall'altra, manca un espresso richiamo all'articolo 58 nell'articolo 68-bis, rubricato "distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi" che delimita la normativa applicabile alla distribuzione di tali prodotti.</p>	<p>2. Il testo della disposizione in commento è stato modificato a seguito degli esiti della pubblica consultazione.</p>
131	Studio Legale Norton Rose	4	15	58	<p>1. Si osserva che l'art. 119-ter CAP comma 2 e la corrispondente disposizione della Direttiva 2016/97 si riferiscono la necessità che il prodotto sia "coerente con le richieste ed esigenze" unicamente ai "contratti proposti" e non anche a quelli richiesti dal cliente, così esprimendo la scelta del legislatore di limitare a questa ipotesi la tutela rafforzata del cliente. Si comprende pertanto che la cancellazione dei commi 5 e 6 dell'art. 58 del Regolamento 40 non faccia venir meno la considerazione di cui sopra in merito all'applicazione ai soli prodotti "proposti" (e non richiesti). Del resto: (a) l'allegato 4 ter continua a far riferimento, al punto d) della sezione I, all'obbligo soltanto con riferimento ai prodotti proposti (mentre la lettera f) inizia con il "se"); e b) l'art. 58 inizia con la locuzione iniziale "Qualora i distributori...", sicché si configura ancora la possibilità che il prodotto venduto non sia adeguato c) la tutela rafforzata del cliente di cui si discorre alla relazione IVASS ri</p>	<p>1. L'interpretazione non è corretta. In ogni caso non possono essere collocati prodotti non coerenti con le esigenze e richieste del contraente.</p>

					<p>riferisce alle specifiche informazioni ora richieste a carico del distributore.</p> <p>2. Quanto alla necessità di raccogliere una sottoscrizione da parte del contraente della dichiarazione contenente i motivi per i quali il prodotto è coerente ad esigenze e richieste, si suggerisce che vi sia l'onere di richiedere ma non di raccogliere la sottoscrizione (similmente a quanto già si ammette in caso di vendita a distanza), potendo provare anche altrimenti di aver fornito tale informazione.</p> <p>Sul modello di quanto indicato da altre autorità (es. handbook FCA), si suggerisce che venga specificata la possibilità che tali motivi possano essere indicati in maniera standardizzata, seppur con riferimento alle specifiche caratteristiche del prodotto rilevante (d'altronde la tailorizzazione delle motivazioni rispetto al singolo contraente, comporterebbe di fatto una raccomandazione personalizzata).</p>	<p>2. Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti.</p>
132	Studio Legale Norton Rose	4	15	58	<p>Si suggerisce che, in riferimento alla vendita a distanza, si preveda la comunicazione delle informazioni date dal contraente e fornite dall'impresa, secondo quanto previste dal Regolamento 34/2010.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il regolamento 34/2010, ad eccezione dell'art. 13, è stato abrogato dal Regolamento 40/2018 a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Si è provveduto ad introdurre gli opportuni riferimenti alle norme del Regolamento in materia di vendita a distanza.</p>
133	Studio Legale Taurini-Hazan	4	15	58	<p>La disposizione introduce il nuovo comma 4-bis dell'art. 58 che, al secondo capoverso, contiene una specifica sui prodotti d'investimento assicurativo che sarebbe più corretto fosse inserita nel capo II-bis ad essi dedicato e, in particolare, all'art. 68-decies ad integrazione del richiamo dell'art. 58, comma 4-bis.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il secondo capoverso del comma 4-bis è stato eliminato. Si fa rinvio agli esiti della pubblica consultazione del Regolamento POG.</p>

134	UNIPOL	4	15	58	<p>L'IVASS ha rivisitato l'attuale schema di vendita ponendo l'attenzione sul momento della valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, prevedendo ora, nel nuovo co. 4-bis) introdotto nell'art. 58 del reg. 40/2018, la consegna di una dichiarazione, sottoscritta da contraente e distributore, in cui quest'ultimo attesti che il prodotto assicurativo venduto risponde alle esigenze e richieste del contraente specificandone i motivi.</p> <p>Si intende poi introdurre il divieto assoluto (tramite l'eliminazione dei commi 5 e 6 dell'art. 58 in commento) di vendita di prodotti non rispondenti alle richieste ed esigenze del cliente oppure di vendita effettuata nel caso in cui il cliente non renda al distributore le informazioni richieste.</p> <p>Riguardo alla modifica introdotta si osserva che, stante la necessità che qualsiasi contratto proposto debba essere coerente con le richieste ed esigenze del cliente (art. 119- ter, comma 2, CAP), e che quindi non sia possibile vendere un prodotto non coerente, non si ravvede nella normativa nazionale o europea alcun onere di rendere una dichiarazione motivata e controfirmata di coerenza che, ad avviso della scrivente, costituirebbe un non trascurabile aggravio operativo – in ragione della complessa implementazione informatica, non realizzabile nei tempi di entrata in vigore ipotizzati – peraltro scarsamente idoneo a prevenire ed evitare possibili comportamenti distorsivi da parte degli intermediari e quindi a raggiungere l'obiettivo di tutela del contraente.</p> <p>La nuova formulazione proposta, inoltre, mal si concilia con l'obbligo a contrarre vigente per talune fattispecie contrattuali come la r.c. auto. Per tali fattispecie occorre considerare che la norma primaria (art. 119- ter, comma 2, CAP) impedisce, se del caso, la proposizione di contratti non rispondenti alle richieste ed esigenze del cliente, circostanza che non può però pregiudicare la possibilità di vendita nel contesto delle assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni comunque richieste ad iniziativa del cliente.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si fa rinvio allea risoluzioni di cui a commenti precedenti.</p> <p>Relativamente all'osservazione secondo cui la nuova formulazione dell'art. 58 mal si concilia con l'obbligo a contrarre vigente per talune fattispecie contrattuali come la r.c. auto e alla connessa affermazione secondo cui per tali fattispecie la norma primaria (art. 119- ter, comma 2, CAP) impedisce, se del caso, la proposizione di contratti non rispondenti alle richieste ed esigenze del cliente, circostanza che non può però pregiudicare la possibilità di vendita nel contesto delle assicurazioni obbligatorie o di contratti richiesti dal cliente di propria iniziativa, si fa presente che tale interpretazione non è condivisibile.</p> <p>Il contratto assicurativo deve essere sempre rispondente alle esigenze e alle richieste del contraente come rilevato anche nel commento. L'obbligo a contrarre non costituisce motivo di deroga a tale principio generale.</p>
-----	--------	---	----	----	--	---

					<p>Come ulteriore problematica di tipo collaterale, si segnala che la novità in commento potrebbe determinare un notevole aumento dei costi per la r.c. professionale degli intermediari (considerato l'obbligo di assicurazione).</p> <p>Si chiede pertanto di mantenere il contesto normativo di riferimento invariato e di eliminare il co. 15 dell'art. 4 del doc. di consultazione n. 2/2019.</p> <p>In subordine si chiede di eliminare l'obbligo di motivazione del riscontro positivo della valutazione, aggravio non soppesato in sede di Verifica di Impatto Regolamentare, che nulla pare aggiungere all'evidenza insita già nella coerenza tra le informazioni richieste e le risposte fornite dal cliente stesso. Nella pratica distributiva appare infatti di estrema difficoltà rendere una motivazione della coerenza del prodotto venduto, in quanto la coerenza è in re ipsa nella vendita.</p>	
135	Studio Legale Taurini-Hazan	4	15	58	<p>Pur prospettando di mantenere le vigenti regole in tema di valutazione di coerenza ex art. 58 Reg. 40/2018, ove si volesse limitare la proposizione di vendita ai soli prodotti ritenuti coerenti, si ritiene che la dichiarazione di coerenza che si vorrebbe sottoscritta da contraente e distributore debba ritenersi implicita in ipotesi di avvenuta distribuzione del prodotto. Infatti, se possono essere venduti solo prodotti coerenti è chiaro che in ipotesi di avvenuta vendita starà al distributore di giustificare a fini probatori di essersi attrezzato per porre in essere quella valutazione positiva che ha poi portato alla vendita; senza che questo debba divenire un gravame standardizzato che rischia in alcuni casi di appesantire ingiustificatamente alcune importanti fenomenologie distributive, tra cui in primis il fenomeno della <i>instant insurance</i>. In sostanza, sarà opportuno che il distributore si premuri in tal senso nella sua discrezionalità operativa - imprenditoriale al fine di tenere traccia dell'aver raccolto le informazioni essenziali che hanno condotto al giudizio di coerenza. In termini più generali non sarebbe comunque nè chiaro nè semplice comprendere il limite della valutazione positiva di coerenza, con indicazione delle</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a commenti precedenti.</p>

					motivazioni, rispetto alla consulenza "di primo livello" di cui all'art. 59, co. 1 Reg. 40/2018 che si traduce in una raccomandazione personalizza.		
136	Studio Floreani	Legale	4	15	58	Al fine di allineare il comma 1 e il comma 4-bis dell'art. 58, si suggerisce di sostituire le parole "risponda alle" con le parole "sia coerente con le" nel testo del comma 4-bis.	Proposta accolta.
137	Studio Floreani	Legale	4	15	58	<p>Il nuovo art. 58, comma 4-bis, prevede una distinzione di disciplina tra IBIPs e prodotti assicurativi diversi da quelli d'investimento, quanto alla possibilità di distribuzione al di fuori del target market individuato dal produttore.</p> <p>Al fine di allineare la disciplina nazionale con il Reg. Ue 2017/2358 e con gli orientamenti espressi dall'EIOPA che vi hanno condotto, si suggerisce di prevedere la possibilità di distribuzione al di fuori del mercato di riferimento con riguardo a qualsiasi tipo di prodotto assicurativo, purché su base eccezionale, in coerenza con le richieste e le esigenze del cliente, fermi restando gli obblighi di indagine e documentazione inerenti a queste ultime.</p> <p>L'EIOPA ha avuto infatti modo di osservare: "insurance distributor may distribute, on an exceptional basis, insurance products to a customer, who does not belong to the identified target market, provided that the insurance distributor can prove that the respective insurance product meets the demands and needs of the individual customer, and, in the case of insurance based investment products, is appropriate or suitable for the customer" (EIOPA-17/049, p. 10).</p> <p>Con riguardo al nuovo articolo 58, comma 4-bis, si suggerisce pertanto l'eliminazione delle parole "d'investimento assicurativo"</p>	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio agli esiti della pubblica consultazione del documento in tema di POG.
138	Studio Norton Rose	Legale	4	15	58	Ferma restando l'applicabilità del nuovo capo II ai soli prodotti non IBIPs, si osserva che andrebbe eliminato il riferimento al "prodotto d'investimento assicurativo" di cui al secondo periodo del comma 4 bis in questione.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio agli esiti della pubblica consultazione del documento in tema di POG.

139	ABI	4	15	58	<p>1. rileviamo che il nuovo art. 58, comma 4-bis, contiene un richiamo ai prodotti di investimento assicurativi che in questa sede appare inconferente, posto che il nuovo art. 68-bis in tema di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi svolta da intermediari diversi dalle banche non richiama il sopra citato art. 58. A maggior ragione, l'art. 4, comma 12, ridenomina la rubrica del Capo II del Titolo II, Parte III del Reg. 40/18 (in cui sarebbe inserito il nuovo art. 58, comma 4-bis) "Regole di comportamento per la distribuzione di prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi".</p> <p>2. Ciò detto, chiediamo inoltre chiarimenti in ordine al significato della parte della previsione che impone al distributore di dare evidenza in un'apposita dichiarazione, tra l'altro, dei motivi per cui il prodotto proposto è adatto alle esigenze e richieste del contraente: in particolare, chiediamo ragguagli circa il coordinamento tra l'onere qui descritto e quelli contenuti all'art. 59 del Regolamento n. 40, ai sensi del quale, nelle sole fattispecie di vendita con consulenza, il distributore, "...fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58..", fornisce al cliente "...una raccomandazione personalizzata... contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente..";</p> <p>3. in analogia a quanto indicato nel documento di risposta alla consultazione Consob, evidenziamo che a nostro avviso la doppia sottoscrizione ivi prevista – da parte di distributore e contraente - si pone come un aggravio operativo sia lato cliente (aumentando il numero di firme da apporre) sia lato intermediario-distributore (anche in considerazione della possibilità di effettuare la distribuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza ovvero tramite consulenti abilitati all'offerta fuori sede i quali non hanno di norma il potere di firma in nome e per conto dell'intermediario per il quale operano), che non appare bilanciato da benefici particolarmente apprezzabili. Ciò in quanto tale proposta di modifica ci sembra vada letta</p>	<p>Proposte accolte. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a commenti precedenti..</p>
-----	-----	---	----	----	---	--

					<p>unitamente a quella di cui all'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018, la quale prevede l'abrogazione dei commi 5 e 6 (che di fatto consentono la vendita del prodotto anche in caso di sua non corrispondenza alle richieste ed esigenze del cliente nonché nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di fornire le informazioni in questione), con la conseguenza che il combinato disposto delle due modifiche comporterebbe (comporterà) che il prodotto sottoscritto sia sempre coerente con le richieste ed esigenze del cliente stesso.</p> <p>Pertanto, ferma la dichiarazione che dovrà essere rilasciata al cliente per dargli atto della predetta coerenza e spiegargliene i motivi – dichiarazione che sarà naturalmente prodotta su carta intestata del distributore - non si ravvede il valore aggiunto della duplice sottoscrizione. Infatti, anche senza tale sottoscrizione il documento manterrebbe la sua natura informativa, relativa a contenuti positivi di coerenza (e privo quindi di qualsivoglia controindicazione da rappresentare al cliente e sulla quale richiamare in particolare la sua attenzione, o rispetto alla quale acquisire apposita manleva). Inoltre tale duplice sottoscrizione non é richiesta dalla IDD, né nell'ambito dei considerando né nell'articolato normativo.</p>	
140	Associazione SHARE	4	15	58	<p>Specificare i motivi con cui si attesta che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze del cliente apre un ventaglio di ipotesi che va dal semplice "le informazioni assunte ci contentono di ritenere adeguata la polizza" per i prodotti più semplici, a una vera e propria relazione, anche di più pagine, per quello più complessi.</p>	Proposta accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti.
141	Associazione SHARE	4	15	58	<p>Prevedere che la dichiarazione di conformità sia sottoscritta dal distributore e dal contraente solo in caso di consegna, mentre in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica non serva raccogliere la firma del contraente essendo già stato assolto l'obbligo con l'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contraente stesso. Ciò anche in ragione di quanto previsto dall'art. 56 comma 8 sull'adempimento degli obblighi informativi.</p>	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui di cui a commenti precedenti.

142	Studio Floreani	Legale	4	15	58	Si chiede di chiarire se l'eliminazione dei commi 5 e 6 dell'art. 58 debba essere interpretata nel senso della sussistenza di un divieto assoluto di distribuzione di prodotti per cui il distributore non abbia accertato o non possa accertare la coerenza con le richieste e le esigenze del contraente.	Ai sensi dell'art. 119-ter del CAP qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste ed esigenze assicurative del contraente. La normativa non prevede deroghe a tale principio.
143	ANAPA		4	15	58	Poiché il Cliente sottoscrive già i documenti necessari a consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di valutare se il prodotto proposto è adeguato e appropriato si ritiene ridondante la richiesta di sottoscrizione della dichiarazione di rispondenza ai bisogni e alle richieste del contraente. Si propone l'abrogazione del comma 4-bis.	Proposta accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti. Con riferimento alla sottoscrizione, Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti
144	Studio Taurini-Hazan	Legale	4	15	58	Si chiede conferma che anche in ambito RCA i distributori debbano procedere alla conclusione del contratto esclusivamente nel caso in cui il contratto proposto risulti coerente, nonostante la prevista abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 mal si concili con l'obbligo a contrarre di cui all'art. 132 del Codice.	Il contratto assicurativo deve essere sempre rispondente alle esigenze e alle richieste del contraente come rilevato anche nel commento. L'obbligo a contrarre non costituisce motivo di deroga a tale principio generale. Tuttavia, trattandosi di una copertura obbligatoria, il prodotto base rc auto risponde sempre ai bisogni assicurativi del cliente.

145	ANIA	4	16	59-bis	<p>1. Si chiede di chiarire il perimetro applicativo della fattispecie in esame, in riferimento alle due fattispecie già contemplate rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'art. 120 quinquies del CAP. Si segnala che la formulazione adottata nella Relazione di presentazione, in riferimento all'articolo 59-bis, differisce da quella del medesimo articolo nel Provvedimento in consultazione, in cui alle parole "prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio accessorio..." vengono aggiunte le parole "... o principale ...".</p> <p>L'articolo 59-bis, rinviando all'art. 120-quinquies, comma 3 del CAP, richiama indirettamente l'esenzione prevista per i prodotti assicurativi accessori ad un contratto di credito immobiliare ai consumatori. Ciò posto, sembrerebbe che l'articolo in commento sia quindi applicabile ai prodotti assicurativi accessori ad un contratto di credito ai non consumatori. Se così fosse, per situazioni analoghe (assicurazioni accessorie a contratti di credito) si avrebbe un trattamento differenziato a seconda che il cliente sia o meno un consumatore e, paradossalmente, un trattamento migliorativo per il cliente non consumatore. Si auspicano chiarimenti al riguardo.</p> <p>2. Si chiede di confermare la possibilità di inserire nel DIP aggiuntivo le informazioni supplementari previste dal comma 1 dell'articolo 59 bis sulla falsariga di quanto stabilito all'art. 68-ter comma 6 e in caso affermativo riformulare la norma in commento inserendo tale previsione modificando in modo opportuno lo schema di DIP Aggiuntivo</p> <p>.Il nuovo art. 59-bis risulta di difficile comprensione anche in virtù di una incoerenza tra quanto indicato alla lettera a) – tutti i costi rilevanti - e lettera b) – i prezzi e costi - dello stesso articolo, che rendono complesso per il distributore individuare la regola da seguire al fine di adempiere agli obblighi normativi. Si chiedono chiarimenti al riguardo.</p> <p>3. Con riferimento al nuovo art. 59-bis, comma 1 lett. a), si chiede di specificare nel dettaglio cosa si intenda per "costi</p>	<p>1. Si rinvia al nuovo testo dell'art. 59-bis che chiarisce l'ambito di applicazione della disposizione.</p> <p>2. Proposta accolta. Il contenuto dell'informativa aggiuntiva è stato semplificato. Al fine di consentire al cliente di optare tra acquisto separato o meno, il distributore deve fornire – anche mediante l'uso del DIP - le informazioni relative ai costi e oneri aggregati e separati relativi all'intero pacchetto e alle diverse componenti.</p> <p>3. L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il comma relativo è stato eliminato. La normativa non impone, in ogni caso, se i costi debbano essere indicati in valore assoluto o percentuale.</p>
-----	------	---	----	--------	---	--

					<p>rilevanti".</p>	
--	--	--	--	--	--------------------	--

Il "costo rilevante" deve intendersi in valore assoluto o come percentuale del premio complessivo di polizza? Occorre trovare un equilibrio tra i due metodi (assoluto e percentuale) per evitare situazioni dove possa aumentare la "confusione" del cliente.

146	ASSOFIN	4	16	59 bis	<p>1. Si richiede di fornire chiarimenti in primo luogo sull'ambito di applicazione del nuovo art. 59-bis del Reg. 40/2018. Non risulta infatti chiara la nozione di "pacchetto" di cui alle lettere a, b e c: dato che al primo comma si parla di prodotti assicurativi proposti "insieme" ad un prodotto "accessorio o principale", essendo quindi da escludersi che rilevi la mera contestualità dell'offerta, occorre chiarire quale legame debba sussistere tra i vari prodotti affinché l'uno possa essere ritenuto "accessorio" o "principale" rispetto all'altro.</p> <p>2. Si richiede anche di chiarire le differenze tra gli adempimenti richiesti alla lettera a) e quelli richiesti dalla lettera b), dato che in entrambi i casi pare essenzialmente richiesto di indicare il dettaglio dei costi dei vari componenti considerati singolarmente e quelli legati all'acquisto congiunto.</p> <p>3. Infine si richiedono chiarimenti sulla portata della previsione di cui alla lettera c) in merito alle "caratteristiche e ai rischi non legate ai prezzi - se esistenti": con particolare riferimento ai prodotti assicurativi di scarsa complessità (ad esempio prodotti ramo danni o CPI) non si comprende quali ulteriori caratteristiche o rischi potrebbero essere evidenziati in questa sede; pertanto si richiede di definire con maggiore precisione l'ambito di applicazione di questa previsione, eventualmente riferendola ai soli prodotti di investimento assicurativi.</p>	Il testo della disposizione in commento è stato modificato Si fa rinvio alle risoluzioni a commenti precedenti.
147	ACB	4	16	59 bis	<p>Si evidenzia la scarsa chiarezza e la difficoltà di applicazione delle previsioni di cui alle lett. a) e c) del nuovo art. 59-bis. La lettera a) infatti impone di evidenziare tutti i costi rilevanti conosciuti o stimati associati all'acquisto del pacchetto, ma non si comprende se ciò implichi il dovere di rivelare i costi interni di elaborazione e gestione del prodotto; il che sarebbe inutile, disfunzionale e non in linea con il principio, affermato anche nella Direttiva sulle clausole contrattuali abusive, secondo il quale il professionista è libero nella determinazione del prezzo della propria prestazione</p>	Il testo della disposizione in commento è stato modificato Si fa rinvio alle risoluzioni a commenti precedenti.

					<p>Quanto alla lettera c) non è facilmente comprensibile a cosa si alluda con l'espressione "le caratteristiche e ai rischi non legate ai prezzi".</p> <p>Si propone quindi di eliminare le disposizioni di cui alle citate lettere a) e c) lasciando solo l'informativa legata ai prezzi dei componenti del pacchetto.</p>	
148	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	16	59 bis	<p>Con riferimento alla vendita abbinata e, in particolare, alla distribuzione di polizze assicurative connesse a mutui o finanziamenti, si chiede di precisare che, in caso di vendita con consulenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento 40/2018, la consulenza possa riguardare il pacchetto nel suo complesso, specie nei casi in cui la polizza assicurativa sia condizione necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.</p> <p>In senso analogo, benché riferito a prodotti assicurativi di natura differente, il commento di Consob all'art. 135 quater, secondo cui, in caso di vendita abbinata, le verifiche di coerenza e la consulenza offerta si riferiscono "all'intero pacchetto" raccomandato.</p>	Proposta accolta.
149	Studio Legale Associato DLA Piper	4	16	59 bis	<p>Si suggerisce di esemplificare cosa debba intendersi per "informazioni chiave" relative alle caratteristiche e ai rischi non legate ai prezzi - se esistenti - di ciascun prodotto componente e del pacchetto [..]" e si prega di chiarire se le informazioni cc.dd. chiave della componente assicurativa del prodotto oggetto di vendita abbinata siano quelle contenute nel DIP e nel DIP Aggiuntivo o se si tratti di ulteriori informazioni.</p>	Il testo della disposizione in commento è stato modificato Si fa rinvio alle risoluzioni a commenti precedenti.
150	Studio Legale Norton Rose	4	16	59 bis	<p>Rispetto al neo introdotto art. 59 bis del Regolamento 40, si osserva che andrebbe eliminato "o principale" dal secondo rigo, sia perché la relazione fa riferimento solo al prodotto assicurativo venduto in abbinamento a contratto o servizio accessorio (e non anche principale), sia perché al rigo successivo si escludono i contratti di cui all'art. 120 quinquies comma 3 del Codice</p>	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui ai commenti precedenti.

151	Studio Legale Taurini-Hazan	4	16	59 bis	<p>1. Si chiede all'Istituto di confermare che l'informativa richiesta dal nuovo art. 59bis, così come declinata alle lettere a), b) e c) del Documento in pubblica consultazione, consista nell'obbligo del distributore di indicare il prezzo del bene o del servizio e quello della polizza se acquistati separatamente. Diversamente il prezzo complessivo dell'intero pacchetto nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto abbinato.</p> <p>2. Con particolare riferimento al co. 1, lett. a) si chiede un chiarimento in merito al sintagma "tutti i costi.... conosciuti associati all'acquisto del pacchetto" per comprendere se con questi s'intendano eventuali maggiori oneri di natura amministrativa legati all'acquisto del prodotto pacchettizzato.</p> <p>3. In termini più generali, si richiede di conoscere se la disposizione sulla vendita abbinata e i relativi divieti dell'art. 120 quinquies CAP trovino applicazione solo nell'ipotesi in cui il pacchetto sia proposto da un distributore assicurativo iscritto al registro e non invece da un produttore o prestatore di servizi che non operi quale distributore non percependo alcun compenso per la vendita abbinata delle componenti assicurative.</p>	<p>1. e 2 Il testo della disposizione in commento è stato modificato. Si fa rinvio alle risoluzioni a commenti precedenti.</p> <p>3. L'osservazione non richiede modifiche al testo. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di distribuzione in modalità abbinata.</p>
152	UNIPOL	4	16	59 bis	<p>Viene introdotto l'articolo 59-bis al regolamento n. 40/2018 per regolare gli obblighi informativi su prezzi e costi in caso di vendita abbinata disciplinata dall'art. 120-quinquies del CAP. Si osserva che non c'è piena rispondenza con quanto previsto nella norma primaria di riferimento sopra richiamata. In questa infatti il prodotto assicurativo e il prodotto/servizio accessorio diverso da un'assicurazione devono essere proposti come "parte di un pacchetto o dello stesso accordo", mentre nella norma regolamentare tale riferimento non è più presente, definendo la vendita abbinata come la proposta di "prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio accessorio o principale, diverso da un'assicurazione e dai servizi e/o contratti di cui all'art. 120-quinquies, co. 3, CAP", estendendo in tal</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo è in linea con la direttiva e il CAP.</p>

					<p>modo l'operatività della norma oltre i casi e i limiti previsti dalla legge.</p> <p>Si chiede quindi di reinserire il concetto di “parte di un pacchetto o dello stesso accordo” e di eliminare i termini “principale” e “insieme”. Si richiede inoltre di chiarire il concetto di “costo rilevante” richiamato alla lettera a), nonché quello di “caratteristiche e i rischi non legate ai prezzi” richiamate al punto c). Si richiede inoltre di distinguere l'applicabilità dell'articolo 59-bis in base al tipo di prodotto venduto.</p>	
153	Assilea	4	16	59 bis	<p>Avendo presente che la finalità della norma è stata espressamente individuata nella necessità di uniformare la disciplina sulla vendita degli IBIPs con quella prevista per i prodotti finanziari ci sembra opportuno proporre che l'ambito di applicazione sia adeguatamente circoscritto solo a tale tipologia di prodotti.</p> <p>Inoltre, ove ciò non risultasse nelle intenzioni dell'Autorità risulta ulteriormente necessario evidenziare che nell'attuale formulazione della norma dal perimetro dell'articolo, che rinvia all'art. 120-quinquies, comma 3, sembrano escluse le polizze CPI collegate ai prestiti e le polizze CPI collegate ai finanziamenti per non consumatori. Ciò in quanto il predetto art. 120 quinquies rinvia ai contratti di credito di cui all'art. 120 quinquies, comma 1, del TUB (cioè il credito immobiliare ai consumatori).</p> <p>Pertanto, l'effetto potrebbe essere paradossale, perché il dettaglio di scomposizione dei costi richiesto dall'art. 59-bis sulla vendita abbinata dovrebbe avvenire per i non consumatori e non già per i consumatori. Si chiede, pertanto, all'Autorità di intervenire per razionalizzare la norma e fornire i quanto mai opportuni chiarimenti circa la sua applicazione.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. L'ambito di applicazione è stato modificato, si fa rinvio alle risoluzioni ai commenti precedenti.</p>

154	Martano Assicurazioni Srl	4	16	67, a	si suggerisce di specificare nel termine "per la durata del rapporto" che il riferimento è per i contratti vivi appare troppo oneroso e privo di qualsiasi tutela per il consumatore l'obbligo previsto, si suggerisce di mantenere l'obbligo di conservazione per gli attuali 5 anni.	Proposta non accolta. Si ritiene superflua l'indicazione posto che la norma si riferisce espressamente ai contratti in corso di durata.
155	Martano Assicurazioni Srl	4	17	67, b	si suggerisce di specificare che la norma si applica ai contratti vivi	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
156	AIBA	4	17	67	Con riferimento alla conservazione della documentazione si suggerisce di precisare che per durata del rapporto si intende quella del contratto intermediato. Se tale espressione si riferisce all'incarico, infatti, si arriverebbe ad una paradossale regola di conservazione della documentazione per nulla utile poiché uno dei valori dei portafogli gestiti da broker è la fidelizzazione della clientela. Tale conservazione sarebbe in definitiva stratificata nel tempo (ad esempio per un cliente in portafoglio da venti anni la documentazione di tutte le polizze sottoscritte nel tempo ormai inefficaci dovrebbe essere conservata per un termine di venticinque anni, tenuto conto della durata del rapporto di brokeraggio a cui si aggiungono ulteriori cinque anni quale termine minimo di conservazione).	Proposta non accolta. L'espressione "durata del rapporto" si riferisce alla durata del rapporto contrattuale o alla durata dell'incarico come meglio specificato nei successivi punti del comma in commento.
157	ANIA	4	17	67	1. Il comma in oggetto, al punto a., modifica la norma sulla conservazione della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Regolamento n. 40/2018, generando forte ambiguità nell'applicazione della norma in particolare in relazione all'utilizzo del termine "rapporto", in quanto non si comprende a quale rapporto esso si riferisca: quello verso la mandante o quello verso il cliente o, a seconda dei casi, a entrambi? Si richiede pertanto di precisare quali siano esattamente gli obblighi di conservazione – e i connessi "dies a quo" e "dies ad quem" – in relazione a ciascuna tipologia di documentazione (conferimenti incarichi, accordi, procure, contratti, proposte,	1. Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.

					formazione e aggiornamento professionale, elenco dei dipendenti e collaboratori, peraltro soggetto a continui aggiornamenti) oppure, in alternativa, mantenere la formulazione attualmente in vigore. 2. Il comma in questione, al punto c., introduce la lettera g-bis) al comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento 40, prevedendo l'obbligo di archiviazione della documentazione relativa agli adempimenti POG. Si interpreta che tale adempimento riguardi i soli intermediari produttori di fatto, come indicato all'articolo 30-decies del CAP. Si chiede conferma di ciò.	2. I distributori conservano la documentazione POG relativa ai propri obblighi.
158	Studio Legale Floreani	4	17	67	Si chiede di confermare che gli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 67, comma 1, lett. d) del Reg. IVASS 40/2018 cessano scaduti cinque anni dall'ottenimento della documentazione stessa da parte del distributore. Se così non fosse, si chiede di chiarire come deve eventualmente interpretarsi il concetto di "durata del rapporto" in relazione agli obblighi di conservazione di cui all'art. 67, comma 1, lett. d), citato, al fine di non dilatare eccessivamente i relativi termini.	Proposta non accolta. L'espressione "durata del rapporto" si riferisce alla durata del rapporto contrattuale o alla durata dell'incarico come meglio specificato nei successivi punti del comma in commento.
159	SNA	4	17	67	"I distributori conservano, per tutta la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni, la documentazione concernente..." Chiediamo di sostituire, ai fini di maggior chiarezza, il termine "rapporto" con il termine "contratto assicurativo".	Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
160	Associazione SHARE	4	17	67	tenuto conto delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione di cui al comma 4 di detto articolo, prevedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale possa essere archiviata dall'intermediario Broker anche su supporto durevole (semplice scansione del documento) senza utilizzare le tecniche di archiviazione sostitutiva dei documenti analogici.	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento.
161	UNIATA	4	17	67	Si chiede di modificare in "I distributori conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:";	Proposta accolta.

162	UNIATA76	4	17	67	<p>Nella versione originaria attualmente in vigore si prevede l'obbligo di conservazione della "prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell'articolo 66". Si chiede se si tratta di un alleggerimento degli adempimenti dell'intermediario che non è più tenuto a dimostrare che il contraente di una polizza collettiva abbia effettivamente consegnato la documentazione essendo sufficiente l'atto di impegno del contraente di effettuare la consegna agli aderenti della documentazione contrattuale e precontrattuale ai sensi dell'art. 66 comma 1 (ultimo periodo).</p>	<p>L'interpretazione non è corretta, trattandosi di refuso corretto nella versione definitiva del provvedimento.</p>
-----	----------	---	----	----	---	--

163	ABI	4	18	67 bis	<p>Gli adempimenti connessi alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche appaiono di difficile gestione/complessità, in quanto – nell’ampiezza della nuova disposizione – sembra doversi tracciare ogni ordinaria proposizione commerciale tra il gestore e il cliente, che viene effettuata nell’ambito del normale rapporto “consulenziale” tra il cliente e il distributore (es. semplice mail). Ciò comporterebbero la necessità di registrare qualunque conversazione telefonica con i clienti, non potendo conoscere a monte se la comunicazione possa essere o meno propedeutica all’effettiva conclusione del contratto, nonché profili di possibile violazione della normativa privacy e giuslavoristica.</p> <p>Si richiede pertanto di ponderare con attenzione tale proposta normativa, la quale comporta oneri di attuazione molto elevati in relazione all’enorme mole di dati da conservare.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.</p>
-----	-----	---	----	--------	--	--

164	ANIA	4	18	67 bis	<p>La disposizione in commento introduce l'art. 67-bis, che pone a carico dei distributori assicurativi un obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche nell'ambito delle quali i distributori promuovano o collochino contratti assicurativi, o anche solo effettuino comunicazioni commerciali. Tale obbligo non discende direttamente dalle previsioni della Direttiva 2016/97/UE, né dalle relative disposizioni europee di attuazione (ad eccezione dell'art. 19 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 per i soli prodotti IBIPS) e nazionali di recepimento e introduce un onere gravoso e sproporzionato rispetto alle esigenze di tutela della clientela.</p> <p>L'obbligo di conservazione delle registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche, "anche nel caso in cui esse non abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti", peraltro, potrebbe entrare in contrasto con la normativa sulla tutela dei dati personali (GDPR e legislazione nazionale). La determinazione delle finalità di ciascun trattamento incide sulle necessarie valutazioni da effettuare a priori per confermarne legittimità e adeguatezza, nonché per consentire l'attuazione dei relativi oneri di cancellazione. Preme in questa sede ricordare, infatti, che i principi applicabili al trattamento di dati personali impongono che gli stessi siano "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime"(principio della limitazione della finalità) e che essi siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati"(principio di minimizzazione dei dati).</p> <p>In aggiunta, si evidenziano le previsioni del Garante per la protezione dei dati personali con risvolti di natura giuslavoristica in tema di controllo a distanza dei lavoratori nei call center, che prevedono accordi specifici in materia con le sigle sindacali, nonché misure di tutela quali, ad esempio, l'alterazione della voce dell'operatore (c.d. morphing) e l'omissione dei dati riferiti alla presentazione dell'operatore (c.d. cutting). Infine, si rileva la asimmetria con quanto disposto all'articolo 67,</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.</p>
-----	------	---	----	--------	---	--

					<p>comma 1, lett. b), che prevede tra i documenti da conservare solo quelli relativi ai contratti conclusi.</p> <p>Tenuto conto di quanto precede, si richiede – anche in considerazione dell'assenza, allo stato, di una specifica analisi costi/benefici sulle conseguenze della norma proposta in consultazione – di limitarne l'operatività norma alla sola distribuzione di IBIPs e, comunque, di escludere dall'obbligo di registrazione le mere comunicazioni commerciali limitando l'obbligo stesso alla registrazione della sola fase in cui il contratto viene concluso. Si ritiene in ogni caso di particolare importanza acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>A prescindere dalle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la disposizione debba essere inserita all'interno del CAPO III, relativo alla promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza. Inoltre si ritiene opportuno inserire la definizione di "comunicazione elettronica", onde evitare dubi e incertezze interpretative. Si chiede di precisare che la tempistica di conservazione delle registrazioni è analoga a quella stabilita dall'art. 67.</p> <p>Si chiede di consentire che la registrazione delle comunicazioni che hanno condotto alla conclusione del contratto possa essere considerata probante dell'effettuazione di tutti gli adempimenti propedeutici alla conclusione del contratto stesso (es. valutazioni delle richieste ed esigenze del contraente, fornitura di una raccomandazione personalizzata), fermo restando il diritto di recesso/ripensamento da parte del cliente, in coerenza con quanto proposto sub comma 15.</p>	
165	Assicurazioni Ciccacci	4	18	67 bis	<p>E' una disciplina forse applicabile unicamente ai callcenter. Assolutamente non sostenibile dalle strutture degli intermediari delle sezioni A e B ed E del RUI che dovrebbero dotarsi di strutture tecnologiche tali che ogni device attraverso il quale si comunica con il cliente, per una proposizione commerciale, sia controllabile, tracciabile e predisposto a registrare ed archiviare</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.</p>

					su supporto durevole tali informazioni. Assolutamente non sostenibile.	
166	Associazione SHARE	4	18	67 bis	visti gli oneri posti in capi a tali distributori, chiediamo se tale norma riguarda i soli call center? In particolare le attività di distribuzione svolte sulla stessa polizza sono spesso svolte in maniera mista, sia tramite incontro con il cliente che con comunicazioni tramite email e telefono. Queste ultime costituiscono tecniche a distanza e soggiacciono agli obblighi di registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche?	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.
167	Associazione SHARE	4	18	67 bis	E' una disciplina forse applicabile unicamente ai callcenter. Assolutamente non sostenibile dalle strutture degli intermediari delle sezioni A e B ed E del RUI che dovrebbero dotarsi di strutture tecnologiche tali che ogni device attraverso il quale si comunica con il cliente, per una proposizione commerciale, sia controllabile, tracciabile e predisposto a registrare ed archiviare su supporto durevole tali informazioni. Assolutamente non sostenibile.	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.
168	Associazione SHARE	4	18	67 bis	Questa limitazione non è giustificata se l'infrastruttura tecnologica è in grado di trasferire la registrazione in formato digitale al fine della relativa memorizzazione sulla piattaforma dell'intermediario ai fini della conservazione	L'osservazione non determina modifiche al testo
169	Studio Legale Bird & Bird	4	18	67 bis	La disposizione in commento pone a carico dei distributori assicurativi un obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche nell'ambito delle quali i distributori promuovano o collochino contratti assicurativi, o anche solo effettui comunicazioni commerciali. Tale obbligo non sembra discendere direttamente dalle previsioni della Direttiva 2016/97/UE, né dalle relative disposizioni europee e nazionali di recepimento e attuazione e, rispetto ad altri plessi normativi, sembra introdurre un onere gravoso e sproporzionato rispetto alle esigenze di tutela della clientela. Invero, nel settore finanziario, la previsione di tale obbligo e gli	Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.

					<p>oneri organizzativi ed economici da esso derivanti per gli intermediari possono probabilmente giustificarsi in considerazione della necessità, per le Autorità competenti di disporre delle informazioni necessarie (innanzitutto) per il monitoraggio di eventuali fenomeni di abuso di mercato e, secondariamente, per la verifica della correttezza delle condotte degli intermediari, in particolare nella gestione degli ordini aventi a oggetto strumenti finanziari. A tale ultimo riguardo, giova evidenziare che – in ragione dell'esistenza di accordi quadro per la prestazione di servizi esecutivi (collocamento e ricezione/trasmissione ordini) e della conseguente possibilità di effettuare operazioni dispositive mediante processi predefiniti che non prevedono particolari formalismi – il collegamento tra la comunicazione telefonica o elettronica e l'atto dispositivo vincolante che ne può conseguire è certamente più immediato di quanto si riscontri nel settore assicurativo, laddove il processo di stipula del contratto assume di necessità un maggiore formalismo, che si traduce (anche) nella necessità di adempiere di volta in volta a specifici obblighi informativi nei riguardi del potenziale cliente, prima che il medesimo possa assumere un obbligo vincolante.</p> <p>Per tali ragioni nel settore assicurativo la necessità di registrare le comunicazioni occorse con la clientela non sembra poter assumere analogo rilevanza e criticità, con l'effetto che gli (assai significativi) oneri organizzativi ed economici imposti ai distributori dall'introduzione di un generale obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche con i clienti non apparirebbero né proporzionati né giustificabili (viepiù considerato che i distributori devono comunque "tracciare" l'avvenuta consegna dell'informativa precontrattuale, ivi incluse eventuali raccomandazioni rese alla clientela).</p> <p>Occorre inoltre considerare che analoghi obblighi di registrazione (o verbalizzazione), secondo quanto disposto dalla norma in consultazione, non sarebbero comunque applicabili all'operatività posta in essere direttamente di</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>persona con i clienti, così creando uno squilibrio competitivo a svantaggio degli intermediari che operano anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>Tenuto conto di quanto precede, si richiede a codesta Spettabile Autorità – anche in considerazione dell'assenza, allo stato, di una specifica analisi costi/benefici sulle conseguenze della norma proposta in consultazione – di procedere all'eliminazione della disposizione in commento dal testo definitivo del regolamento.</p> <p>Laddove tale opzione non fosse considerata percorribile, si richiede di limitare l'operatività della norma alla sola distribuzione di IBIPs e, comunque, di escludere dall'obbligo di registrazione le mere comunicazioni commerciali.</p>	
170	ASSOFIN	4	18	67 bis	<p>Si chiede di chiarire l'ambito di applicazione del nuovo articolo 67 bis del Reg. 40/2018. Alla luce del fatto che gli obblighi di informativa cui al comma 3, propedeutici alla registrazione, sono rivolti ai "contraenti" e fanno riferimento a "comunicazioni telefoniche (...) che danno luogo o possono dar luogo alla conclusione di contratti assicurativi", si richiede di specificare anche al comma 1 che l'ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione è riferito da un punto di vista oggettivo alle sole comunicazioni che abbiano ad oggetto la conclusione di contratti assicurativi tramite tale tecnica di comunicazione a distanza, eliminando il riferimento soggettivo ai "distributori che promuovono o collocano contratti assicurativi o effettuano comunicazioni commerciali". Si ritiene infatti insostenibile dal punto di vista economico ed incongrua l'eventuale introduzione dell'obbligo di registrare tutte le fasi delle comunicazioni commerciali effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche per i profili di possibile violazione della normativa privacy e giuslavoristica, ritenendosi sufficiente rispetto agli obiettivi della norma registrare la fase di stipula del contratto/raccolta di adesione (c.d. Vocal Order): in questi casi la manifestazione di volontà del contraente opportunamente registrata sostituisce la sottoscrizione del contratto. Si richiede inoltre di eliminare la necessità di conservare (non è chiaro per</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III. È stato aggiunto anche il termine per la conservazione di cui all'art. 67, comma 1.</p>

					<p>quanto tempo) le registrazioni delle conversazioni che "non abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti", dal momento che, in assenza di collocamento, risulterebbero prive di qualsiasi funzione di tutela sia nei confronti del potenziale cliente (rimasto tale) che del distributore. In tali casi, si pensi ad esempio ad una telefonata ricevuta inbound dal distributore da parte di un c.d. 'prospect', il distributore potrebbe addirittura essere nell'impossibilità di conoscere le generalità del soggetto a cui associare la registrazione, non avendone censito l'anagrafica previo espletamento dei necessari adempimenti in materia di privacy.</p> <p>Si richiede infine di specificare l'eventuale termine di conservazione, dal momento che tali registrazioni non paiono riconducibili alla documentazione di cui all'art. 67.</p>	
171	Martano Assicurazioni Srl	4	18	67 bis	<p>Per limitare l'impatto economico della conservazione della documentazione dato che la non conclusione del contratto non comporta nessun rapporto giuridico/contrattuale con il consumatore si suggerisce di eliminare l'obbligo di conservazione della documentazione in caso di non conclusione del contratto.</p>	Proposta parzialmente accolta. L'obbligo è stato mantenuto per i soli prodotti IBIPs in coerenza con la normativa Consob.
172	SNA	4	18	67 bis	<p>Si tratta, secondo SNA, di disposizioni regolamentari prive di base giuridica, in contrasto con il CAP, art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza) e non pienamente rispettose del Codice del Consumo.</p> <p>Tale norma primaria non prevede alcuna forma di registrazione delle conversazioni telefoniche finalizzate alla conclusione del contratto, tanto meno la conservazione di quelle che non hanno portato ad alcuna stipula di polizze.</p> <p>Nè si può ritenere che la potestà regolatoria di Ivass - quella generica e quella di cui all'art. 121 comma 3 - si possa spingere sino a condizionare l'esercizio stesso di tale modalità, attraverso l'introduzione di un onere così stringente in particolare per intermediari di piccole\medie dimensioni (la maggioranza) e di scarsa utilità per la tutela del contrante.</p> <p>Infatti il sistema articolato dal CAP e dal Codice del Consumo in materia di conclusione di contratti a distanza (ivi compreso</p>	Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.

					<p>per via telefonica) prevede in ogni caso (a prescindere dalla richiesta del contraente) l'invio della documentazione contrattuale in formato cartaceo o su supporto durevole. La telefonata registrata non pare possa rispondere a tali requisiti. Si ricorda anche che l'art. 64 del Codice del Consumo attribuisce al consumatore facoltà di recesso dal contratto concluso a distanza.</p> <p>La Sezione IV-bis del Codice del Consumo (in materia di Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori) prevede all'art. 67 ter lett f) (definizioni) che per "supporto durevole" si intende "qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate".</p> <p>In particolare l'art. 67 undecies Codice del Consumo (Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari) prevede che:</p> <p>Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.</p> <p>Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.</p> <p>Pare evidente che le predette disposizioni, espressamente richiamate dall'art. 121 comma 3 del CAP, non prevedono alcuna ipotesi di registrazione telefonica delle telefonate in caso di vendita a distanza di contratti assicurativi, essendo sempre</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>ed in ogni caso previsto che la documentazione contrattuale sia inviata in formato cartaceo o su supporto durevole, non potendosi intendere per tale la registrazione vocale (a meno di non ritenere che tale registrazione debba essere poi inviata al contraente o addirittura trascritta su supporto cartaceo, con un onere organizzativo sproporzionato e non previsto dalle fonti primarie).</p> <p>Oltretutto, l'art. 67 decies del CdC (Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni) prevede che in caso di vendita a distanza di servizi finanziari, oltre alle informazioni sopra richiamate, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.</p> <p>Onde non pare ammissibile che una autorità di settore (quale l'IVASS) possa prevedere modalità di conclusione dei contratti che limitino i diritti dei consumatori previsti dal Codice del Consumo. Anche perché, in base all'art. 67 duodevices del CdC i diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili.</p> <p>In conclusione, anche l'art. 67 bis della proposta di Regolamento dovrà essere eliminato in quanto:</p> <p>non conferisce alcuna maggiore tutela al contraente, vista anche l'asserita inutilizzabilità delle registrazioni in sede giudiziale.</p> <p>prevede oneri a carico dei distributori ulteriori e non previsti dalla normativa primaria in materia di contratti a distanza (CAP), introduce una forma e modalità di conclusione del contratto a distanza non previsti dal Codice del Consumo, le cui disposizioni sono inderogabili a svantaggio del consumatore. Tale norma imporrebbe un onere assolutamente inedito, per quanto attiene la vendita dei prodotti assicurativi a distanza, che comporterebbe peraltro ingenti investimenti a carico degli intermediari, che dovrebbero utilizzare impianti di registrazione automatica e potenti sistemi di archiviazione di qualsiasi tipo di comunicazione telefonica.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Infine prevedere tecniche di registrazione vocale che siano gravose e particolarmente complesse, senza che ciò aggiunga alcuna concreta tutela ai diritti dell'assicurato, non appare coerente ai principi di proporzionalità fissati, su un piano generale, per l'intera attività regolamentare. Si chiede all'Istituto di specificare che detti obblighi troveranno applicazione esclusivamente nella normativa specifica della vendita a distanza	
173	Studio Legale Hogan Lovells	4	18	67 bis	In relazione al nuovo art. 67-bis ("Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche") comma 1: Si chiede di chiarire se l'obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche si applichi solo alle conversazioni e comunicazioni rivolte alla promozione e collocamento del prodotto assicurativo (anche se in sede di rinnovo), benché in concreto non abbiano condotto alla conclusione del contratto, ovvero anche alle conversazioni e comunicazioni effettuate per finalità di gestione del contratto in corso di esecuzione e per prestare assistenza al cliente in relazione all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge o dal contratto.	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III. La disposizione si applica solo in caso di promozione di contratti assicurativi
174	Studio Legale Legance	4	18	67 bis	Articolo 67-bis, comma 1 (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche): Si prega di valutare l'opportunità di eliminare la previsione relativa alla conservazione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche anche nel caso in cui esse non abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti stessi. In assenza di conclusione del contratto, tale obbligo appare sproporzionato e eccessivamente oneroso.	Proposta parzialmente accolta. Tale obbligo è rimasto solo per i prodotti IBIPs allo scopo di garantire allineamento con la normativa Consob.

175	Studio Legale Norton Rose	4	18	67 bis	Si propone di eliminare l'inciso "anche nel caso in cui esse non abbiano condotto all'effettiva conclusione del contratto" dal neo art. 67 bis comma 1. Tale onere risulterebbe difatti oltremodo oneroso per tutti gli operatori del mercato, con conseguente incremento dei costi a carico del sistema. Peraltro l'onere della prova di cui all'art. 67 vices semel del Codice del Consumo (trasposizione fedele della Direttiva 2002/65) non può che fa riferimento all'informativa nei confronti di consumatori che abbiano poi concluso un contratto, sicché la disposizione che l'Autorità intende introdurre risulterebbe contrario alle disposizioni delle norme primarie. Infine, la conservazione di dati relativi a contratti non conclusi appare non in linea con le disposizioni privacy di cui al GDPR. Preme in questa sede ricordare, infatti, che i principi applicabili al trattamento di dati personali impongono, che gli stessi siano "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime" e che il successivo trattamento sia "adeguato, pertinente e limitato al necessario rispetto alle finalità".	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti
177	Studio Legale Taurini-Hazan	4	18	67 bis	Si chiede all'Istituto la soppressione della norma per ragioni anche legate in termini più generali alla materia della privacy e della tutela giuslavoristica dei dipendenti degli attori della distribuzione. Infatti, la disposizione ha uno spettro di applicazione ben più ampio di quello che sarebbe ragionevole in termini finalistici e cioè registrare e avere prova della specifica manifestazione di consenso alla stipula o alla singola operazione contrattuale. In ogni caso, ove non venisse accolta la proposta, si chiede che l'articolo venga integrato per escludere la registrazione dell'intera conversazione ove il cliente non intenda essere registrato ma desideri, comunque, procedere all'acquisto della garanzia, limitando quindi la registrazione al diniego del consenso alla registrazione e alla manifestazione della specifica volontà di acquistare.	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III. Si fa rinvio a alle modifiche apportate all'art. 83 del regolamento n. 40/2018.
178	UNIPOL	4	18	67 bis	La richiesta conservazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti il collocamento dei contratti pone dei problemi in relazione al rispetto della	Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel C apo III.

				<p>normativa privacy e giuslavoristica, in quanto una massiva registrazione di telefonate ed e-mail difficilmente si concilia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il principio di minimizzazione dei dati e le consolidate prassi interpretative del Garante Privacy, che impongono di limitare al massimo l'utilizzo di pratiche "invasive", quali le registrazioni di dati personali, voci o di immagini, ai soli casi in cui il trattamento si renda strettamente necessario; - con il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, per cui ogni datore di lavoro dovrebbe previamente raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. <p>A ciò si aggiungerebbero imponenti oneri derivanti dalla necessità per tutta la rete distributiva, anche nelle realtà agenziali di ridotte dimensioni, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotarsi di apparecchiature costose per tutti i collaboratori che hanno contatti commerciali con la clientela; - far fronte agli oneri di archiviazione e conservazione delle registrazioni; - far fronte alle richieste di accesso di tutti gli interessati, cioè degli interlocutori (clienti o collaboratori) la cui conversazione è oggetto di registrazione telefonica o telematica. <p>Si ritiene che, allo scopo di tutelare la clientela, sia sufficiente quanto già previsto dall'art. 83 del regolamento n. 40 e si chiede quindi l'eliminazione dell'art. 67-bis.</p> <p>In subordine si chiede di limitare la registrazione alla modalità della promozione e del collocamento dei contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza (di cui agli artt. 69 e ss. del regolamento n. 40/2018), in cui sono maggiori le esigenze di tutela del cliente, eliminandole rispetto alla mera attività di promozione commerciale. Si chiede quindi l'eliminazione del termine "promuovono" di cui al primo comma e dell'inciso "anche nel caso in cui esse (ndr le comunicazioni) non abbiano condotto a un'effettiva conclusione dei contratti stessi".</p>	
--	--	--	--	--	--

179	ACB	4	18	67 bis	<p>La disposizione dell'art.67 bis impone agli intermediari l'obbligo di registrare e tenere traccia di tutte le conversazioni telefoniche con il cliente nel corso della distribuzione quando "<i>promuovono o collocano contratti assicurativi o effettuano comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza</i>". Simile imposizione è eccessiva e troppo invasiva, oltre a comportare investimenti non secondari per adeguare gli apparecchi telefonici degli intermediari.</p> <p>Si propone quindi l'eliminazione di questo articolo. In subordine, qualora il Regolatore abbia inteso circoscrivere l'ambito di un tale obbligo alla sola fattispecie di distribuzione mediante un sistema automatizzato di vendita a distanza, sarebbe opportuno precisare che l'obbligo di registrazione delle chiamate telefoniche è operante solo per le interlocuzioni telefoniche avvenute nell'ambito di tali sistemi di vendita automatizzata a distanza secondo la definizione di "contratto di assicurazione a distanza" riportata nell'abrogato Regolamento IVASS n.34, ossia "<i>nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal distributore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso</i>".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.</p>
180	AIBA	4	18	67 bis	<p>La collocazione di questa norma andrebbe integrata nelle forme di distribuzione a distanza e raccordata con l'art. 69 ("Le disposizioni del presente capo si applicano alla promozione e al collocamento effettuate interamente mediante tecniche a distanza"). Diversamente non si comprende la ragione per la quale una conversazione fisicamente intervenuta tra intermediario e cliente presso i locali dell'intermediario debba avere un trattamento diverso e meno invasivo di una conversazione telefonica o di una videochiamata; gli strumenti ora a disposizione per interagire con un cliente senza necessariamente avere una prossimità fisica si sono moltiplicate e semplificate, rendendo naturale realizzare un incontro vis a vis con l'utilizzo di strumenti ormai di uso comune quali smartphone o tablet per svolgere una o più fasi del</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.</p>

					<p>processo di promozione e conclusione di un contratto assicurativo. D'altra parte tutta la fase precontrattuale e contrattuale ha un tracciamento documentale analitico, rappresentato dalla numerosità di passaggi formali, scambi di documenti e compilazione di questionari, ovvero raccolta documentata di dati e informazioni che integrano eventuali contatti effettuati a distanza via telefono. Al di là di forme strutturalmente e integralmente basate su tecniche a distanza che eventualmente impiegano automi o piattaforme informatiche, dove la tracciatura delle conversazioni diventa rilevante, si ritiene la proposta avanzata iniqua, non coerente e particolarmente onerosa. Tali considerazioni sono confermate, del resto, dalla stessa relazione di presentazione al provvedimento in commento, laddove IVASS dichiara che la norma riguarda i distributori che promuovono o collocano contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione e distanza, e quindi correttamente restringendo la registrazione delle conversazioni al solo ambito della vendita a distanza. Nel testo proposto, la norma invece, è riferita ai distributori che promuovono o collocano contratti assicurativi o effettuano comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza, con ciò comprendendo di fatto tutti i distributori a prescindere dalla tecnica di vendita. La norma non può e non deve riguardare la distribuzione/intermediazione "tradizionale" nella quale il primo contatto con il cliente avviene vis a vis e la sua acquisizione, almeno per quanto concerne la Categoria, è fondata sul conferimento di un incarico e non sulla comunicazione commerciale.</p>	
181	UNIATA	4	18	67 bis	<p>Si propone la seguente modifica dell'art. 67-bis comma 1 1. I distributori che promuovono o collocano prodotti di investimento assicurativi o effettuano comunicazioni commerciali ad essi relative mediante tecniche di comunicazione a distanza conservano la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti tali contratti, anche nel caso in cui esse non abbiano</p>	<p>La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III. Si fa rinvio a alle modifiche apportate all'art. 83 del regolamento n. 40/2018.</p>

				<p>condotto all'effettiva conclusione dei contratti stessi.</p> <p>OSSERVAZIONI</p> <p>Si osserva che la registrazione di conversazioni telefoniche comporta l'adozione di sistemi e tecnologie non disponibili abitualmente presso gli intermediari che svolgono una normale attività di collocamento dei prodotti assicurativi, anche con tecniche di comunicazione a distanza, nell'ambito della propria clientela o nel contesto di una specifica convenzione.</p> <p>L'obbligo di registrazione, che trova giusta applicazione per i grandi call center e per gli operatori delle telecomunicazioni, penalizza l'attività degli intermediari che non hanno strutture adeguate.</p> <p>Esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La conversazione con un cliente che telefona all'intermediario per richiedere una polizza dovrà essere registrata soprattutto nel caso in cui la polizza non venga stipulata (se venisse stipulata potrebbe verificarsi che il cliente incontri l'intermediario e quindi verrebbe meno la qualificazione di vendita con tecniche di comunicazione a distanza). 2. L'intermediario deve registrare la conversazione preventivamente, perché non può sapere se il contenuto verterà sulla richiesta di informazioni per la futura stipula di una polizza. In alternativa, quando avrà contezza del contenuto della telefonata, dovrà chiedere al cliente di ricominciare il colloquio per registrarne il contenuto. <p>Si ritiene inoltre che, almeno, debbano essere escluse dall'obbligo di registrazione le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche relative ai prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento, oppure, in subordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative alla adesione a polizze collettive stipulate da un contraente nell'interesse degli aderenti; • rivolte ad una determinata categoria nell'ambito di una convenzione o di un accordo quadro sottoscritto tra l'intermediario e un datore di lavoro, una associazione etc. • in entrata su chiamata del cliente. 	
--	--	--	--	--	--

					<p>Si ritiene che tale adempimento possa avere un impatto negativo in tema di privacy venendo meno al principio di pertinenza e di limitazione previsto dall'art. 5 paragr. 1 lett. "c" del Reg. (UE) 2016/679.</p> <p>La registrazione di conversazioni telefoniche può comportare la conoscenza di dati personali "particolari" (ex art. 9 del Reg. 2016/679) e/o giudiziari (ex art. 10 del Reg. 2016/679). Il trattamento di dati particolari è consentito previo esplicito consenso dell'interessato (contraente/assicurato). I dati giudiziari non possono essere trattati (neanche con il consenso) se non "...sotto il controllo dell'autorità pubblica..." o previa apposita autorizzazione prevista per legge.</p> <p>L'obbligo di conservazione di tali informazioni nel rispetto delle prescrizioni in tema di privacy può comportare l'adeguamento delle infrastrutture in uso all'intermediario, che dovranno essere ampliate per consentire una adeguata capienza, e aumenta il rischio di data breach.</p>	
182	Assilea	4	18	67-bis	<p>Gli adempimenti connessi alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche producono un impatto operativo estremamente oneroso e, ancora una volta, sembrano essere previsti per uniformare la disciplina delle distribuzioni assicurativa con quella prevista per le imprese di investimento in relazione alla distribuzione di prodotti finanziari; per questa ragione, in prima battuta, si chiede all'Autorità di ridurre l'ambito di applicazione della norma ai soli prodotti IBIPs. Ove ciò non fosse possibile e/o compatibile con le intenzioni delle Autorità, si evidenzia che gli adempimenti appaiono di difficile gestione/complessità, in quanto – nell'ampiezza della nuova disposizione – sembra doversi tracciare ogni ordinaria proposizione commerciale tra il gestore e il cliente, che viene effettuata nell'ambito del normale rapporto "consulenziale" tra il cliente e il distributore (es. semplice mail); ciò comporterebbe la necessità di registrare qualunque conversazione telefonica con i clienti, non potendo conoscere a monte se la comunicazione possa essere o meno propedeutica all'effettiva conclusione del contratto, nonché profili di possibile violazione</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.</p>

					della normativa privacy e giuslavoristica rispetto ai quali si chiede di chiarire quali siano stati i profili di compatibilità fra le normative presen in considerazione dall'Autorità.	
183	FAIVET	4	18	67-bis	si chiede che la disposizione sia eliminata in quanto comporta gravosi oneri formali non giustifica tirispetto a polizze di valore medio modesto (ramo turismo) e vista la presenza di formalita' scritte qauli le informative dip che documentano ed esauriscono la funzione di granzia per il consumatore	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.
184	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	67 bis	Si propone di riformulare la previsione come segue: "I distributori comunicano ai contraenti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi".	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III.
185	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	67 bis	Si propone di sostituire la frase "anche nel caso in cui esse non abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti stessi" con "nel solo caso in cui esse abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti stessi", considerato l'inutile aggravio che la registrazione di conversazioni telefoniche o di comunicazioni elettroniche che non hanno condotto all'effettiva conclusione dei contratti ha per i distributori.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti.
176	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	19	68 bis	In considerazione del fatto che gli articoli 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) e 59 (Vendita con consulenza) si applicano razione materiae alla distribuzione di tutti i prodotti assicurativi, sembrerebbe opportuno inserire il relativo richiamo ai commi 1 e 2 dell'art. 68bis. In particolare, - Con riferimento all'art. 58, si richiama il considerando 7 del Regolamento Delegato 2017/2359 e il relativo commento 1638 di EIOPA, secondo cui l'adeguatezza e l'appropriatezza devono sempre essere valutate previa verifica, per ogni contratto assicurativo, delle richieste ed esigenze del Contraente (... the assessments of suitability and appropriateness are without prejudice to the obligation, for insurance intermediaries and insurance undertakings, to consider and specify, prior to the conclusion of any insurance contract, on the basis of information obtained from the customer, the demands and	La norma è stata eliminata ed integrata nel Capo III

					needs of that customer). - Il mancato richiamo all'art. 59 sembra peraltro non coerente con quanto previsto dall'Allegato 4bis, attualmente in pubblica consultazione, secondo cui "a. se [i Distributori, ed.] forniscono consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata indicando i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente e adeguato al cliente".	
186	Studio Legale Taurini-Hazan	4	19	68 bis	Si propone di includere tra gli articoli citati al comma 1 anche i seguenti articoli: 58, 59 e 66 del Reg. 40/2018.	Proposta accolta.
187	ANIA	4	19	68 bis	Con riferimento all'articolo 68-bis, comma 1, si richiede che tra gli articoli richiamati venga aggiunto anche l'art. 66.	Proposta accolta.
188	UNIPOL	4	19	68 ter, co. 6	<p>1. Il secondo periodo del comma in esame prevede che "Gli obblighi informativi di cui ai commi 1, lettera a), 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP AGGIUNTIVO IBIP se tali documenti contengono tutte le informazioni previste." Si osserva che KID e DIP AGGIUNTIVO IBIP hanno un contenuto standardizzato di per sé idoneo, secondo il regolatore, a consentire al contraente l'assunzione di decisioni di investimento informate e che comunque non è possibile per le Compagnie aggiungere ulteriori voci informative. Si chiede quindi di eliminare l'inciso sopra sottolineato.</p> <p>2. Si chiede inoltre l'eliminazione dal co. 6 del riferimento al co. 1, lett. a) – ovvero il richiamo al modello dell'allegato 4 bis - in quanto (i) le informazioni complessivamente previste da detto modello non possono trovare spazio nel KID e DIP AGGIUNTIVO IBIP che hanno contenuto standardizzato per prodotto e non per distributore e (ii) costituisce un richiamo incrociato che, se anche riferito alle sole lett. h) ed i) della Sezione II e lett. c) della Sezione III, Parte I, nonché lett. e) ed f) della Sezione I, Parte II dell'Allegato 4 bis, crea inutile confusione.</p> <p>3. Si chiede inoltre di riferirsi al Set Informativo invece che al KID e DIP AGGIUNTIVO IBIP, in quanto alcune delle</p>	<p>1. Proposta non accolta. L'informativa è prevista dal Cap a carico del distributore, tuttavia in accoglimento di istanza di semplificazione e razionalizzazione si consente – come previsto dal documento in consultazione – l'utilizzo del DIP, ferma restando la responsabilità del distributrice.</p> <p>2. Proposta accolta. Il testo è conseguentemente modificato.</p> <p>3. Proposta non accolta. Al fine di consentire al cliente di ricevere informazioni chiare e sintetiche, il distributore può far riferimento solo al KID e al DIP</p>

					informazioni possono essere maggiormente dettagliate nei Regolamenti dei Fondi interni e/o delle Gestioni separate, parte integrante delle Condizioni contrattuali.	
189	ANIA	4	19	68 ter	<p>1. Con riferimento all'art. 68-ter, comma 1, si chiede di adottare la stessa terminologia utilizzata nel comma 4 dell'art. 56, salvo ovviamente gli opportuni adattamenti (ad esempio, allegato 4-bis anziché 4).</p> <p>2. Si chiede di sostituire, nel comma in commento nonché nei commi 1 e 2, la parola "contraente" con la parola "cliente", giacché la disposizione disciplina l'informazione precontrattuale (vedi anche la nostra osservazione sulla relativa definizione, sub. art. 4, comma 1, lett. b, dello schema di provvedimento).</p> <p>3. Con riferimento all'art. 68-ter comma 6, si chiede per coerenza che quanto ivi previsto sia applicabile anche ai prodotti diversi dai prodotti di investimento assicurativi (v. osservazione sub. art. 4, comma 13).</p> <p>4. Nell'articolo 68-ter, comma 7, si fa rinvio solo ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 56. Si ritiene necessario citare l'intero art. 56, ad eccezione del comma 4, il cui contenuto è già ripreso dal comma 1 dell'art. 68-ter, e del comma 6, il cui contenuto è già ripreso dal comma 8 dello stesso art. 68-ter.</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>2. Proposta non accolta in quanto non accolta analoga proposta relativa alle definizioni.</p> <p>3. Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui ai commenti precedenti.</p> <p>4. Proposta accolta. Il riferimento all'art. 56 è stato introdotto nell'art. 62-bis.</p>
190	UNIPOL	4	19	68 ter, co. 7	Si segnala un probabile refuso in quanto al posto del comma 4 sembrerebbe corretto il riferimento al co. 1 dell'art. 56.	Proposta accolta.

191	PwC TLS Avvocati & Commercialisti	4	19	68 bis	<p>Si chiede di riconsiderare il divieto per i distributori di assumere contestualmente la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva, che il nuovo articolo 68-bis, Regolamento 40/2018 come modificato, prevede in relazione alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.</p> <p>Peraltro, ove venisse confermato quanto proposto, si creerebbe un disallineamento tra gli intermediari distributori soggetti alle due discipline, in ragione di quanto previsto da Consob nel Documento per la consultazione, 23 Settembre 2019, all'articolo 135-vicies quater, comma 3, Regolamento Intermediari come modificato, il quale non vieta a priori ma rimette in capo agli intermediari la responsabilità di valutare se la contestuale qualifica di beneficiario/vincolatario e distributore possa incidere negativamente sull'interesse del contraente. Al riguardo, si chiede pertanto allineamento alla disciplina posta in consultazione da Consob.</p> <p>Inoltre, si osserva che la valutazione a carico dell'intermediario potrebbe ulteriormente essere basata, anziché sui canoni della contestualità dell'operazione contrattuale e della situazione finanziaria, sulla valutazione, a cura dell'intermediario, delle richieste ed esigenze del contraente. In tal modo, dunque, contestualità e situazione finanziaria diverrebbero due parametri non esclusivi della valutazione, così ampliata di ulteriori elementi, per far fronte all'interesse effettivo del cliente. Si chiede, infine, di riconsiderare nelle opportune sedi una modifica dell'articolo 55, comma 4, al fine di recepire il nuovo approccio normativo anche con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi diversi da IBIPs.</p>	<p>Proposta non accolta. Si fa riferimento alle conclusioni emerse nell'AIR definitivo che inducono a mantenere il divieto sebbene permanga una differenza normativa rispetto al Regolamento intermediari Consob.</p>
-----	-----------------------------------	---	----	--------	--	--

192	Studio Legale Bird & Bird	4	19	68 ter	Avuto riguardo alla consegna del KID e del DIP Aggiuntivo IBIP in caso di "prodotti che prevedono più linee di investimento", si chiede di confermare che, nell'ipotesi in cui il prodotto concretamente prescelto dal cliente preveda una combinazione delle diverse linee di investimento disponibili, l'obbligo di "fornire le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta" può essere adempiuto dal distributore mediante la consegna al cliente del DIP Aggiuntivo IBIP e del KID relativo a ciascuna delle linee di investimento effettivamente selezionate nell'ambito della combinazione.	Si conferma l'interpretazione proposta, nei limiti di quanto previsto dalla norma.
193	ACB	4	19	68 ter	Coerentemente con la proposta di eliminazione del comma 1, dell'art. 56, e con la proposta di far confluire le informazioni di cui all'Allegato 3 in consultazione nell'Allegato 4-bis, si propone di modificare la lett. a) dell'art. 68-ter comma 1 del Regolamento come segue: "Copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato 4-bis che contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato 3, notizie sul modello di distribuzione adottato, sulla natura delle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e la consulenza fornita al contraente".	Proposta non accolta. V. commenti precedenti in relazione al contenuto degli allegati.
194	ANAPA	4	19	art. 68 ter co. 2	Si suggerisce di sostituire il termine "conformate" con "consapevoli". In materia negoziale infatti la tutela del consumatore e del cliente in generale discende dal livello di consapevolezza dell'operazione che, certamente discende da un adeguato processo di informazione ma che non dipende solo da esso.	Proposta non accolta. L'obbligo di consegna dell'informativa precontrattuale è stato disposto con l'auspicio di rendere informato il contraente. La consapevolezza è auspicabile che possa conseguire dall'acquisizione delle informazioni rese.

195	Studio Associato Piper	Legale DLA	4	19	68 ter, co. 3 e 6	In considerazione del fatto che la presentazione delle informazioni nel KID e nel DIP Aggiuntivo IBIP risponde a modelli che non possono essere derogati dalle imprese e dai maunfacturer de facto, appare non realistico che gli obblighi informativi di cui ai commi 1, lettera a), 2,3, 4 e 5 possano essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP Aggiuntivo IBIP, specie con riferimento alla descrizione del rischio di insolvenza dell'emittente dei sottostanti o alla presenza di eventi connessi, come il salvataggio con riserose interne (c.d. bail-in). Si suggerisce pertanto di riformulare la previsione del comma 3, lettera a) dell'articolo eliminando la previsione che recita ""inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salavataggio con risorse interne (bail-in)"	Proposta parzialmente accolta. Si è provveduto ad eliminare dal comma 6 il riferimento al comma 1, lett. a).
196	Studio Floreani	Legale	4	19	68 ter	Si suggerisce l'eliminazione del richiamo ai commi 4 e 6 dell'art. 56 dal comma 7 del nuovo articolo 68-ter, in quanto la relativa disciplina è già contenuta ai commi 1 e 8 dell'art. 68-ter medesimo.	Proposta accolta. E' stato inserito il rinvio nell'articolo 68-bis.
197	Studio Gullo Bilotti	Legale Angeloni	4	19	68 ter	(A) Nel nuovo art. 68-ter, comma 7 introdotto dal comma 19 dell'art. 4 (" <i>Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018</i> ") dello schema di provvedimento posto in consultazione da codesto spettabile Istituto non risulta chiaro il rinvio operato ai commi 4 e 6 dell'art. 56, nel testo proposto dall'art. 4 comma 13 dello stesso schema. I commi richiamati risultano infatti disciplinare aspetti direttamente disciplinati dai commi 1 e 8 dell'art. 68-ter (relativi, rispettivamente, ai documenti da consegnare/trasmettere prima della sottoscrizione di un IBIP e al caso di collaborazione orizzontale).	Proposta accolta. E' stato inserito il rinvio nell'articolo 68-bis.
198	Studio Taurini-Hazan	Legale	4	19	68 ter, co. 7	Con riferimento all'art. 68-ter, comma 7, sempre per maggiore chiarezza, si propone di includere tra gli articoli citati anche il co. n. 1 dell'art. 56 del Reg. 40/2018	Proposta parzialmete accolta. Il rinvio all'articolo 56, comma 1, è stato spostato nell'articolo 68-bis.

199	Studio Legale Taurini-Hazan	4	19	68 ter	Con riferimento all'art. 68-ter, per maggiore chiarezza, si propone di valutare la possibilità di modificare il comma 1 come segue: "Prima della sottoscrizione di un prodotto d'investimento assicurativo, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis consegnano o trasmettono al contraente: a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all'Allegato 4 bis, che contiene notizie sul modello distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e la consulenza fornita al contraente.	Proposta parzialmente accolta , con riferimento alla modifica della lettera a).
200	Studio Legale Taurini-Hazan	4	19	68 ter, co. 6	Con riferimento all'art. 68-ter, comma 6, si propone di valutare la possibilità di modificare il comma come segue: "Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo mettono a disposizione del cliente il KID e il DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 1, lettera a), 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più linee di investimento, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta".	Proposta non accolta. Per garantire l'informativa richiesta dal CAP, il DIP deve essere consegnato dal distributore al cliente.
201	Studio Legale Norton Rose	4	19	68 ter, co. 7	Con riferimento all'art. 68 ter comma 7, si suggerisce di: eliminare il riferimento al comma 4 dell'art. 56 neo introdotto, in quanto obbligherebbe alla consegna dell'Allegato 4 (mentre è prevista per gli IBIPs la consegna dell'Allegato 4 bis); eliminare il riferimento al comma 6 dell'art. 56 neo introdotto, in quanto il contenuto dello stesso è già contenuto nel comma 8 del neo introdotto art. 69 ter.	Proposta accolta.

202	Assogestioni	4	19	68 ter	Per quanto riguarda l'informativa sui costi e oneri, mentre si apprezza la scelta della Consob di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti assicurativi alle regole di derivazione MiFID II, mediante il rinvio all'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, ivi incluso l'Allegato II che contiene il template per l'informativa sui costi, si invita anche l'IVASS ad effettuare l'allineamento alla disciplina MiFID II delle modalità di rappresentazione dei costi e oneri per l'ipotesi di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi (agenti e broker assicurativi), così da assicurare un pieno innalzamento del livello di trasparenza e di confrontabilità dei prodotti in favore dei clienti.	Proposta parzialmente accolta. Il testo del Provvedimento è stato modificato prevedendo una integrazione dell'articolo 25 del Regolamento n. 41 del 2018 in materia di rendicontazione.
203	UNIPOL	4	19	68 ter	Si evidenzia che, sebbene richiamati in relazione, nel testo dell'articolo non vengono riportati gli obblighi di redazione e consegna della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'Allegato 3. Sarebbe in tal modo venire meno l'obbligo dell'intermediario di mettere a disposizione del cliente le informazioni di cui all'art. 56, co. 2 nel caso di collocamento di prodotti IBIPs. Al comma 7 dello stesso art. 68-ter si richiama l'applicazione dell'art. 56 comma 4 che tuttavia è parzialmente incompatibile con il collocamento di prodotti IBIPs in quanto riporta l'obbligo di consegna del Modello 4 e non del Modello 4-bis (invece dovuto).	Proposta accolta. E' stato modificato per chiarire l'obbligo di consegna dell'allegato 3 anche ai prodotti IBIPs.
204	AIBA	4	19	68 ter	Si chiede di fare chiarezza in merito alla consegna del nuovo allegato 3. Dal documento in consultazione sembrerebbe che l'Allegato 3 debba essere consegnato soltanto in caso di prodotti NON – IBIPs, in quanto richiamato soltanto nell'art. 56 e non nell'art. 68-ter. Inoltre nel proposto Allegato 3 (Allegato 1 del documento in consultazione) viene riportato che il medesimo deve essere consegnato sempre, salvo si tratti di un "contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti in sezione D". Tuttavia nella Relazione di presentazione viene riportato che l'Allegato 3 non cambia in base alla tipologia di prodotto che	Proposta accolta. E' stato modificato per chiarire l'obbligo di consegna dell'allegato 3 anche ai prodotti IBIPs.

					viene offerto al cliente. Considerando che il nuovo Allegato 3 contiene tutte le informazioni riguardanti il distributore (inclusa anche la modalità per presentare reclamo), si chiede di chiarire se debba essere sempre consegnato, sia che si tratti di prodotti IBIPs che NON- IBIPs, e quale sia la ratio in merito alla distinzione tra intermediari iscritti in sezione B e D in merito a tale adempimento.	
205	AIBA	4	19	68 ter, co. 6	<p>Con riferimento esclusivo ai prodotti IBIPs, l'emanando art. 68-ter, comma 6 reca una norma di raccordo fra gli obblighi informativi del distributore e quelli del produttore, stabilendo che la consegna dei KID e del DIP aggiuntivo sono sufficienti anche ad integrare l'osservanza dei primi, purché tali documenti contengano tutte le informazioni previste (descrizione del prodotto, descrizione dei rischi, descrizione dei sottostanti e/o della gestione separata, eventuale garanzia o meccanismo di protezione dei premi versati). Inoltre sembrerebbe che la consegna dell'Allegato 4-bis non sia da ritenersi necessaria nel caso in cui le informazioni contenute al suo interno siano già presenti nel KID o nel DIP aggiuntivo. Apprezzando l'impegno di Codesta Autorità a voler evitare duplicazioni informative, si ritiene tuttavia scarsamente efficace tale approccio, in quanto, secondo quanto previsto dalla normativa per i KID e per il DIP aggiuntivo, questi ultimi dovrebbero già garantire tutte le informazioni necessarie per una informativa precontrattuale completa ed in linea con quanto disposto dall'emanando art. 68-ter. Si ricorda inoltre che tale nuova disposizione, come chiarito nella Relazione di presentazione, mira ad allineare il contenuto della normativa con quanto già disposto dall'art. 48 del Regolamento Ue 2017/565, il quale è tuttavia destinato alle Imprese di Investimento (produttori), che per loro struttura, natura e attività, posseggono, e sono tenute a possedere, tutti gli strumenti necessari per redigere un quadro informativo altamente esaustivo. Il voler, anche solo parzialmente, trasferire questo onere al distributore laddove non</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>È stato eliminato il riferimento al comma 1, lettera a). Per garantire l'informativa sul prodotto, può essere consegnato il DIP al cliente. Tuttavia permane la responsabilità informativa diretta del distributore, come previsto dalla direttiva IDD e dal CAP.</p>

				<p>correttamente adempiuto dal produttore, introduce un rilevante elemento di asimmetria ingiustificata.</p> <p>In particolare delegare i distributori (soprattutto nel caso in cui si tratti di broker che distribuiscono diversi prodotti di investimento di diverse compagnie) a dover valutare, per ogni singolo caso, se i KID e il DIP aggiuntivo forniti dal produttore presentino o meno tutte le informazioni richieste e, in caso di esito negativo o in caso di prodotti che prevedano più linee di investimento, prevedere una comunicazione integrativa, oltre ad essere normativamente e concettualmente improprio, causa rilevanti problemi in termini di gestione interna e trasparenza.</p> <p>Sarebbe invece opportuno e ritenuto più logico, al fine di riconoscere al produttore e al distributore i ruoli che gli competono che: - quanto disposto dall'art.68-ter c. 1, lett.a venga sempre comunicato tramite la consegna dell'Allegato 4-bis (e quindi a carico del distributore); - le informazioni riportate nei commi 2,3,4 e 5 del medesimo articolo vengano sempre comunicate tramite i KID e i DIP aggiuntivi redatti dall'impresa (e quindi a carico del produttore); - in caso di prodotti con più linee di investimento, il distributore indicherà in modo chiaro la sezione informativa inerente quella specifica linea di investimento offerta, presente nel KID e/o DIP aggiuntivo elaborato dal produttore (a carico sia del produttore sia del distributore).</p> <p>In tal modo si eviterebbero problemi di allineamento tra le parti e si garantirebbe una maggior chiarezza e trasparenza nei confronti della clientela. Si propone dunque di modificare l'art. 68-ter nel seguente modo:"6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto di investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP.</p> <p>Gli obblighi informativi di cui ai commi 2,3,4 e 5 sono adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP. In caso</p>	
--	--	--	--	---	--

					di prodotto che preveda più linee di investimento l'intermediario fornisce evidenza in merito alle informazioni presenti nel KID o DIP aggiuntivo con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.	
--	--	--	--	--	---	--

206	ACB	4	19	68 ter	<p>La norma di cui al nuovo art.68 ter, 3, lett. c) fa riferimento agli "ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento".</p> <p>Riteniamo che occorrerebbe non solo informare il cliente circa l'esistenza - o meno - nel contratto sottoposto allo stesso delle facoltà di riduzione, riscatto o disinvestimento, ma anche e soprattutto mettere in evidenza le eventuali possibili "penalizzazioni" connesse a tali operazioni.</p>	<p>Proposta non accolta. La norma di derivazione MIFID2 resta invariata nel testo al fine di garantire allineamento con analogo disciplina Consob. Tuttavia nel concetto di ostacolo al riscatto possono rientrare anche possibili penalizzazioni tenuto conto del relativo importo e meccanismo di funzionamento.</p>
-----	-----	---	----	--------	---	---

207	ANAPA	4	19	art. 68 quater, co. 2, lett. c	<p>Si propone di integrare la lettera c) come evidenziato con sottolineatura: “2. Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d’investimento assicurativi, il raffronto:...</p> <p>c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati, anche mediante l’utilizzo di un esempio rappresentativo”. La modifica è proposta al fine di prevedere strumenti di trasparenza e di immediata percezione per i consumatori.</p>	Proposta accolta.
208	UNIPOL	4	19	68 quater	<p>1. Con riferimento al co. 1, lett. a) si segnala che la disposizione chiede che le informazioni fornite sul prodotto siano accurate e diano “sempre un’indicazione corretta e un’evidenza dei rischi finanziari quando menzionano potenziali benefici di un prodotto d’investimento assicurativo”. Si propone di sostituire il termine “benefici” con “rendimenti”. In caso contrario, si chiede di definire cosa si debba intendere con il termine “benefici”.</p> <p>2. Con riferimento al co. 3, lett. e) si osserva che viene previsto che l’informazione che contiene un’indicazione dei risultati passati di un prodotto d’investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d’investimento assicurativi, deve chiarire di che valuta si tratta e avvertire che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio “quando l’indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente”.</p> <p>Si evidenzia che l’indicazione pare ultronea ed eccedente i rapporti con la clientela ogniqualvolta la valuta in cui sono indicati i risultati passati sia la medesima di quella nella quale saranno eseguite le obbligazioni e quindi non vi sia un rischio di cambio riferibile al prodotto d’investimento assicurativo in sé o connesso ai relativi sottostanti.</p> <p>Si suggerisce pertanto la seguente riformulazione della lett. e) “le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e</p>	<p>1. Proposta accolta in quanto in linea con la terminologia assicurativa.</p> <p>2. Proposta non accolta. In aderenza alla normativa Consob è stata mantenuta la formulazione originaria.</p>

					quando si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella in cui sarà eseguita l'obbligazione del prodotto d'investimento assicurativo avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio".	
209	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	68 quater	Si prega di chiarire come debba essere inteso il termine "evidenza" rispetto ai rischi finanziari indicati nella previsione. Trattasi di elemento documentale? Si suggerisce ad ogni buon conto di eliminare il riferimento e di formulare la previsione come segue: "[..] a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari, etc."	L'osservazione si intende superata. Il termine evidenza è stato cancellato.
210	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	68 quater, co. 6	Si suggerisce di sostituire l'espressione "trattamento fiscale particolare" con "trattamento fiscale individuale del contraente".	Proposta parzialmente accolta. E' stata soppressa la parola "particolare".
211	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	68 quater, co. 2, lett. a	Si prega di chiarire cosa debba intendersi per raffronto "significativo" mediante esemplificazioni.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il termine ha significato in relazione al contesto specifico di applicazione.
212	ANAPA	4	19	68 quater, co. 1, lett. e	Si propone di integrare la lettera e) come evidenziato con sottolineatura: e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Consumo, nel caso di clientela consumerista". La precisazione si rende obbligatoria onde evitare che una tale previsione possa apparire derogatoria dei diritti derivanti al consumatore dal Codice del Consumo il quale al citato art. 9 prevede che "Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati	Proposta non accolta. L'applicabilità del Codice del Consumo è disciplinata in ogni caso dalle relative norme settoriali.

					per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.”	
--	--	--	--	--	---	--

213	ANIA	4	19	68 quater, co. 5	<p>Nel nuovo art. 68-quater comma 5 lett. a) la norma prevede che, con riferimento alle informazioni su risultati futuri (ossia, si intende, nel caso in cui si effettui una simulazione per il cliente), tali informazioni "non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento". In considerazione del fatto che la metodologia KID prevede che, ove non sia disponibile una serie storica adeguatamente numerosa per calcolare gli scenari di performance vada effettuata una simulazione basata su benchmark, si ritiene opportuno modificare la lettera in oggetto; in caso contrario, si creerebbe il paradosso di non poter effettuare simulazioni dei rendimenti futuri di un prodotto usando una metodologia prevista da normativa europea e utilizzata per la documentazione precontrattuale (KID).</p> <p>Si chiede pertanto di riformulare la lettera a) come segue: " le informazioni si fondano su simulazioni realizzate sulla base di metodologie riconosciute dalla regolamentazione di settore;".</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si conferma la possibilità di utilizzare il KID per fornire l'informazione richiesta.</p>
-----	------	---	----	------------------	---	--

214	ANAPA	4	19	68-quinquies, co. 3	Il comma così formulato appare poco chiaro, si propone che l'Autorità provveda ad una revisione del testo che ne chiarisca il significato.	Proposta accolta. Il comma 3 della disposizione è stato soppresso.
215	ANAPA	4	19	68-quinquies, co. 1	Si propone di integrare il comma con l'inciso sottolineato: "1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto." Tra la pubblicità e la conclusione del contratto si possono sviluppare una serie di ulteriori attività (consulenza, preventivi, trattative) che è opportuno vengano ulteriormente presidiate nell'interesse della clientela.	Proposta accolta.
216	ANIA	4	19	68 quinquies	<p>1. Si propone di eliminare il comma 1 del nuovo art. 68-quinquies del Regolamento IVASS 40/2018, in quanto reca una disposizione sostanzialmente ripetitiva rispetto a quella prevista dal comma 1 del Regolamento n. 41/2018. In caso contrario, si chiedono chiarimenti su cosa distingue una previsione dall'altra.</p> <p>2. Si richiede inoltre di modificare il comma 2, sostituendo la locuzione "della natura indicata al comma 3" con la locuzione "aventi le caratteristiche indicate al comma 3" per una maggiore coerenza lessicale tra le due norme.</p> <p>3. Ciò posto, si sottolinea che le espressioni utilizzate ai commi 2 e 3 dell'articolo in commento sono foriere di dubbi e incertezze interpretative. In particolare ci si domanda: - che cosa si intende per "offerta di sottoscrivere un contratto"? Si allude a una vera e propria offerta al pubblico o si deve trattare semplicemente di una promozione commerciale? - che cosa si intende per "invito ... a fare un'offerta per acquistare un prodotto d'investimento assicurativo"? Si allude a un vero e proprio invito a presentare una proposta oppure si deve trattare di un semplice invito a contattare l'impresa o l'intermediario per negoziare la sottoscrizione di un contratto? Al riguardo, si richiede di utilizzare un linguaggio chiaro e</p>	<p>1. Proposte non accolta. L'art. 30, co. 1, del Reg. 41/2018 disciplina l'informativa pubblicitaria effettuata dalle imprese di assicurazione. La disposizione in esame si rivolge invece ai messaggi pubblicitari effettuati autonomamente dagli intermediari assicurativi.</p> <p>2. L'osservazione è superata.</p> <p>3. Proposta parzialmente accolta. Il comma 3 è stato soppresso.</p>

					giuridicamente coerente con il contesto delle comunicazioni pubblicitarie.	
217	Studio Legale Hogan Lovells	4	19	68 sexies	Sostituire all'art. 68 sexies primo comma del Regolamento 40/2018 posto in consultazione: "monetari o da qualsiasi soggetto" con "monetari a o da qualsiasi soggetto"	Proposta accolta.
218	ANIA	4	19	68 sexies	<p>Nell'AIR (Analisi dell'Impatto della Regolamentazione) l'Istituto afferma di aver prescelto - per agenti, broker e imprese in vendita diretta – l'opzione normativa che non prevede, per la percezione degli incentivi, la cumulatività delle condizioni di legittimità di cui all'art. 11, par. 2, della Direttiva Delegata MiFID II.</p> <p>All'art. 68-sexies, comma 1, l'Istituto – nel dettare i principi generali di ammissibilità degli incentivi – stabilisce che debbano sempre ricorrere le due seguenti condizioni: a) accrescimento della qualità dell'attività distributiva; b) non pregiudizio degli interessi del contraente.</p> <p>All'art. 68-septies, comma 1, l'IVASS riconosce l'ammissibilità degli incentivi ai fini della sopra citata lettera a) al ricorrere delle condizioni (tutte) previste dall'art. 11, par. 2, della direttiva delegata MIFID II.</p> <p>Ciò posto, dalla lettura congiunta di quanto sopra richiamato si interpreta che, fermo l'obbligo di cumulare le previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 68-sexies, comma 1, l'impresa o l'intermediario possa dimostrare l'accrescimento della qualità del servizio anche soltanto rispettando una delle tre condizioni previste dall'art. 11 par. 2, della direttiva delegata MIFID II, ferma restando una presunzione di legittimità assoluta per gli incentivi che rispettino tutte le condizioni richiamate nel comma 1 dell'art. 68-septies. Ciò in considerazione delle peculiarità dei distributori in questione e nel rispetto del principio di discrezionalità delle imprese.</p> <p>Si propone pertanto di riformulare il comma 1 dell'art. 68-septies come segue: "1. Il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 11, par. 2, della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 costituisce presunzione</p>	<p>Proposta non accolta. Al fine di allienare le normative IVASS e Consob, il testo dell'articolo 68-septies è stato modificato adattando le condizioni di cui all'art. 11, par. 2, della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 al mercato assicurativo.</p> <p>In particolare la nozione di stretti legami, utilizzata nel testo ai fini della definizione della legittimità degli incentivi, non include i rapporti distribuiti i quali – da soli – non sono idonei a qualificare l'esistenza di stretto legame.</p>

					assoluta dell'accrescimento della qualità dell'attività distributiva, fatta salva comunque la possibilità per gli intermediari di adottare una sola delle condizioni sopra richiamate".	
--	--	--	--	--	---	--

219	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	68 sexies, co. 3	<p>Non è chiaro: a) cosa debba intendersi per gli incentivi e gli schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine, in particolare rispetto alla previsione del comma 1 dell'articolo che lascia intendere che sono incentivi e/o schemi di incentivazione i compensi, le commissioni e i benefici non monetari percepiti da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona giuridica che agisce per conto di questi. Si chiede di chiarire per il tramite di esemplificazioni; e b) se l'esenzione rispetto agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 68-sexies implichi che gli incentivi e gli schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine siano in definitiva esenti dalla qualificazione di incentivi e, come tali, non soggetti nemmeno all'applicazione del comma 1 della previsione, per ciò che attiene la loro ammissibilità.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. La norma, di derivazione MIFID2, ha una portata applicativa molto limitata, comprendente solo attività strettamente strumentali all'attività distributiva e che non generano alcun tipo di conflitto di interesse.</p>
-----	---	---	----	------------------	---	---

220	Studio Legale Hogan Lovells	4	19	68 sexies, co. 3	In linea con l'approccio adottato dalla Consob all'articolo 52 del Regolamento Intermediari 20307/2018, si chiede a codesto Istituto di definire, all'art. 68 sexies, terzo comma, del Regolamento 40/2018 posto in consultazione, in maniera più specifica i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina in materia di incentivi, prevedendo una definizione di maggiore dettaglio degli "incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine, e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti" o completandola con tipologie esemplificative di pagamenti che rientrerebbero in tale categoria.	Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
221	Studio Legale Bird & Bird	4	19	68 sexies	Tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta dai distributori assicurativi diversi dai soggetti iscritti alla Sezione D del Registro (a cui il capo II bis del Regolamento 40 non risulta applicabile) si chiede a codesto Spettabile Istituto di fornire esemplificazioni e/o linee guida che possano supportare i soggetti vigilati nell'individuazione delle fattispecie di incentivi o di schemi di incentivazione che, essendo funzionali a consentire lo svolgimento dell'attività di distribuzione, non sono soggetti ai nuovi obblighi in materia.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. Eventuali chiarimenti interpretativi o applicativi possono essere richiesti in ogni momento a IVASS.
222	PwC TLS Avvocati & Commercialisti	4	19	68 sexies	Visto quanto affermato nell'AIR del Doc. 2/2019, p. 20, circa la scelta di integrare la disciplina del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 estendendo parzialmente la normativa MiFID II in materia di incentivi, in particolare senza prevedere la cumulatività delle condizioni di legittimità per la percezione degli incentivi, si chiede di chiarire che suddetta non cumulatività sia da riferire non alle condizioni di cui all'articolo 68-sexies, comma 1, lett. a) e b), Regolamento 40/2018 come modificato, bensì alle condizioni, richiamate dall'articolo 68-septies, comma 1, Regolamento 40/2018 come modificato, di cui all'articolo 11, par. 2, Direttiva Delegata (UE) 2017/593 e, in tal caso, a quelle di cui all'articolo 11, par. 2, lett. a), b) e c). Al riguardo si osserva che quest'ultima norma prevede espressamente tali condizioni	L'osservazione è superata in quanto la norma è stata modificata.

					come cumulative (cfr. "onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni").	
223	ANIA	4	19	68 sexies	<p>Le nuove norme sugli incentivi derivano, per espressa scelta del legislatore italiano, dalla normativa MIFID. La stessa normativa, tuttavia, con riferimento a particolari fattispecie quali, ad esempio, il personale dipendente dell'impresa di investimento, si limita a raccomandare all'impresa di investimento di evitare di remunerare o valutare le prestazioni del personale secondo modalità incompatibili con il suo dovere di agire nel migliore interesse del cliente, non adottando cioè disposizioni "interne" in materia di remunerazione, target di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, laddove l'impresa può offrire uno strumento differente più adatto alle esigenze del cliente. Si ritiene che la ratio della disposizione risieda nel fatto che i dipendenti dell'impresa di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono vincolati all'impresa da un rapporto di lavoro o di collaborazione; • sono sottoposti al potere di indirizzo e di controllo ("eterodirezione") da parte dell'impresa; • agiscono per conto dell'impresa, e pertanto la stessa risponde civilisticamente del loro operato; • costituiscono con l'impresa un'unica realtà economica ed operativa, poiché l'impresa stessa senza il loro operato non potrebbe svolgere la sua ordinaria attività e, viceversa, i soggetti in questione non potrebbero operare in assenza del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa. Al riguardo, si osserva che – alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti – anche gli agenti in esclusiva (monomandatari): • sono giuridicamente vincolati all'impresa preponente da uno specifico rapporto di agenzia; • agiscono per conto dell'impresa stessa e, in genere, anche in 	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. Le disposizioni in materia di incentivi previste dal CAP non trovano una limitazione o disciplina diversa per gli agenti monomandatari.</p> <p>Eventuali richieste di chiarimento o di dubbi applicativi possono essere inviati in ogni momento all'IVASS.</p> <p>Con riferimento alla richiesta "<i>di eliminare il refuso "o" dopo benefici non monetari.</i>", la proposta non è accolta. Il testo è stato comunque modificato per rendere più chiaro il senso della disposizione.</p>

				<p>suo nome;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono sottoposti al potere di indirizzo e di controllo (“eterodirezione”) da parte dell’impresa, che risponde civilisticamente del loro operato; • costituiscono una unica realtà economica ed operativa con l’impresa preponente. <p>Ciò posto, ai fini della disciplina sugli incentivi, si dubita che anche gli agenti in esclusiva debbano essere considerati, alla stregua di altre tipologie di intermediari assicurativi, come soggetti diversi rispetto all’impresa di assicurazione di cui collocano i prodotti e dalla quale ricevono la remunerazione.</p> <p>La disciplina MIFID in tema di incentivi si riferisce tipicamente, infatti, ai rapporti tra “intermediari” e “terzi” (ad esempio, tra una banca o una SIM collocatrice e una SGR emittente il prodotto collocato). Al riguardo, si rileva che le imprese di assicurazione sono di fatto, allo stesso tempo, emittenti i prodotti assicurativi d’investimento e distributori degli stessi attraverso personale dipendente o agenti monomandatari – che per le ragioni già illustrate non possono essere considerati “soggetti terzi” – nonché attraverso altri intermediari che, data la loro configurazione giuridica, possono essere invece considerati a tutti gli effetti come “soggetti terzi”. Peraltro, la questione ha avuto modo di essere analizzata anche dalla CONSOB in sede di passate consultazioni sulle norme del Regolamento Intermediari (cfr., in particolare, l’“Esito delle consultazioni” del 30 ottobre 2007), allorché l’Autorità, nel rispondere a un’istanza dell’ANIA proprio sul tema degli incentivi, conveniva “... con l’interpretazione secondo cui, per le ragioni che sono state evidenziate, gli agenti di assicurazione “monomandatari”, risultando legati da un rapporto di esclusiva con un’impresa di assicurazione e quindi strutturalmente vincolati a distribuire i prodotti di quella sola impresa (cfr. art. 109 Codice delle Assicurazioni Private), non possono considerarsi “soggetti terzi” rispetto ad essa”.</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>L'agente di assicurazione "monomandatario", in altre parole, risulta, di fatto, sostanzialmente "assimilabile" ai dipendenti dell'impresa, finendo, per molti aspetti, per "perdere" la sua natura di "intermediario assicurativo" (così come una autonoma configurazione quale intermediario vero e proprio non si rinviene in capo ai promotori finanziari legati da un monomandato con la banca o la SIM preponente), venendo quasi a "confondersi" con la compagnia preponente.</p> <p>Una tale situazione non è, peraltro, ad evidenza, configurabile per banche e SIM le quali non possono mai "perdere", neppure di fatto, la propria veste di "intermediari". In questo quadro, si ritiene opportuno precisare che se, nei limiti sopra evidenziati, la normativa sugli incentivi (art. 52 Regolamento Intermediari) non trova diretta applicazione nell'ipotesi in cui ci si trovi dinanzi ad un agente "monomandatario", sostanzialmente inquadrabile nell'impresa di assicurazione preponente, non va dimenticato che forme di remunerazione o incentivazione interna tra l'impresa e i suoi agenti possono acquisire rilevanza in quanto, in particolare, potrebbero determinare fattispecie di conflitto d'interessi che, naturalmente, dovranno essere adeguatamente considerate e gestite dalla compagnia. In tale quadro occorre che le forme incentivanti interne eventualmente previste concorrano a non divaricare gli interessi dell'impresa rispetto a quelli dell'investitore.</p> <p>Tutto ciò premesso, si chiede all'Istituto di fornire chiarimenti rispetto al fatto che gli agenti monomandatari siano assoggettabili alle norme sugli incentivi applicabili ad altri intermediari, qualificabili come "soggetti terzi" rispetto all'impresa assicuratrice, fermo restando che le forme di remunerazione o incentivazione "interna" tra l'impresa e i suoi "agenti collegati" devono essere comunque tali da non determinare fattispecie di conflitto d'interessi e non divaricare gli interessi dell'impresa rispetto a quelli del cliente.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>In ogni caso, con riferimento ai nuovi adempimenti previsti dalle norme sugli incentivi che riguardino soggetti “terzi” (per esempio, l’obbligo per l’intermediario di tenere un elenco interno di tutti gli incentivi ricevuti da “terzi” di cui all’art. 68-septies, co. 4, lett. a) o quelli previsti al comma 5 dello stesso articolo), si chiede di specificare che gli agenti monomandatari non sono considerati “terzi” rispetto all’impresa di assicurazione dalla quale ricevono un compenso.</p> <p>Con riferimento all’art. 68 sexies, comma 3, si chiede di esplicitare più chiaramente i casi di non applicazione degli obblighi in materia di incentivi, fornendo esempi concreti come fatto dalla CONSOB nell’art. 53, comma 3, del Regolamento Intermediari.</p> <p>Il rischio è duplice: da una parte una clausola di esclusione così ampia rischia di essere utilizzata dagli operatori come espediente per non applicare i relativi obblighi, dall’altra il rischio è che gli obblighi imposti non possano essere parametrati in base alle specifiche situazioni.</p> <p>Al comma 1 dell’art. 68-sexies, si propone di eliminare il refuso “o” dopo benefici non monetari.</p>	
224	ANAPA	4	19	68-sexies, co. 1, lett. b)	<p>Si propone di sostituire all’attuale formulazione (b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente), la seguente “non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire secondo buona fede, correttezza e con la diligenza professionale richiesta, nel migliore interesse del contraente”.</p> <p>Si segnala in special modo che i concetti di “onestà” ed “equità” non hanno una precisa radice nel sistema civilistico italiano che piuttosto, nel disciplinare il regime di responsabilità, fa cenno ai criteri proposti, pacificamente richiamati altresì dalla giurisprudenza.</p> <p>Una tale sostituzione si renderebbe necessaria al fine di assicurare una maggiore certezza nell’interpretazione della</p>	<p>Proposta non accolta. La disciplina degli incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa si conforma alle norme di derivazione europea MiFID II e del Regolamento Delegato IDD n. 2359/2017, secondo quanto previsto dall’articolo 121-sexies, comma 5, CAP.</p>



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



					norma e nell'individuazione dei parametri che – alla luce dei principi civilistici – caratterizzano gli obblighi a cui le parti sono chiamate.	
--	--	--	--	--	--	--

225	ANAPA	4	19	68-sexies, co. 2, lett. b)	<p>Si propone di aggiungere un ulteriore lettera così formulata: “c) non siano esclusivamente basate su obiettivi commerciali e non costituiscano un incentivo a collocare prodotti e servizi non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.”.</p> <p>Si ritiene in tal modo di assicurare maggiore tutela dell’interesse della clientela da sistemi incentivanti che potrebbero pregiudicarne l’interesse.</p>	<p>Proposta non accolta. La disciplina degli incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa si conforma alle norme di derivazione europea MiFID II, secondo quanto previsto dall’articolo 121-sexies, comma 5, CAP.</p>
-----	-------	---	----	----------------------------	---	--

226	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	19	68 sexies	<p>Sempre in materia di incentivi, si segnala come manchi nel Regolamento una definizione di incentivi e schemi di incentivazione.</p> <p>In tale contesto, si suggerisce di riproporre (o quantomeno richiamare) le definizioni previste dalla normativa europea direttamente applicabile, con particolare riferimento all'art. 2, par. 1, nn. (2) e (3) del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, di seguito riportati per comodità di lettura:</p> <p>“Articolo 2 Definizioni - Ai fini del presente regolamento si intende per: [...]</p> <p>(2) «incentivo»: qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;</p> <p>(3) «schema di incentivazione»: un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti”</p>	Proposta accolta. È inserita la definizione rinviando al Reg. UE 2359/2017.
227	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	19	68 sexies	<p>Art. 68-sexies, comma 2</p> <p>Si chiede all'Autorità di chiarire se l'informativa resa nell'allegato 4bis (Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi) sia sufficiente ad integrare gli obblighi di comunicazione al contraente dell'esistenza, natura e importo degli incentivi percepiti.</p>	Si conferma l'interpretazione riportata. L'allegato 4 bis è lo strumento informativo per adempiere agli obblighi di comunicazione precontrattuale in materia di incentivi.
228	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	19	68 sexies	<p>Art. 68-sexies, comma 2</p> <p>Si chiede all'Autorità di chiarire cosa debba intendersi per “meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione” e con quale modalità debba essere resa tale informativa.</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Eventuali richieste di chiarimento applicativo, anche su casi concreti, potranno essere inviate all'IVASS in ogni momento. L'informativa può essere fornita tramite l'allegato 4 bis.

229	Studio Legance	Legale	4	19	68 sexies	Articolo 68-sexies (Principi generali in materia di incentivi): Si fa riferimento al comma 3 dell'articolo 68-sexies di prossima introduzione. A tal riguardo, nell'apprezzare il contenuto della previsione, a fini di maggiore chiarezza interpretativa si chiede di voler individuare una casistica esemplificativa in relazione agli "[...] incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine" e che in quanto tali non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 68-sexies.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Eventuali richieste di chiarimento applicativo, anche su casi concreti, potranno essere inviate all'IVASS in ogni momento.
230	UNIPOL		4	19	68 sexies	Il co. 3 dell'art. 68-sexies introduce una deroga ai principi previsti dalla disciplina MIFID II (direttiva 2014/65/UE) in tema di incentivi (e richiamati nei commi 1 e 2 del medesimo articolo) con riferimento a quegli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o che sono necessari a tal fine. Si chiede all'Istituto un chiarimento sul punto, anche mediante degli esempi concreti, onde comprendere cosa possa intendersi per tale tipologia di incentivo.	Proposta non accolta. La disciplina degli incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa si conforma alle norme di derivazione europea MiFID II, secondo quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, CAP ed ha un'applicazione marginale.
231	Studio Floreani	Legale	4	19	68 sexies	Si suggerisce di inserire la parola "a" tra le parole "non monetari" e le parole "o da qualsiasi" nel testo dell'art. 68-sexies, comma 1.	Proposta accolta.
232	UNIPOL		4	19	68 septies, co. 6	Si chiede di chiarire se il riferimento al regolamento IVASS n. 41 del 2018 si debba intendere in relazione al Dip Aggiuntivo o agli Estratti Conto (ora Documento Unico di Rendicontazione) o ad entrambi.	Il riferimento va inteso a entrambi.
233	Studio Taurini-Hazan	Legale	4	19	68 sexies, co. 1	Con riferimento all'art. 68-sexies, comma 1, si ritiene che la norma contenga il refuso "o" dopo il lemma "benefici non monetari"	Il testo è stato modificato per rendere più chiara la disposizione.
234	UNIPOL		4	19	68 sexies	In tema di disciplina degli incentivi relativi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, si osserva che l'IVASS, nell'analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione (di seguito AIR) svolta preliminarmente alla pubblica consultazione, ha valutato tutte le opzioni percorribili e ha alla fine scelto di "integrare la disciplina del regolamento	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti.

					<p>delegato (UE) 2017/2359 estendendo parzialmente la normativa MIFID di primo e secondo livello in materia di incentivi, in particolare senza prevedere la cumulatività delle condizioni di legittimità per la percezione degli incentivi.”. Si osserva invece che il co. 1 dell’art. 68-septies, così come formulato e cioè mediante un rinvio diretto all’art. 11, par. 2, della direttiva delegata (UE) 2017/593, rimandi integralmente alla disciplina MIFID, non tenendo quindi in considerazione le principali criticità rilevate dalla stessa Autorità in fase di AIR come ad esempio l’inadeguatezza del sistema incentivante di tipo MIFID rispetto alle peculiarità della distribuzione assicurativa.</p> <p>Si propone pertanto la seguente riformulazione del co. 1 dell’art. 68-septies: “Lo scopo di cui all’art. 68-sexies, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano ricorra almeno una delle condizioni di cui all’art. 11, par. 2, della direttiva delegata (UE) 2017/593”.</p>	
235	ACB	4	19	68 sexies	<p>La previsione di cui al nuovo art.68 sexies, 3, dispone che gli obblighi previsti dal nuovo art. 68 sexies non si applicano agli incentivi o agli schemi di incentivazione che "consentono" lo svolgimento dell'attività di distribuzione e che, per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto equo e professionale per servire al meglio gli interessi del contraente.</p> <p>Non si comprende bene a cosa si faccia riferimento e soprattutto se, quindi, le mere provvigioni riconosciute al distributore dalle Imprese possano essere annoverate tra tali incentivi ammessi.</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La corresponsione di commissioni è soggetta alla disciplina generale in materia di legittimità degli incentivi.

236	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	19	68 septies	Art. 68-septies, comma 2 Il comma 2 dell'art. 68-septies, che correttamente dispone l'inammissibilità degli incentivi nei soli casi in cui l'attività distributiva sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, sembra porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 68-sexies del Regolamento, il quale richiede invece che gli incentivi accrescano la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa (peraltro, come già rilevato, in contrasto con il Regolamento Delegato).	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. I principi generali di legittimità degli incentivi di cui all'articolo 68-sexies si collocano in un rapporto di complementarità con quanto previsto dall'articolo 68-septies, comma 2.
237	Studio Legale Hogan Lovells	4	19	68 septies	La scelta di codesto istituto di estendere indistintamente la disciplina prevista dalla MiFID al pagamento o al ricevimento di incentivi in relazione alla distribuzione di IBIPs, da parte dei soggetti di cui all'art. 68-bis, e in particolare il requisito secondo il quale un incentivo sarebbe ammissibile solo qualora fosse dimostrato che accresca "la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa" non appare in linea con le finalità della IDD. Come noto, la disciplina relativa agli incentivi nella distribuzione degli IBIPs è già contenuta nel regolamento UE 2017/2359. Inoltre, sarebbe logico ritenere che la previsione di cui all'articolo 29, terzo comma, della IDD ammetta l'introduzione di misure rafforzate e requisiti più rigorosi rispetto ai principi previsti in materia di incentivi dalla medesima direttiva, a condizione che la finalità di tali misure sia quella recata dalla norma (cfr. articolo 29, comma 2 della IDD), ovvero che gli incentivi: (a) non abbiano alcuna ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente; e (b) non pregiudichino il rispetto da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Al contrario, nulla si prevede tra le suddette finalità in merito alla necessità di "accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa". L'estensione della disciplina degli incentivi prevista dalla MiFID II alla distribuzione di IBIPs comporterebbe maggiori oneri di compliance in capo alle imprese e agli intermediari, ponendo i	La disciplina degli incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa si conforma alle norme MiFID II, secondo quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, CAP. Tenuto conto degli oneri di adeguamento connessi, le nuove disposizioni si applicano a partire da una data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in commento.

					<p>medesimi in una posizione di sfavore concorrenziale rispetto agli altri operatori europei del settore, i cui Stati Membri abbiano recepito la normativa in materia di incentivi IDD attenendosi ai principi sottesi alla medesima. Inoltre, occorre considerare che la ratio del legislatore europeo nel dettare regole in materia di incentivi è sempre stata quella di mantenere separata la disciplina applicabile alla distribuzione di prodotti finanziari e servizi d'investimento da quella relativa alla distribuzione di prodotti assicurativi, quest'ultima già ampiamente finalizzata a tutelare il contraente/assicurato.</p> <p>Si chiede infine di prevedere espressamente l'ambito di applicazione temporale di tali regole e di valutare l'opportunità di introdurre un regime transitorio per l'adeguamento alla nuova disciplina da parte degli operatori.</p>	
238	Assogestioni	4	13	68 Septies	<p>Si condivide la scelta effettuata dalle Autorità di vigilanza, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private di: i) individuare tra i requisiti di ammissibilità degli incentivi, il requisito positivo dell'accrescimento della qualità del servizio, ii) stabilire le condizioni di ammissibilità degli incentivi mediante il rinvio alla disciplina MiFID II (analogamente a quanto previsto all'art.135-sexies del Documento di Consultazione della Consob del 23 settembre 2019, sul recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa - IDD). A tal riguardo non è tuttavia chiaro, stante anche il tenore letterale dei richiamati articoli, quanto riportato nell'Analisi di Impatto Regolamentare (AIR) predisposta dall'IVASS, laddove l'Autorità afferma di aver recepito solo parzialmente la MiFID II, cioè "senza prevedere la cumulatività delle condizioni di legittimità per la percezione degli incentivi". Si chiede di fornire sul punto un chiarimento o eventualmente di riprodurre tout court l'articolo richiamato della MiFID II, così da superare ogni dubbio interpretativo.</p>	V. risoluzione a commenti precedenti.

239	Studio Legale Norton Rose	4	19	68 septies, co.1	Con riferimento al neo introdotto art. 68 septies comma 1, si suggerisce di sostituire il riferimento all'art. 11 della Direttiva Delegata 2017/593, con la corrispondente normativa di attuazione di cui al Regolamento Intermediari Consob (per quanto non competente, il rinvio materiale incorporerebbe nella normativa assicurativa i requisiti individuati da CONSOB, garantendo uniformità di disciplina).	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti.
240	Studio Legale Hogan Lovells	4	19	68 septies	Si chiede di specificare, all'art. 68 septies del Regolamento 40/2018 posto in consultazione, se le condizioni di ammissibilità degli incentivi, previste all'art. 11 par. 2 della Direttiva Delegata UE 2017/593, siano da considerarsi cumulative ovvero alternative, sulla scorta di quanto rappresentato da codesto Istituto nell'analisi e verifica per la valutazione dell'impatto della regolamentazione, sede in cui IVASS dichiara di aver accolto il secondo approccio descritto (e cioè l'adozione del criterio alternativo).	V. risoluzione a commenti precedenti.
241	Studio Legale Floreani	4	19	68 septies	In riferimento all'articolo 68-septies, comma 2, si suggerisce di limitarsi a dichiarare l'inammissibilità di compensi, commissioni, benefici non monetari nei casi di cui all'art. 8 del Reg. Ue 2017/2359 (da ritenersi già sufficientemente determinato), potendo apparire eccessivamente indeterminati i concetti di distorsione e di negativa influenza sull'attività di distribuzione.	L'osservazione non necessita di modifiche al testo. I principi generali di legittimità degli incentivi di cui all'articolo 68-sexies si collocano in un rapporto di complementarità con quanto previsto dall'articolo 68-septies, comma 2.

242	Assogestioni	4	19	68 septies, co. 7	<p>Non è chiara la scelta effettuata da entrambe le Autorità di vigilanza di prevedere - in luogo della disposizione contenuta nell'articolo 11, par. 5, ultimo capoverso della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 (ripresa nell'art. 53, comma 7 del Regolamento Intermediari) secondo la quale "laddove più imprese siano coinvolte in un canale di distribuzione, ciascuna impresa di investimento che presta un servizio di investimento o accessorio adempie ai suoi obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti" - una disposizione che disciplina l'ipotesi di collaborazione orizzontale tra intermediari e che impone l'adempimento degli "obblighi di informativa sugli incentivi in capo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente". Si chiede pertanto di fornire un chiarimento sulla "portata applicativa" della suddetta fattispecie rispetto a quanto previsto dalla richiamata previsione contenuta nella MiFID II.</p>	<p>La disposizione tiene conto delle peculiarità dell'ordinamento italiano, che disciplina le c.d. collaborazioni orizzontali. La previsione degli obblighi di informativa in capo all'intermediario che entra in contatto con il cliente è funzionale ad assicurare un'informativa a quest'ultimo completa di tutti compensi percepiti dall'intermediario che riceve il mandato da parte dell'impresa.</p>
-----	--------------	---	----	-------------------	--	---

243	ACB	4	19	68 septies	<p>In relazione al nuovo art. 68 septies, 7, ci si chiede qualora l'intermediario a contatto col contraente fosse un soggetto iscritto in Sezione D?</p> <p>Sul punto si richiamano le osservazioni esposte in relazione all'art.68 ter comma 8.</p>	<p>In caso di distribuzione tramite iscritti in sezione D si applica il regolamento Consob che prevede, in ogni caso, l'obbligo di comunicazione di tutti gli incentivi da parte del soggetto che entra in contatto con il cliente.</p>
-----	-----	---	----	------------	--	---

244	Studio Associato Piper	Legale DLA	4	19	68 octies, co. 3, lett b	Si suggerisce di eliminare la previsione, considerato che l'attività di redazione di materiale scritto da terzi per promuovere la commercializzazione di un prodotto d'investimento assicurativo rientra nella consueta attività di distribuzione di prodotti assicurativi effettuata dalle imprese.	Proposta non accolta. La disciplina degli incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente si conforma alle norme MiFID II, secondo quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, CAP.
245	Studio Legance	Legale	4	19	68 octies	Articolo 68-octies (Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente): Il comma 1, lett. b, del nuovo articolo 68-octies prevede che gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano "assegnati e trasferiti" a ogni singolo contraente. La lettera a) del medesimo comma prevede altresì al primo capoverso che tali compensi, commissioni o benefici monetari siano "restituiti" al contraente, e al secondo capoverso che siano "trasferiti" integralmente al contraente. In caso di prodotti unit-linked o di prodotti multiramo con componente unit-linked, si chiede di confermare che il predetto "trasferimento" possa avvenire anche mediante assegnazione al contratto sottoscritto dal contraente interessato di un numero di quote pari all'importo dei compensi, commissioni o benefici monetari oggetto di trasferimento.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Le modalità di trasferimento o assegnazione sono discrezionalmente stabilite dal distributore.
246	Studio Associato Piper	Legale DLA	4	19	68 octies, co. 3, lett a	Si suggerisce di eliminare la previsione, considerato che l'attività di redazione di informazioni o di documentazione relativa a un prodotto d'investimento assicurativo di natura generica o personalizzata in funzione di uno specifico contraente rientra nella consueta attività di distribuzione di prodotti assicurativi effettuata dalle imprese.	Proposta non accolta. La disciplina degli incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente si conforma alle norme MiFID II, secondo quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, CAP.

247	ANAPA	4	19	68-octies, co. 3, lett. c)	<p>Come già accaduto in altri settori quale ad esempio quello medico/farmaceutico l'invito a viaggi omaggio in hotel di lusso e località esotiche con la scusa di un convegno medico, di un seminario scientifico o di un evento formativo ha reso difficile per molti medici rimanere intellettualmente indipendenti, valutare correttamente l'efficacia e la reale utilità di un farmaco quando le case farmaceutiche attraverso "certi viaggi" influenzavano le abitudini prescrizionali dei medici. Analogamente un'impresa assicurativa o una casa d'investimento potrebbero agire, attraverso l'utilizzo di tali strumenti, nei confronti della propria rete influenzandone i comportamenti di vendita. tutto ciò premesso, nel ritenere che le previsioni di cui alla lettera c), comma 3) dell'art. 68-octies possano determinare una distorsione del mercato a danno dei consumatori, si chiede di non ammettere tali benefici tra quelli considerati di "minore entità".</p>	<p>Proposta non accolta. La disciplina degli incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente si conforma alle norme MiFID II, secondo quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, CAP.</p>
248	Assogestioni	4	19	68 octies	<p>Si condivide la scelta effettuata dalle Autorità di vigilanza, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private di introdurre il divieto di percepire incentivi in relazione alla distribuzione di IBIP effettuata mediante consulenza su base indipendente, a meno che non si tratti di benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel miglior interesse dei clienti.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p>
249	Studio Legale Hogan Lovells	4	19	68 octies	<p>Si prega di prevedere una definizione di "Consulenza su base indipendente" mediante una tecnica redazionale diversa dal mero rinvio all'art. 24-bis comma 2 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in quanto di per sé non propriamente adattabile alla distribuzione di prodotti IBIPs da parte dei soggetti di cui all'art. 68-bis del regolamento 40/2018 posto in consultazione.</p>	<p>Proposta non accolta. La consulenza indipendente è definita dalle norme MiFID II, a cui la regolamentazione IVASS si conforma ai sensi dell'articolo 121-sexies, comma 5, CAP.</p>

250	Studio Gullo Bilotti	Legale Angeloni			68 novies	(B) Nell'art. 68-novies introdotto dal comma 19 dell'art. 4 dello schema di provvedimento non è contenuta alcuna previsione in merito all'eventualità che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non ottenga le informazioni ivi previste al comma 2. Per tale eventualità, l'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 del 21 settembre 2017 prevede l'astensione dalla prestazione del servizio di consulenza sugli IBIP nei confronti del cliente o potenziale cliente. Si ritiene utile richiamare, nell'articolo in commento, la citata norma comunitaria direttamente applicabile oppure introdurre analoga previsione nel medesimo articolo.	Proposta non accolta. L'obbligo per l'intermediario di astenersi dal servizio di consulenza si evince dalla disposizione (art. 68 decies) che disciplina il contenuto della dichiarazione di adeguatezza.
251	Studio Floreani	Legale	4	19	68 novies, co. 5	Si chiede se i distributori possano eventualmente adempiere gli obblighi di cui all'art. 68-novies, comma 5, disciplinando le proprie politiche e procedure all'interno del documento previsto dall'art. 10, Reg. Ue 2017/2358.	Il documento di cui all'articolo 10 del Reg. UE 2017/2358 ha ad oggetto i "meccanismi di distribuzione del prodotto", i quali comprendono apposite misure e procedure per ottenere dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi che intendono offrire ai loro clienti e per comprendere pienamente tali prodotti. Il documento di cui alla norma in commento (ora comma 4) attiene a profili in parte differenti ma, non essendo previste modalità particolari per la redazione della policy, non è escluso che sia inglobata nel documento di cui all'art. 10 purchè i diversi profili siano chiaramente identificabili.

252	Martano Assicurazioni Srl	4	19	68-novies, co. 4	E' interesse di tutti gli attori del mercato aggiornare le modalità di valutazione dell'adeguatezza, pena perdita di quote di mercato. Si suggerisce l'abrogazione del comma	Proposta non accolta. Si ritiene necessario includere l'adempimento in questione tra gli obblighi di comportamento che i distributori sono tenuti ad adottare.
253	Studio Legale Norton Rose	4	19	68 novies, co. 5	Con riferimento alla let. B del comma 5 del neo introdotto art. 68 novies, si suggerisce che la valutazione di equivalenza venga condotta considerando anche il regime legale e fiscale applicabile al prodotto (es. impignorabilità, regime successorio, tassazione).	La valutazione in oggetto è coerente con la disciplina prevista dal CAP in materia di consulenza e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 119-ter, comma 3, secondo cui viene fornita al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto complessivamente più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
254	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	4	19	68 novies	Con riferimento all'art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza), sembra opportuno inserire al comma 1, lettera a) un richiamo all'art. 58 Regolamento 40/2018, come segue (in grassetto le modifiche e in parentesi quadra le eliminazioni): "a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento" Tale richiamo consentirebbe, in ottica di semplificazione, l'eliminazione della lettera a) del successivo comma 2, che richiama pedissequamente il comma 2 dell'art. 58, concernente le informazioni che il distributore è tenuto ad acquisire ai fini della valutazione della coerenza del prodotto. Ferma restando la valutazione dei bisogni e delle esigenze del contraente, ai fini del comma 1, lettera b), gli intermediari e le imprese di assicurazione [assicurativa] ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie	Proposta non accolta. Nella formulazione dei commi 1 e 2 proposta risulterebbe un duplice riferimento alla situazione finanziaria del contraente che costituisce invece specifico oggetto di indagine nell'ambito dell'attività di consulenza dei prodotti di investimento assicurativi.

					<p>ai fini della valutazione dell'adeguatezza, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:</p> <p>[a) all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;]</p> <p>b) alle conoscenze ed esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;</p> <p>c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;</p> <p>d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.</p>	
255	ALTROCONSUMO	4	19	68 decies	<p>Il comma 1 dell'art. 68-decies prevede che la sottoscrizione anche da parte del contraente della dichiarazione che il prodotto prodotto risponda alle sue richieste ed esigenze, potrebbe arrecare danno al contraente stesso nel caso il prodotto individuato dall'intermediario non sia rispondente alle caratteristiche necessarie. Infatti sottoscrivendo tale dichiarazione può essere pregiudicata qualsiasi futura contestazione nei confronti del distributore. Altroconsumo chiede che la dichiarazione sia sottoscritta solo dal distributore, che si assume l'onere di aver individuato il prodotto che corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione di cui a commenti precedenti.</p>
256	AIBA	4	19	68 decies	<p>Si chiede di confermare che, considerando la vendita con consulenza, la dichiarazione ex art. 68-decies per i prodotti IBIPs coincida con la "Raccomandazione personalizzata" dall'art. 59 del Regolamento IVASS n.40 per i prodotti NON-IBIPs, rispondendo entrambi a quanto richiesto all'art. 119-ter del CAP.</p> <p>Auspicando che venga confermata tale interpretazione, anche al fine di favorire gli intermediari che collocano sia prodotti di investimento che altri prodotti non d'investimento, si chiede inoltre se quanto richiesto al comma 2 del novellato art. 68-</p>	<p>Si dà conferma delle interpretazioni rappresentate.</p>

					decies possa essere applicato prevedendo una integrazione alla dichiarazione prevista al comma 1 in cui viene preliminarmente dichiarato al cliente che il prodotto risponde alle richieste ed esigenze del cliente (c.1) e successivamente che appare in linea con le proprie preferenze, obiettivi e caratteristiche (c.2).	
257	Studio Legale Norton Rose	4	19	68 decies	Con riferimento all'art. 68 decies terzo comma si consiglia di sostituire il verbo "impedisce" con la locuzione "non consente", in conformità all'art. 67 undecies comma 2 del Codice del Consumo.	Proposta accolta.
258	ANAPA	4	19	68-decies, co. 2	Il comma 2 dell'art. 68-decies dapprima disciplina la consegna, da parte degli intermediari e delle imprese di assicurazione, della dichiarazione di adeguatezza al contraente su supporto durevole e, successivamente, richiama l'applicazione dell'art. 120-quater, comma 4, del CAP la cui previsione di poter fornire informazioni su supporto durevole è subordinata alla scelta del contraente. Si propone allora la seguente parziale riformulazione del testo in: "Ai fini di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, su supporto durevole, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente. Si applica l'articolo 120- quater, commi da 1 a 4, del Codice."	Proposta parzialmente accolta. Il riferimento al supporto durevole è stato eliminato.

259	Studio Floreani	Legale	4	19	68 decies	<p>Si domanda se la dichiarazione di cui all'art. 68-decies, comma 1, e la dichiarazione di cui all'art. 68, undecies, comma 1, coincidano, atteso anche il rinvio, in entrambe le disposizioni, alla medesima disposizione (art. 58, comma 4-bis). In caso affermativo, si domanda a codesta Autorità il motivo della riproposizione di un medesimo obbligo in due distinte disposizioni.</p> <p>Per evitare incertezze interpretative, si suggerisce di sostituire il comma 1 dell'art. 68-decies con il comma 1 dell'art. 68-undecies (previa espunzione l'ultimo periodo), eliminandolo dalla sede attuale.</p>	<p>Proposta accolta. Tenendo conto dei dubbi interpretativi formulati le disposizioni in commento sono state opportunamente modificate richiamando all'art. 68 bis il rinvio all'art. 58.</p>
-----	--------------------	--------	---	----	-----------	---	--

260	UNIPOL	4	19	68 decies	In coerenza alle considerazioni già espresse per l'art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) si chiede di eliminare il comma 1 dell'art. 68-decies in commento.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a precedenti commenti.
261	ANIA	4	19	68 decies	Lo Schema di Regolamento introduce, con il nuovo art. 68-decies, comma 1, l'obbligo di informare il cliente, con una apposita dichiarazione, che il contratto risponde alle sue richieste ed esigenze. Si chiede di eliminare tale comma in coerenza con quanto richiesto per l'art. 4, comma 15, del presente documento con riferimento all'art. 58, comma 4-bis.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a precedenti commenti.
262	ANIA	4	19	68 undecies	Lo Schema di Regolamento introduce, con il nuovo art. 68-undecies, comma 1, l'obbligo di informare il cliente, con una apposita dichiarazione, che il contratto risponde alle sue richieste ed esigenze. Si chiede di eliminare tale comma in coerenza con quanto richiesto per l'art. 4, comma 15, del presente documento con riferimento all'art. 58, comma 4-bis.	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni di cui a precedenti commenti.
263	Studio Legale Norton Rose	4	19	68 undecies, co. 1	Con riferimento all'art. 68 undecies comma 1, si osserva che l'art. 119-ter CAP comma 2 e la corrispondente disposizione della Direttiva 2016/97 riferiscono la necessità che il prodotto sia "coerente con le richieste ed esigenze" unicamente ai "contratti proposti" e non anche a quelli richiesti dal cliente, così esprimendo la scelta del legislatore di limitare a questa ipotesi la tutela rafforzata del cliente; va dunque eliminato il riferimento al prodotto d'investimento "richiesto" dal cliente, anche in coerenza con il regime di appropriatezza che consente di collocare un prodotto inappropriato in presenza di avvertimento al cliente. Si comprende pertanto che la cancellazione dei commi 5 e 6 dell'art. 58 del Regolamento 40 non faccia venir meno la considerazione di cui sopra in merito all'applicazione ai soli prodotti "proposti" (e non richiesti). Del resto: (a) l'allegato 4 ter continua a far riferimento, al punto d) della sezione I, all'obbligo soltanto con riferimento ai prodotti proposti (mentre la lettera f) inizia con il "se"); e b) l'art. 58 inizia con la locuzione	Proposta non accolta. L'interpretazione prospettata non è coerente con le disposizioni emanate in attuazione della IDD, volte a garantire, in un'ottica di maggior tutela del consumatore, un impegno dei distributori nella verifica della coerenza dei contratti con le esigenze e le richieste dei contraenti o potenziali contraneti.

					iniziale "Qualora i distributori...", sicché si configura ancora la possibilità che il prodotto venduto non sia adeguato; e c) la tutela rafforzata del cliente di cui si discorre alla relazione IVASS si riferisce alle specifiche informazioni ora richieste a carico del distributore.	
264	Martano Assicurazioni Srl	4	19	68 undecies, co. 3	Si suggerisce di aggiungere alla fine del comma le parole "e si astengono dal perfezionare il contratto"	Proposta non accolta. In regime di appropriatezza, e qualora non sia obbligatoria una vendita in regime di consulenza, la circostanza di cui al comma 3, art. 68-undecies, non impedisce la distribuzione di un prodotto assicurativo fatto salvo l'accertata coerenza con le richieste ed esigenze del contraente.
265	Martano Assicurazioni Srl	4	19	68 undecies, co. 4	Si suggerisce di aggiungere alla fine del comma le parole "e si astengono dal perfezionare il contratto"	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
266	Studio Legale Gullo Angeloni Bilotti			68 duodecies	(D) Si prende atto che le proposte di modifica al Regolamento IVASS n. 40/2018 introducono, per le vendite di IBIP con consulenza, l'obbligo di valutazione di adeguatezza e, per le vendite senza consulenza, l'obbligo di valutazione di appropriatezza in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2359. In particolare, si osserva che le previsioni di cui all'art. 4, comma 19 dello schema di provvedimento non disciplinano il caso in cui, nel periodo di durata dell'investimento, il cliente effettui, di propria iniziativa, versamenti successivi rispetto al premio iniziale. A tal proposito, si rileva che: (i) il Considerando (8) del citato Regolamento Delegato stabilisce che la necessità di una valutazione di adeguatezza ("idoneità") è necessaria nel caso di "decisioni di cambiare attività di investimento sottostanti o di conservare o vendere un prodotto di investimento assicurativo"; (ii) il Considerando (12) del medesimo Regolamento stabilisce	L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'obbligo di consulenza deve essere valutato caso per caso in quanto non si applica necessariamente ai casi di versamenti successivi rispetto al premio iniziale nell'ipotesi in cui tutti gli elementi previsti per la valutazione di adeguatezza siano stati esaminati dal distributore e siano rimasti immutati.

					<p>che la valutazione di appropriatezza (“adeguatezza”) debba essere effettuata “<i>in tutte le situazioni in cui [...] il cliente richiede una vendita senza consulenza</i>”.</p> <p>Con riferimento a IBIP quali contratti multiramo (Ramo I e III) o contratti unit-linked che prevedano versamenti successivi su iniziativa del cliente rispetto al premio iniziale, si chiede quindi di confermare che la valutazione di adeguatezza/appropriatezza (a seconda del regime di consulenza o meno) debba essere nuovamente effettuata dall’intermediario/impresa di assicurazione in caso di versamenti successivi su iniziativa del cliente.</p> <p>Si ritiene comunque utile richiamare espressamente, nel nuovo Capo II-bis introdotto dall’art. 4, comma 19 dello schema di regolamento, la normativa comunitaria direttamente applicabile con riferimento a versamenti successivi su iniziativa del cliente oppure di introdurre specifiche previsioni in materia.</p>	
267	Studio Legale Bird & Bird	4	19	68 duodecies	<p>Nell’ambito della procedura di pubblica consultazione che ha preceduto l’adozione del Regolamento IVASS n. 41/2018, in sede di commento delle operazioni che possono essere effettuate dai clienti attraverso le aree riservate istituite dalle imprese, codesto spettabile Istituto ha avuto modo di precisare che “il ricorso alla consulenza con riferimento ai prodotti assicurativi di investimento è una scelta del contraente, che, laddove non intenda avvalersene, deve poter disporre delle funzionalità dispositive di pagamento tramite area riservata anche con riguardo a tali prodotti”.</p> <p>Tale precisazione appare d’altronde pienamente coerente con la prassi del mercato italiano degli IBIPs, per cui non è infrequente che un cliente, dopo l’iniziale sottoscrizione di un prodotto con il supporto consulenziale un distributore, ponga autonomamente in essere (mediante sito internet o semplice bonifico bancario) una o più operazioni post-vendita, come ad esempio un versamento aggiuntivo, senza avvalersi di canali che prevedano un’interazione diretta con personale dell’impresa emittente o di un intermediario assicurativo. La possibilità per i clienti di porre in essere tali operazioni,</p>	<p>L’obbligo di consulenza deve essere valutato caso per caso in quanto non si applica necessariamente ai casi di versamenti successivi rispetto al premio iniziale nell’ipotesi in cui tutti gli elementi previsti per la valutazione di adeguatezza siano stati esaminati dal distributore e siano rimasti immutati.</p>

					<p>peraltro, essendo di norma espressamente prevista nei contratti, non sembra poter essere subordinata all'erogazione di una consulenza e al connesso svolgimento del test di adeguatezza.</p> <p>La norma in commento sembra porsi in linea di formale continuità con lo scenario descritto, prevedendo che "gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativo, salvo che si tratti di prodotti di investimento assicurativi non complessi...".</p> <p>Alla luce di tutto quanto precede, si richiede a codesto spettabile Istituto di confermare che l'obbligo di consulenza trova applicazione solo in occasione della sottoscrizione iniziale dei prodotti di investimento assicurativi, ferma restando, dunque, la possibilità per i clienti di scegliere di non avvalersi della consulenza per la realizzazione di operazioni post-vendita (es. versamenti aggiuntivi).</p> <p>Nel caso in cui l'interpretazione descritta non fosse confermata, si richiede a codesto Istituto di chiarire in che modo le disposizioni dell'articolo 68-duodecies in consultazione debbano coordinarsi con le precisazioni dallo stesso fornite in sede di emanazione del Regolamento 41/2018 sopra ricordate.</p>	
268	Studio Legale Gullo Angeloni Bilotti			68 duodecies	<p>(C) Alla luce delle previsioni dell'art. 68-duodecies introdotto dal comma 19 dell'art. 4 dello schema di provvedimento sembra di potersi evincere che non è ammessa la c.d. "vendita di sola esecuzione" di cui all'art. 30, paragrafo 3, primo comma della Direttiva (UE) 2016/97 (di seguito "IDD"). Sul punto si chiede cortesemente di confermare se l'osservazione formulata è corretta. Si osserva inoltre che l'art. 68-duodecies esclude la consulenza obbligatoria solo nel caso di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359: l'articolo richiamato si riferisce agli "<i>altri investimenti assicurativi non complessi</i>" di cui al punto (ii) dell'art. 30, paragrafo 3, primo comma della IDD, e non anche al punto (i) della norma comunitaria (contratti che comportano solamente un'esposizione degli investimenti agli strumenti</p>	Si conferma la non ammissibilità della c.d. vendita di sola esecuzione.

					finanziari considerati non complessi ai sensi della MiFID II). Sul punto si chiede di confermare se il richiamo operato al citato art. 16 è volto ad imporre la consulenza obbligatoria solo per i contratti di cui al predetto punto (i) o se l'esclusione operata con il richiamo in oggetto debba intendersi estesa anche a questi ultimi contratti.	
269	Studio Legale Associato DLA Piper	4	19	68 duodecies	Si suggerisce di ancorare la non complessità del prodotto alle indicazioni già fornite da Consob sui prodotti complessi mediante Comunicazione n. 0097996 del 22-12-2014 per finalità di maggiore coerenza del sistema normativo.	Proposta non accolta. La complessità del prodotto è definita dal regolamento IVASS sulla base della normativa assicurativa europea.
270	Studio Legale Floreani	4	19	68 duodecies	Atteso che l'art. 119-ter, comma 3, d.lgs. 209/2005, dispone che "Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo", con riguardo alla consulenza obbligatoria di cui all'art. 68-duodecies, si chiede di chiarire come interpretare il comparativo "più adeguato", che sembrerebbe presupporre una comparazione tra distinti prodotti. Si chiede in particolare di precisare se ai fini della raccomandazione personalizzata in discorso è necessario un elemento di comparazione con uno o più prodotti diversi da quello oggetto di raccomandazione. Più in generale, ferme tutte le disposizioni che regolano la distribuzione con consulenza, si chiede a codesta Autorità di precisare in cosa si distinguano la dichiarazione contenente i motivi della coerenza del prodotto alle esigenze e richieste del contraente (art. 58, comma 4-bis) e la raccomandazione personalizzata (definita, come sopra visto, dall'art. 119-ter, comma 3, cit.), attesa la marcata sovrapposizione letterale nella disciplina dei due documenti.	La IDD ha introdotto l'obbligo di svolgere il cosiddetto demands & needs test per tutti i prodotti assicurativi per consentire al distributore di comprendere quali siano i bisogni assicurativi che il cliente intende soddisfare. La consulenza nelle diverse modalità in cui può espletata con riferimento specifico ai prodotti IBIPs (consulenza, consulenza imparziale e personale o consulenza indipendente) costituisce una modalità distributiva che presuppone una valutazione di adeguatezza del prodotto assicurativo rispetto a ulteriori specifici profili. Per l'ultima parte di osservazione, si rinvia al nuovo testo dell'articolo 58 comma 4 bis.

271	Studio Legale Floreani	4	19	68 duodecies	<p>L'art. 68-duodecies sembra circoscrivere il divieto di distribuzione nei casi di non coerenza o di impossibilità di determinare la coerenza del prodotto con le richieste e le esigenze del contraente o potenziale tale, ai soli casi di distribuzione in regime di consulenza obbligatoria.</p> <p>Si chiede di chiarire se tale assunto è corretto o se il citato divieto vale anche fuori dai casi di consulenza obbligatoria, come sembra potersi ricavare dalla Relazione allo schema di provvedimento in commento e dalla riforma dell'art. 58, Reg. IVASS 40/2018.</p>	<p>L'interpretazione non è corretta. La disposizione intende escludere la possibilità di vendere in regime di appropriatezza prodotti per i quali vi è l'obbligo della consulenza.</p>
272	Studio Legale Galante e Associati	4	19		<p>Da una analisi congiunta (i) del capo II-bis di prossima introduzione nel Regolamento n. 40/2018 e (ii) delle modifiche al Libro IX del Regolamento Intermediari CONSOB in consultazione, si ricava l'impressione che il nuovo quadro regolamentare in materia di distribuzione di IBIP da parte dei soggetti vigilati dalle autorità di rispettiva competenza non sia coerente con il dettato normativo di cui all'art. 121-quater, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private, che richiede alla normativa secondaria di "garantire uniformità alla disciplina applicabile" alla vendita di IBIP "a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi". Il nuovo quadro regolamentare, infatti, sembrerebbe implicare, piuttosto, una differenziazione del "campo di gioco". In tal senso, si richiama, in particolare, la non uniformità tra le disposizioni in materia di conflitto di interessi applicabili agli intermediari sottoposti alla vigilanza CONSOB e agli intermediari sottoposti alla vigilanza IVASS, con specifico riferimento alla coincidenza della qualità di distributore e di beneficiario/vincolatario, in ragione del differente approccio della CONSOB, che a differenza dell'IVASS, non pone un divieto tassativo alla contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto, ma si limita a richiedere che i soggetti abilitati stabiliscano specificamente per ciascun rapporto contrattuale se tale fattispecie incida negativamente o</p>	<p>1. Proposta non accolta. Si fa riferimento alle conclusioni emerse nell'AIR definitivo che inducono a mantenere il divieto sebbene permanga una differenza normativa rispetto al Regolamento intermediari Consob.</p> <p>2. La seconda osservazione non richiede modifiche al testo. Il perimetro dei prodotti complessi è coerente con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359. In caso di prodotto diverso da quelli definiti dalla citata normativa primaria, esigenze di complessità e di rischio di perdita del capitale implicano l'opportunità di effettuare una valutazione di adeguatezza per meglio tutelare gli interessi del cliente e garantire un corretto collocamento dei contratti.</p>

					meno sull'interesse del contraente. Parimenti, si segnala, con riferimento a prodotti appartenenti alla comune categoria PRIIP, l'adozione di definizioni distinte del concetto di complessità, a seconda che si tratti di un IBIP o di un prodotto di investimento non assicurativo con conseguenti ripercussioni penalizzanti sul regime di distribuzione degli IBIP. Stando infatti al quadro regolamentare in consultazione, per gli IBIP, la complessità si ricollega alla definizione prevista dal Regolamento Delegato IDD (e non alla disciplina MiFID II, come invece previsto, dall'art. 30, paragrafo 3 della IDD); aspetto questo che non trova analogo riscontro per gli altri prodotti PRIIP di investimento, ma non assicurativi. Le conseguenze dal lato della distribuzione è di creare un quadro regolamentare in cui a parità di prodotto PRIIP complesso, gli IBIP sarebbero sottoposti a consulenza obbligatoria, mentre quelli di investimento puro sarebbe sottoposti ad altri presidi, ma comunque non ad una analoga disposizione che imporrebbe tale consulenza obbligatoria. Al riguardo, inoltre, prevedere obbligatoriamente l'affiancamento del servizio di consulenza a quello di distribuzione dei prodotti di investimento complessi, equivale a imporre a tutti gli assicurati, e quindi non solo a quelli retail, ma anche a quelli professionali, stante l'irrelevanza di tale classificazione ai fini IDD, di accedere agli IBIP solo in presenza di servizi consulenziali.	
273	Studio Legale Hogan Lovells	4	19	68 duodecies	Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 68-duodecies del regolamento 40/2018 posto in consultazione appare essere una duplicazione del primo periodo. Si prega di chiarire.	Proposta accolta. L'osservazione determina una modifica del testo del Provvedimento (art. 68 duodecies, comma 3).

274	ANIA	4	19	68 duodecies	<p>L'ANIA ritiene, sulla base delle motivazioni di seguito illustrate, che la restrizione della definizione di prodotti non complessi operata dall'Autorità, nell'ambito del nuovo art. 68-duodecies sia eccessiva. Si richiede, pertanto, di prevedere una definizione di prodotti non complessi in linea con quanto previsto dalla direttiva IDD, che peraltro opera in questo ambito una sostanziale convergenza con la direttiva MIFIDII.</p> <p><u>Sintesi del quadro normativo europeo</u></p> <p>1. L'art. 30 ("Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza e comunicazione ai clienti") della Direttiva IDD, al comma 3, prevede che se non è previsto un servizio di consulenza gli Stati membri possano stabilire che i prodotti assicurativi d'investimento siano distribuiti, a certe condizioni, anche senza richiedere informazioni sulla conoscenza ed esperienze in materia finanziaria (in pratica, in modalità execution only), fermo l'obbligo di effettuare il test di demands&needs. Tra le condizioni da rispettare, quelle relative ai prodotti stabiliscono che questi ultimi devono avere le seguenti caratteristiche (cfr. par. 3, lett. a, punti i e ii):</p> <ul style="list-style-type: none"> • contratti che comportano solamente un'esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire i rischi assunti (punto i); oppure • altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo (punto ii). <p>2. Come prefigurato dallo stesso articolo della direttiva IDD, la Commissione Europea ha successivamente (settembre 2017) emanato il Regolamento delegato (UE) 2017/2359, al fine di precisare i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini dell'art. 30, par. 3, lett. a), punto ii. Il Regolamento delegato, al considerando 12, prevede</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il CAP e il TUF consentono ad IVASS e Consob di individuare i casi di consulenza obbligatoria. Le due Autorità hanno esercitato il potere regolamentare dando massima rilevanza allo strumento della consulenza che rappresenta una forma di garanzia per il cliente affinché il prodotto sia correttamente collocato. A tal fine, hanno individuato una categoria di prodotti per i quali la garanzia di restituzione del capitale è considerata una forma di tutela sostanziale idonea a sostituire, in chiave di tutela del contraente, la prestazione di consulenza. Tale forma di garanzia non è prevista per gli altri prodotti "non complessi" che pertanto restano soggetti all'obbligo di consulenza.</p>
-----	------	---	----	--------------	---	---

				<p>che il test di appropriatezza deve essere eseguito quando il cliente richiede una vendita senza consulenza e non sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 30, par. 3 (quelle che, in considerazione della non complessità, permettono di derogare alla verifica dell'appropriatezza); lo stesso considerando aggiunge che laddove non sia possibile effettuare una valutazione di adeguatezza perché mancano le informazioni necessarie, il cliente può accettare che si proceda alla conclusione del contratto nella forma di vendita senza consulenza, mediante una valutazione di "mera" appropriatezza, salvo il caso in cui siano applicabili le deroghe di cui all'art. 30, par. 3.</p> <p>3. Sempre il Regolamento delegato, al considerando 13, prevede che per le finalità di cui all'art. 30, par. 3, lett. a), punto ii, ossia di precisare i requisiti di "altri investimenti assicurativi non complessi", è necessario stabilire i criteri per poter valutare se un prodotto che già non soddisfi le condizioni di cui al punto i - quindi un prodotto che non soddisfi le condizioni di comportare solamente un'esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e di non incorporare una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire i rischi assunti – possa comunque essere considerato non complesso, e a tal fine aggiunge che la fornitura di una garanzia alla scadenza che copra almeno il premio, esclusi i costi legittimi, giustifica, salvo ulteriori condizioni, che il prodotto sia considerato non complesso ai fini dell'art. 30, par. 3 della Direttiva.</p> <p>4. Il considerando 14, in coerenza con la deroga stabilita dal comma 3 dell'art. 30 della direttiva, precisa che gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori.</p> <p>5. Nell'ambito degli articoli, poi, il Regolamento delegato stabilisce, in particolare all'art. 16, le caratteristiche della</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>garanzia e degli altri requisiti – come ad esempio la presenza di barriere all'esercizio del diritto di riscatto - in presenza dei quali i prodotti possono comunque essere considerati non complessi.</p> <p>6. Come da delega prevista dall'art. 30 della direttiva IDD, l'EIOPA ha pubblicato nell'ottobre 2017 il "Final Report on Guidelines under the Insurance Distribution Directive on Insurance-based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risk involved", con il quale l'Autorità europea ha fornito indicazioni sia sulla valutazione dei prodotti che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente comprendere i relativi rischi, di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), punto i, sia per gli altri prodotti classificabili come non complessi ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a), punto ii. EIOPA, in particolare, precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli orientamenti riguardano la valutazione di tutti i tipi di prodotti di investimento assicurativi, per garantire che soltanto i prodotti di investimento assicurativi di cui il cliente è in grado di capire prontamente i rischi possano essere venduti mediante l'execution only; • per gli orientamenti, EIOPA ha considerato il lavoro effettuato dall'ESMA sulla valutazione degli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto; • le autorità nazionali competenti possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali più rigide in tale settore per tutelare i consumatori se lo Stato membro ha esercitato la deroga prevista dalla direttiva. <p>7. Nel merito, ai sensi dell'art. 30, par. 3, lett. a) punto i, EIOPA precisa che gli strumenti in esame sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelli contemplati dall'art. 25, par. 4 lett. a) della MIFIDII (in sintesi azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, OICVM e depositi strutturati "plain vanilla"); 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • gli altri strumenti non complessi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 (in sintesi, azioni o obbligazioni, ad esclusione di altri valori mobiliari o strumenti derivati, per i quali vi sia un mercato caratterizzato da prezzi disponibili pubblicamente, che non comportino una passività che vada oltre il costo di acquisto, che non contengano clausole o automatismi che ne modifichino la natura o il rischio o il pay-out, che non includano spese di uscita che rendono l'investimento illiquido e che prevedano informazioni complete disponibili pubblicamente); • quelli non considerati complessi ai sensi degli orientamenti dell'ESMA in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati. <p>EIOPA precisa altresì che i prodotti assicurativi sono considerati non complessi se, oltre a essere esposti ai suddetti strumenti finanziari, non prevedono una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire i rischi assunti mediante la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) clausole o condizioni che consentono di modificare la natura, il rischio o il pay-out del prodotto; b) opzioni di riscatto che non consentono chiaramente al cliente di disporre del valore; c) oneri che in caso di riscatto causano un danno ingiustificato al cliente; d) valori della prestazione a scadenza o in caso di decesso difficili da determinare, o dipendenti da diversi tipi di investimento o strategie difficili da capire per il cliente, o variabili frequentemente in momenti della durata contrattuale in funzione di soglie prestabilite o intervalli di tempo, o soggetti a condizioni, i cui effetti sono difficili da capire per il cliente; e) struttura di costi tale da poter non essere prontamente capita dal cliente; f) clausole che possano rendere difficoltosa l'identificazione del beneficiario e la ricezione della prestazione al decesso dell'assicurato. 	
--	--	--	--	--	--

					<p>8. Ai sensi dell'art. 30, par. 3, lett. a) punto ii, invece, EIOPA precisa che gli "altri prodotti assicurativi non complessi" sono considerati tali, sostanzialmente, se non prevedono le caratteristiche di complessità sopra elencate alle lettere da a) a f).</p> <p>9. Al quadro normativo previsto dall'IDD va aggiunto il quadro maturato nel settore finanziario, richiamato esplicitamente dall'art. 30 della direttiva IDD, dove l'argomento della complessità dei prodotti risulta già trattato anche prima dell'emanazione della MIFIDII; l'ESMA, in particolare, i cui lavori sono non a caso richiamati dall'EIOPA come base di riferimento per il rapporto pubblicato dall'Autorità assicurativa, è già intervenuta sull'argomento con le Opinion "MIFID practices for firms selling complex products" e "Structured retail products – Good practices for product governance arrangements" del 2014. Inoltre, l'ESMA è tornata sull'argomento con riferimenti presenti in vari documenti, tra cui il documento "Guidelines on complex debt instruments and structured deposits – Final report" del novembre 2015, con le successive "Guidelines on complex debt instruments and structured deposits" del febbraio 2016 e infine nelle "Q&A on MIFIDII and MIFIR investor protection and intermediaries topics" dell'ottobre 2019. Nel complesso, anche nel settore finanziario si rileva una massima attenzione rispetto al rischio di collocare prodotti complessi che non siano compresi dalla clientela, specialmente se "retail", nonché una definizione di complessità che è per sua natura relativa e non limitata al grado di comprensibilità del profilo di rischio-rendimento del prodotto, ma estesa ad altre caratteristiche, quali la liquidabilità e la trasparenza. D'altra parte, se ESMA fornisce anche indicazioni piuttosto univoche sui prodotti da considerare generalmente come complessi, come ad esempio gli strumenti derivati, quelli caratterizzati da play-out complicati da valutare, quelli connessi a indici poco trasparenti o non pubblici o quelli caratterizzati da significative</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>barriere all'uscita, non esclude certo che strumenti o prodotti "plain-vanilla" possano essere considerati non complessi.</p> <p>10. Con l'emanazione dell'IDD, riguardo alla definizione di prodotti (non) complessi, si rileva una significativa convergenza tra i due set normativi: sia il set normativo MIFID sia quello IDD, direttamente o indirettamente, individuano le caratteristiche che rendono non complessi determinati prodotti, nel caso dell'IDD la convergenza, come detto, è realizzata proprio attraverso un richiamo esplicito alla direttiva MIFID. Si osserva, quindi, che entrambe le direttive contemplano fattispecie di prodotti non complessi definiti come tali anche in virtù della semplicità e della comprensibilità (strumento o prodotto "plain vanilla"), e non unicamente in presenza di forme di garanzia.</p> <p>11. L'IDD si distingue dalla MIFID sia perché, in quanto di minima armonizzazione, nell'art. 30 par. 3 delega gli Stati membri ad adottare eventuali misure più stringenti, sia perché il legislatore dell'IDD dichiara, sin dalle premesse (considerando) che precedono l'articolato, che condizioni quali la garanzia contrattuale di restituire almeno il capitale investito, di per sé non attinente alle caratteristiche precipue degli strumenti oggetto di investimento, rendono il prodotto non complesso, in quanto aggiungono un elemento rilevante per la tutela del consumatore, come per l'appunto la garanzia, che conferisce un carattere di non complessità a un prodotto che, di per sé, potrebbe anche essere complesso.</p> <p><u>Sintesi del quadro normativo nazionale</u></p> <p>12. Mentre nell'ambito della normativa del settore assicurativo gli effetti della complessità del prodotto sugli adempimenti da effettuare in sede di distribuzione sono, in buona sostanza, introdotti con il recente recepimento della Direttiva IDD – benché nel Regolamento UE sui PRIIPs, direttamente</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>applicabile, fossero già presenti riferimenti sull'obbligo di definire gli investitori ai quali il prodotto era destinato – in ambito finanziario sono già presenti da tempo indicazioni, anche di dettaglio, da parte della CONSOB - peraltro applicate finora anche ai prodotti finanziari assicurativi di ramo III e V - come la Comunicazione n. 97996 del 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, integrata da alcune Q&A e conformata alle previsioni dell'ESMA già richiamate, nonché la Comunicazione n. 9019104 del 2009 sul dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. Per quanto le suddette comunicazioni vadano rilette alla luce dell'emanazione della seconda direttiva MIFID e dei successivi interventi sull'argomento dell'ESMA, nonché dell'evoluzione del mercato intervenuta, esse sono ancora prese in considerazione quale utile riferimento, anche dalla stessa CONSOB (cfr. Relazione annuale dell'Autorità per l'anno 2018, pag. 39). Il quadro normativo nazionale appare quindi del tutto in linea con l'evoluzione della definizione di prodotti (non) complessi che si è sviluppata nell'ambito della normativa europea del settore finanziario.</p> <p>13. In particolare, nella suddetta Comunicazione CONSOB sui prodotti complessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in primo luogo, non si rileva un vero e proprio divieto alla vendita di prodotti complessi, quanto piuttosto la raccomandazione di: <ul style="list-style-type: none"> - considerare debitamente nella policy aziendale gli orientamenti contenuti nelle due citate Opinion dell'ESMA; - effettuare una adeguata due diligence su tutti i prodotti complessi che si intende inserire nella gamma d'offerta; - quando a seguito di tale due diligence si accerti che in concreto il prodotto non possa mai soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti o che, rispetto ad esso, manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i rischi, evitare di prestare consigli su quel prodotto o di 	
--	--	--	--	--	--

				<p>venderlo, in conformità a quanto previsto dal paragrafo n. 14 dell’Opinion dell’ESMA “MiFID practices for firms selling complex products”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in secondo luogo, l’elenco di “prodotti a complessità molto elevata” allegato alla Comunicazione, benché CONSOB chiarisca trattarsi di un elenco non esaustivo, si riferisce a prodotti che presentano evidenti caratteristiche di complessità: come chiarito dalla stessa CONSOB nelle Q&A relative a detta Comunicazione, i prodotti assicurativi da considerare di complessità elevata sono i) quelli con pay-off legati a indici che non rispettano requisiti di pubblicità e altre condizioni precisate dagli Orientamenti ESMA, ii) quelli con leva maggiore di 1, che implicano cioè il rischio di perdite superiori al capitale investito, e iii) quelli caratterizzati da fondi unit-linked “strutturati” (cfr. art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010). <p>14. Tornando al recepimento della Direttiva IDD nell’ordinamento nazionale, non si ravvisa una chiara opzione esercitata dal legislatore al fine di rendere più stringenti, in questo ambito, gli adempimenti previsti dall’IDD. Gli unici riferimenti in tal senso presenti nel Codice delle Assicurazioni Private sono all’art. 119-ter (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza), che prevede che:</p> <p>“5. L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di distribuzione...” e all’art. 121-septies (Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti) “1. L’IVASS stabilisce con il regolamento in cui all’articolo 121-quater i casi in cui l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.”</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p><u>Osservazioni conclusive</u></p> <p>Nel Documento di consultazione l’Autorità stabilisce, per finalità di tutela del consumatore, che è prevista la consulenza obbligatoria per i prodotti IBIPs diversi da quelli non complessi così come definiti dal regolamento delegato UE 2017/2359. In altre parole, l’Autorità propone di estendere la consulenza obbligatoria a tutti i prodotti che non prevedano la garanzia di restituire almeno il capitale investito, a prescindere dalla loro complessità intrinseca. Si osserva, tuttavia, che il regolamento delegato definisce esclusivamente gli “altri” prodotti non complessi previsti dalla IDD all’art. 30, par. 3, lett. a) punto ii). La direttiva, in realtà, prevede al punto i), come ricordato, anche “i contratti che comportano solamente un’esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto”.</p> <p>Pertanto, l’Autorità opera una restrizione della definizione di prodotti non complessi, restrizione che assume importanza rilevante alla luce della conseguente estensione dell’applicazione dell’obbligo di consulenza, che appare eccessiva per i seguenti motivi.</p> <p>1) dal punto di vista formale, non si ravvisa, nella scelta effettuata dal legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva IDD, la volontà di operare detta restrizione, non avendo lo stesso legislatore esercitato la deroga di prevedere, da parte degli Stati membri, norme più stringenti per il collocamento di prodotti complessi; il testo della legge si limita a delegare genericamente l’Autorità a emanare la regolamentazione secondaria, e si ritiene che ciò non sia sufficiente a consentire all’Autorità di decidere la restrizione operata;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>2) dal punto di vista sostanziale, si osserva che il comma 3 dell'art. 30 della direttiva IDD disciplina quando è possibile vendere prodotti non complessi anche senza la verifica di appropriatezza, ricorrendo alla modalità "execution only"; l'intervento prospettato dall'Autorità, in pratica, trasforma la previsione in una disciplina su quando sia possibile vendere non in regime di consulenza, senza la verifica di adeguatezza;</p> <p>3) il Documento di consultazione propone di eliminare di fatto il riferimento ai contratti di cui al punto i della lett. a) del comma 3 dell'art. 30, previsto dalla direttiva proprio in virtù dell'allineamento in materia con la normativa MIFID; in altre parole, di fronte a uno dei tanti profili nei quali il legislatore europeo ha determinato, per le note necessità di convergenza di normative su prodotti succedanei, una sostanziale uniformità tra i due set normativi IDD e MIFID, l'Autorità decide di contravvenire, seppur per finalità meritorie di tutela del consumatore, a tale obiettivo di uniformità;</p> <p>4) la scelta dell'Autorità determina, con modalità ritenute eccessive, un superamento del concetto di non complessità che, per quanto relativo, ricomprende anche prodotti semplici "plain vanilla" a prescindere dalla sussistenza o meno di una garanzia contrattuale sulla prestazione offerta, e si discosta dalle indicazioni fornite dall'Autorità di riferimento in sede europea;</p> <p>5) pur apprezzando le condivise finalità generali di tutela del consumatore sottese alla proposta dell'Autorità, si ritiene che con l'intervento prospettato la stessa Autorità limiti o renda più difficoltoso l'accesso dei consumatori a opzioni d'investimento assicurativo semplici, che non richiedano necessariamente un servizio di consulenza, ovvero una verifica dell'adeguatezza, ma che possano essere collocate anche mediante una verifica di appropriatezza, appurando che il cliente abbia le dovute conoscenze ed esperienze per comprendere il semplice profilo di rischio-rendimento del prodotto;</p> <p>6) la scelta prospettata determinerebbe o potrebbe determinare plurime forme di disparità regolamentari, con evidenti criticità,</p>	
--	--	--	--	---	--

					quali la disparità di definizione di prodotti (non) complessi rispetto a quanto recepito in altri paesi dell'Unione o la disparità tra la definizione di prodotti assicurativi d'investimento non complessi e quella prevista per altri prodotti finanziari.	
275	Studio Legale Norton Rose	4	19	68 duodecies	Con riferimento all'art. 68 duodecies, si osserva come il Regolamento 2017/2359 non abbia avuto la funzione di limitare la nozione di prodotti non complessi a quelli previsti dall'art. 30 comma 3 let. (a) punto (ii) dell'IDD, escludendo quelli di cui al punto (i) del medesimo articolo. Questi ultimi vengono difatti semplicemente non considerati dal Regolamento in quanto non necessitavano di ulteriori specificazioni. Non si tratta di una differenza di poco conto, considerato che: (1) escludendo i prodotti di cui all'art. 30 comma 3 let. (a) punto (i) della Direttiva, si escludono dalla nozione di prodotti complessi quei prodotti di investimento ritenuti dalla normativa comunitaria non complessi (a prescindere dai requisiti di cui al punto (ii)), in ragione della tipologia di sottostante; (2) la mancata inclusione dei prodotti ricadenti nell'art. 30 comma 3 let. (a) punto (i) della Direttiva tra quelli non-complessi, ha l'effetto di attrarre gli stessi nell'ambito della consulenza obbligatoria. Mentre dunque la Direttiva aveva considerato i prodotti di cui all'art. 30 comma 3 let. (a) punto (i) ai fini di una semplificazione (quella relativa al regime dell'execution only), le disposizioni quivi introdotte hanno l'effetto di stabilire un regime più severo di quello base; (3) la scelta appare ancor più penalizzante per il mercato assicurativo, ove si consideri la disposizione in materia di consulenza obbligatoria di cui all'art. 121 septies comma 2 del CAP, secondo la quale gli oneri di tale attività non debbono	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente.

					gravare sul cliente. Con la conseguenza che il mercato assicurativo relativo ai prodotti di cui all'art. 30 comma 3 let. (a) punto (i) della Direttiva risulterebbe penalizzato, dal punto di vista della competitività (o meglio, dell'appetibilità per il distributore), rispetto ai prodotti di investimento non-assicurativi (per tale ragione, laddove la consulenza obbligatoria ha assunto un ambito applicativo ampio, in alcuni paesi - ad es. in Lussemburgo - si è prevista la rinuncia alla consulenza da parte del cliente, meccanismo che si consiglia all'Autorità di considerare come forma di bilanciamento rispetto alla consulenza obbligatoria per i prodotti di cui all'art. 30 comma 3 let.s punto (i) della Direttiva); (4) una scelta in direzione diametralmente opposta rispetto a quella tracciata dalla Direttiva (appensantimento in luogo di semplificazione) avrebbe dovuto verosimilmente passare attraverso una precisa scelta del legislatore primario, non essendo prevedibile un'impostazione quale quella adottata dall'Autorità e qui descritta (che sarebbe quindi priva di delega).	
276	Studio Legale Taurini-Hazan	4	19	68 duodecies, co. 1	Con riferimento all'art. 68-duodecies, comma 1, si chiede di chiarire se per la definizione di prodotti non complessi debba farsi riferimento esclusivamente all'art. 16 del Reg. UE 2017/2359 ovvero alla più ampia definizione di prodotto non complesso contenuta nell'art. 30, par. 3 della direttiva IDD, a cui l'art. 68-duodecies dovrebbe dare attuazione. In altre parole si chiede se un prodotto, ad esempio, di ramo I che offra un minimo garantito a scadenza debba essere considerato complesso o meno. Analogo ragionamento vale per i prodotti assicurativi di ramo V e per quelli di ramo III ove l'investimento sottostante sia riferibile a titolo o strumenti non considerati complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE.	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente.
277	Studio Legale Taurini-Hazan	4	19	68 duodecies, co. 1	Con riferimento all'art. 68-duodecies, comma 1, in relazione alla definizione di prodotto complesso, si richiede se sia fondamentale assicurare una garanzia a scadenza, ciò alla luce del fatto che i prodotti di investimento di tipo rivalutabile sono generalmente a vita intera e sino ad oggi considerati a livello di mercato prodotti "non complessi".	L'osservazione non richiede modifiche al testo. V. risoluzione a commento precedente.

278	Studio Legale Taurini-Hazan	4	19	68 novies e undecies	La previsione secondo cui gli intermediari e le imprese possono non richiedere nuovamente le informazioni di cui agli articoli 68-novies e 68-undecies se “ <i>ancora valide e veritiere</i> ”, parrebbe in contraddizione con l'analoga previsione contenuta nel documento in consultazione di cui Regolamento Intermediari di Consob che, all'art. 134 co. 5, fa invece riferimento al mantenimento di “ <i>informazioni adeguate ed aggiornate sui clienti</i> ” ai soli fini dell'adeguatezza e non anche in relazione ai bisogni assicurativi. Se così fosse, non sarebbe garantita per questo aspetto un'uniformità di disciplina nella vendita degli IBIPs da parte dei diversi canali distributivi.	Il commento non richiede modifiche al testo del Provvedimento che è già allineato al testo Consob (v. art, 68 novies comma 4)
279	ANAPA	4	19	68-terdecies, co. 1	Si ritiene che l'attuale formulazione “1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.” non sia coerente con il quadro generale di regole che pretendono un aggiornamento della verifica del profilo cliente tanto più nel caso del settore assicurativo dove il collocamento del prodotto ha una sartorialità che tiene conto anche di fattori legati al contesto (mutevole) temporale di riferimento del cliente. Si propone dunque di riformulare questo comma al contrario prevedendo l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti preesistenti e l'attualità delle informazioni acquisite precedentemente, ciò anche al fine di ridurre l'area di responsabilità ricadente su intermediari e imprese assicurative.	Proposta non accolta. Il testo del Provvedimento che è già allineato al testo Consob (v. art, 68 novies comma 4)
280	UNIPOL	4	19	68 duodecies	Il primo comma dell'articolo in esame prevede, analogamente all'art. 135-ter (Consulenza obbligatoria) del documento CONSOB ora in consultazione, che “Gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativo, salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359”. Si osserva che l'art. 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 in materia di IBIPs non contiene la definizione di tutti i prodotti d'investimento assicurativi non complessi ai sensi della direttiva IDD, ma solamente i criteri che devono essere soddisfatti per	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente.

				<p>considerare un prodotto di investimento assicurativo non complesso “ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2016/97”.</p> <p>La deroga di cui al par. 3, lett. a) dell’art. 30 citato, infatti, si riferisce – oltre agli “altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo” di cui al predetto punto ii) – anche ai prodotti di investimento assicurativi di cui al punto i), ossia a “i contratti che comportano solamente un’esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto”, così come confermato (in particolare: Guideline 1) dal documento EIOPA_BoS_17/204 del 11 ottobre 2017 (“Final Report on Guidelines under the Insurance Distribution Directive on Insurance based investment products that incorporate a structure which makes it difficult for the customer to understand the risks involved”).</p> <p>In altri termini, per valutare la complessità di un prodotto è necessario raffrontare lo stesso o con i criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE (romano i) o con i criteri espressi nel regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di IBIPs (romano ii). Un prodotto può essere considerato non complesso quando soddisfa almeno uno dei due criteri sopra espressi, come evidenziato anche da EIOPA (1.39): “IDD indicates that complexity in relation to IBIPs stems from two elements: (1) the nature of the exposure to market fluctuations or more specifically the nature of the financial instruments to which an IBIP provides exposure; and (2) the structure or features of the contract with the customer, for example governing the charges to be levied by the insurance undertaking”.</p> <p>Ferma questa premessa, è evidente che la formulazione dell’articolo sopra riportata in sottolineato determina una limitazione rispetto alla definizione di complessità che non è prevista dalla normativa europea. Tale limitazione riguarderebbe i prodotti di investimento assicurativi ma non gli strumenti finanziari, con la conseguenza che un prodotto Unit</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Linked senza garanzia sarebbe sempre complesso, a prescindere dai sottostanti, mentre gli OICR potrebbero risultare non complessi in funzione proprio degli stessi sottostanti; ciò costituirebbe un evidente arbitraggio normativo, quando invece la direttiva IDD si prefigge proprio di creare un quadro normativo unitario per strumenti finanziari e IBIPS.</p> <p>Inoltre, l'analisi degli strumenti finanziari sottostanti – come previsto dalla direttiva 2014/65/UE – risulta essere di particolare rilevanza per valutare la complessità, considerando che un IBIP caratterizzato, ad esempio, da investimenti in strumenti finanziari strutturati o non quotati o non armonizzati non può essere considerato, ceteris paribus, tanto complesso quanto un prodotto di investimento assicurativo che investisse solamente in titoli di stato o comunque in strumenti finanziari <i>plain vanilla</i>.</p> <p>Si chiede pertanto una riformulazione del comma 1 della disposizione in oggetto che tenga in considerazione le osservazioni di sistema sopra espresse.</p>	
281	ANIA	4	19	68 terdecies	<p>Il comma introduce il nuovo art. 68-terdecies relativo alle informazioni da ottenere dal contraente prevedendo che il distributore non richieda nuovamente le informazioni già ottenute qualora ancora “valide e veritiere”. Si osserva che non risulta chiaro come gli operatori possano verificare la veridicità e validità delle informazioni se non chiedendole nuovamente al cliente. A tal fine una possibile soluzione potrebbe essere di ricordare al cliente, tramite l'informativa periodica, di aggiornare le informazioni fornite al distributore qualora fossero cambiate.</p>	Le modalità con cui accertare la veridicità e validità delle informazioni del cliente è rimessa alla discrezionalità del distributore.
282	ABI	4	20	69	<p>Si chiede di chiarire, in occasione degli esiti della pubblica consultazione, l'ambito di applicazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (Capo III, Titolo II, Parte III del Regolamento IVASS n. 40) sia con riferimento alla tipologia degli intermediari, sia con riferimento ai prodotti assicurativi in quanto sembrerebbe esserci un disallineamento tra la nuova formulazione dell'articolo 69 e l'articolo 52. In particolare, l'articolo 69 fa esplicito rinvio al solo comma 2 dell'articolo 52, mentre quest'ultimo, ai commi 1 e 2, richiama l'intero Capo III.</p>	Osservazione superata per effetto della modifica regolamentare.

283	PwC TLS Avvocati & Commercialisti	4	20	69	L'articolo 69, come modificato dal Documento di consultazione n. 2/2019, limita l'applicabilità delle disposizioni del Capo III agli intermediari di cui all'articolo 52, comma 2, ovvero a quelli coinvolti nella distribuzione di IBIPs, nonostante lo stesso articolo prenda in considerazione la distribuzione, tramite tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti vita e dei prodotti danni, quindi anche dei prodotti non IBIPs. Per tale ragione, si chiede, a fini di completezza e coerenza sistematica, di richiamare anche l'articolo 52, comma 1, che ha ad oggetto la distribuzione di prodotti assicurativi diversi dagli IBIPs.	Osservazione superata per effetto della modifica regolamentare.
284	ABI	4	22	89 bis	L'art. 89-bis del nuovo Regolamento n. 40/2018 richiama il principio di mutuo riconoscimento della formazione, sulle materie di cui al Titolo IX, Parte II, Libro III, ancorché svolta ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'OCF e nell'AOM per il conseguimento/mantenimento dei requisiti di professionalità. A tal proposito, si evidenzia come i dipendenti delle reti bancarie, svolgendo attività nei locali all'interno della banca, possono non risultare iscritti ad alcun registro ma soggiacciono ai medesimi obblighi formativi dei soggetti iscritti. La limitazione del mutuo riconoscimento della formazione ai fini del solo mantenimento dell'iscrizione ad un albo/registo determina un'evidente disparità di trattamento tra i dipendenti delle reti bancarie abilitati ad operare fuori sede (iscritti all'OCF alla Sezione E del RUI) e i dipendenti che non operano fuori sede, per i quali non sembrerebbe possibile applicare il principio della doppia valenza della formazione sugli argomenti comuni ai diversi percorsi formativi. Si chiede pertanto di precisare che il mutuo riconoscimento della formazione possa essere computato con riferimento al mantenimento del requisito di professionalità indipendentemente dall'iscrizione ad un Albo/Registro, come peraltro confermato da Codesta spettabile Autorità in sede di consultazione del Regolamento n. 40/2018 – riscontro 495.	Proposta accolta.
285	ANASF	4	22	89 bis	ANASF accoglie con favore la volontà, sottesa all'introduzione dell'art. 89-bis nel Regolamento 40/2018, di sancire a livello normativo la semplificazione degli adempimenti per gli	Il commento non richiede modifiche al testo del Provvedimento.

					operatori, riconoscendo la validità delle ore di aggiornamento professionale svolte su materie comuni tanto ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), quanto ai fini dell'adempimento delle disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III del Regolamento Intermediari (Requisiti di conoscenza e competenza, anche con riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'Albo unico) accogliendo così una istanza di razionalizzazione e di semplificazione da tempo sostenuta dall'Associazione.	
286	ULIAS	4	22	89 bis	<p>ULIAS accoglie favorevolmente la scelta dell'Istituto di stabilire che gli iscritti alla Sez. E del Registro (di cui è sigla rappresentativa) debbano possedere - ai fini dello svolgimento dell'attività di distribuzione - un titolo non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.</p> <p>Il tutto, nel più ampio quadro di armonizzazione della disciplina dei requisiti professionali nel settore assicurativo e finanziario, dove si è previsto che le ore di formazione e aggiornamento professionale, svolte dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi, nonché dai consulenti finanziari possano, a certe condizioni, essere fatte valere anche al fine del rispetto dei requisiti richiesti proprio dalla normativa assicurativa. Più in generale, però preme rilevare come le indicazioni di questo III.mo Istituto, relative alla possibilità/opportunità che nel caso in cui il medesimo addetto (sez. E) collabori con diversi intermediari di riferimento, questi attuino idonee forme di coordinamento, per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale (FAQ formazione n. 1.6), risultino ad oggi pressoché disattese. Questo, con conseguenti gravose ricadute in termini – soprattutto – di aggiornamento professionale per i singoli intermediari iscritti in sez. E per più intermediari di riferimento (sez. A, B, D, F e elenco annesso). Si chiede quindi all'Istituto di rendere obbligatorio, nei confronti di questi ultimi, l'adozione di adeguate forme di coordinamento,</p>	Il Commento non attiene a disposizioni del Regolamento n. 40/2018 oggetto di modifica. Peraltro, nel merito, si conferma l'opportunità di forme di coordinamento tra intermediari di primo livello per l'assolvimento degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale dei collaboratori iscritti alla sezione E del Registro, fatte salve le esigenze di formazione specifica in relazione alle singole tipologie di polizze distribuite.

					<p>al fine di ripartire le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale tra gli stessi intermediari di primo livello o, comunque, di considerare assolti gli obblighi di formazione/aggiornamento professionalizzante di legge, ove in concreto l'iscritto in sez. E possa dimostrare di aver partecipato con profitto (per uno o più degli intermediari di riferimento) – nel minimo di ore previste dal Reg. 40/2018 - a lezioni e corsi conformi ai dettami degli articoli 88, 89 e 96 del Regolamento stesso.</p> <p>Tema diverso è quello relativo alla competenza specifica del singolo intermediario nel conoscere i contenuti di garanzia delle soluzioni che si trovi a distribuire. In questo caso è evidente che sarà onere dell'intermediario di riferimento e del singolo iscritto in sez. E attivarsi per aggiornarsi sull'attività da compiere, senza però confondere questo onere con gli impegni minimi di formazione/aggiornamento professionale che consentono al soggetto di operare e rimanere iscritto al Registro intermediari. Starà, quindi, all'intermediario di riferimento, una volta che l'Istituto dovesse confermare la nostra impostazione di giustificare, in termini oggettivi, la necessità di un ulteriore impegno formativo del proprio iscritto in sez. E, di integrare la formazione/aggiornamento minimi di legge, con ulteriori piani di studio.</p> <p>Diversamente, lo si ripete, il rischio è quello di dover soddisfare tante ore minime di formazione/aggiornamento, quanti sono i singoli intermediari di riferimento (con sovrapposizioni e duplicazioni, nient'affatto necessitate, secondo le finalità di legge per cui è necessario che il soggetto chiamato alla distribuzione sia perito nel compiere la propria attività, senza formalismi e ingiustificati appesantimenti operativi, irrispettosi del principio di proporzionalità nell'imposizione di obblighi normativi e lesivi – di fatto – della stessa operatività professionale e imprenditoriale degli iscritti alla sez. E del Registro).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

287	ABI	5		reg. 41	<p>Al fine di garantire esigenze di certezza del mercato e garantire una gestione coerente del regime delle trasformazioni in capo alle compagnie assicurative ex IDD con le proposte di riallocazione (riasset) in ottica di consulenza MiFID effettuate dai singoli gestori commerciali a contatto con la clientela, si chiede di specificare, nell'ambito dell'articolo 19 (Trasformazione di contratto) del Regolamento IVASS n. 41, che tale fattispecie non si applica alle ordinarie e singole attività di consulenza e riasset sul portafoglio del cliente effettuate da parte dei singoli gestori della rete commerciale del distributore assicurativo, ma solo ad operazioni di revisione del prodotto assicurativo, promosse da parte delle imprese proponenti in maniera centralizzata/guidata e massiva sulla generalità dei clienti.</p> <p>La specifica richiesta in realtà è un mero chiarimento ad abundantiam, considerato il tenore letterale dell'art. 19 che individua come dirette destinatarie le (sole) imprese (e non già i distributori).</p> <p>Le logiche di tutela previste dal Regolamento IVASS n. 41 per le imprese, del resto, mal si concilierebbero con le attività di consulenza che possono essere svolte dagli addetti commerciali dei distributori e che sono già presidiate da tutte le regole di condotta previste dalla MiFID II e IDD, quali la verifica di adeguatezza, il controllo costi-benefici, la verifica di equivalenza, le verifiche di target market, la consegna dei documenti informativi (KID e DIP aggiuntivo, la dichiarazione di rispondenza, la proposta di consulenza, l'informativa sui costi), etc...</p> <p>Si osserva, del resto che, in caso contrario, si andrebbe a creare una disparità di trattamento, nell'ambito di un rapporto unico con un cliente che avesse anche altri prodotti finanziari in portafoglio, in relazione alle attività di reasset tra prodotti finanziari che invece sono ammessi, senza sospensiva né documentazione di trasparenza aggiuntiva, previa verifica positiva del costo-beneficio dell'operazione stessa.</p>	Si conferma l'interpretazione proposta.
-----	-----	---	--	---------	--	---

288	ANIA	5		reg. 41	Si coglie l'occasione per richiedere se sia possibile indicare nel DIP aggiuntivo che i requisiti patrimoniali aggiornati sono reperibili sul sito dell'impresa, indicando il link alla relazione SFCR, pubblicata tempestivamente a valle dell'approvazione del bilancio dell'impresa. Se fosse possibile evitare di riportare l'ammontare del patrimonio netto, la parte relativa al capitale sociale e il totale delle riserve patrimoniali, verrebbe meno l'obbligo di dover aggiornare i DIP aggiuntivi ad ogni pubblicazione del bilancio. Questa soluzione permetterebbe di sfruttare a pieno la "digitalizzazione" su cui IVASS stessa sta spingendo, senza precludere la trasparenza in merito alla solvibilità dell'impresa.	In coerenza con il testo del decreto legislativo n. 68 del 2018 che modifica l'art. 185 CAP, l'Istituto considera rilevante che i DIP Aggiuntivi contengano un rinvio alle informazioni dettagliate sulla situazione patrimoniale dell'impresa contenute nel SFCR pubblicato sul sito internet.
289	Studio Legale Taurini-Hazan	5		reg. 41	La tempistica prevista per l'entrata in vigore del nuovo comma 9 dell'articolo 25 del Reg. 41 parrebbe incongrua rispetto all'esigenza di consentire alle Compagnie di gestire il dovuto coordinamento e la raccolta di informazioni dai distributori. Si chiede pertanto di rimodularne la previsione d'entrata in vigore.	L'entrata in vigore è stata posticipata al fine di concedere a tutti gli operatori un congruo periodo per adeguarsi alle nuove disposizioni.
290	ANIA	5	1	reg. 41	In caso di accoglimento della proposta di modifica dell'art. 59-bis comma 1, si chiede di modificare conseguentemente gli schemi di DIP aggiuntivo inserendo le informazioni supplementari richieste dall'art. 59-bis comma 1.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'informazione di cui all'art. 59 bis può essere collocata nelle esistenti sezioni dei DIP tenuto conto della tipologia di prodotto.
291	ASSOFIN	5	2	reg. 41	Art. 18 novellato - Con riferimento alla modifica relativa all'art.18 (Comunicazioni in corso di contratto), comma 1 del Regolamento n. 41/2018, che prevede la sostituzione del concetto di "Estratto conto annuale" con quello di "Documento unico di rendicontazione", si chiede se, per la polizze che prevedono il pagamento di un premio unico anticipato, sia possibile inviare al contraente il suddetto documento una sola volta nel corso del primo anno di vita della polizza anziché con cadenza annuale.	In coerenza con la previsione dell'articolo 121-sexies CAP, la cadenza dell'invio del DUR è comunque annuale.

292	ANIA	5	3	reg. 41	<p>La sezione dei reclami è stata modificata per indicare che il cliente insoddisfatto del reclamo presentato all'Impresa - o in caso di risposta tardiva di quest'ultima - può rivolgersi sia a IVASS che a CONSOB, senza però specificare i rispettivi ambiti di competenza. Se interpretato correttamente il senso della modifica al Reg. 24/2008, CONSOB è interpellabile esclusivamente in merito alla corretta compilazione del KID e quindi a nostro avviso sarebbe pertanto opportuno specificare l'ambito di competenza dei due istituti per non generare confusione al cliente.</p>	<p>L'allegato 3 è esclusivamente ricognitivo del riparto di competenze – applicabile anche ai reclami – stabilito nel CAP e nel TUF.</p>
293	AIPB	5	4	Art. 25 reg. 41	<p>L'articolo in commento prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di trasmettere e/o consegnare un "Documento unico di rendicontazione" avente ad oggetto la posizione assicurativa del cliente e contenente diverse informazioni a seconda del prodotto sottoscritto. A tale obbligo le imprese assicurative dovranno adempiere anche in caso di prodotti di investimento assicurativi.</p> <p>Come noto, nella fase distributiva del prodotto di investimento assicurativo l'intermediario di cui alla lettera w-bis, comma 1, articolo 1 del TUF ha il contatto diretto con il cliente e lo stesso intermediario dovrà adempiere agli obblighi previsti dall'art. 135 duodecies del Regolamento Intermediari in consultazione in termini di rendicontazione ai clienti dell'attività distributiva svolta.</p> <p>Considerato che detto intermediario distributore ha il contatto con il cliente finale, si ritiene ragionevole proporre che venga prevista la facoltà per l'impresa assicurativa di avvalersi del soggetto distributore di cui alla lettera w-bis, comma 1, articolo 1 del TUF per adempiere agli obblighi di cui all'art. 25 del Regolamento IVASS 41/2018, restando comunque ferma la responsabilità dell'impresa in termini di redazione e contenuto del "Documento unico di rendicontazione".</p> <p>La ricezione del Documento unico di rendicontazione da parte dell'intermediario distributore renderebbe più agevole il rapporto con il cliente, ben temperando le esigenze di carattere commerciale riferibili alla relazione diretta con il</p>	<p>L'obbligo di redazione del DUR è in capo all'impresa, la quale lo invia al contraente direttamente o tramite l'intermediario.</p>

					<p>cliente.</p> <p>In tal senso codesto Istituto potrebbe inserire un comma 10 all'art. 25 del Regolamento IVASS 41/2018 del seguente tenore:</p> <p>"In caso di prodotti di investimento assicurativi, ai fini della trasmissione e/o consegna del Documento unico di rendicontazione, le imprese hanno la facoltà di avvalersi dei soggetti indicati lettera w-bis, comma 1, articolo 1 del TUF che abbiano il rapporto diretto con il cliente, ferma restando la responsabilità dell'impresa per l'assolvimento gli obblighi derivanti dal presente articolo".</p>	
294	ANIA	5	4	reg. 41	<p>Si chiede l'eliminazione dell'attuale comma 8 dell'art. 25 non ritenendo tale disposizione più attuale in virtù del fatto che il Regolamento Emittenti CONSOB non prevede più il Prospetto Informativo per gli IBIPs, ex "prodotti finanziari assicurativi". Con riferimento all'obbligo di raccogliere dall'intermediario le informazioni necessarie per fornire un estratto conto annuale relativo a tutti gli IBIPs completo anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, va chiarito se tali costi riguardino esclusivamente la distribuzione del prodotto assicurativo, oppure se vi debbano rientrare anche quelli applicati direttamente dal distributore, per la quota parte relativa ai prodotti assicurativi, quando offre un servizio di consulenza di portafoglio.</p>	<p>La disposizione in oggetto preserva l'applicabilità di disposizioni aggiuntive in vigore che non sono di matrice IVASS che sono richiamate tramite rinvio generale.</p>
295	ASSOFIN	5	4	reg. 41	<p>Art. 25 novellato, lettera n) - Si chiede di chiarire se il documento unico di rendicontazione possa essere ritenuto sostitutivo dell'informativa sui costi e oneri che gli intermediari lettere D devono rendere ai fini della normativa Mifid II.</p>	<p>La rendicontazione prevista dall'articolo 25, come modificato dal Provvedimento IVASS sottoposto alla consultazione, può sostituire l'informativa in capo all'intermediario ove esaustiva (v. art. 25, comma 8-bis).</p>

296	Studio Legale Associato DLA Piper	5	4	reg. 41	Si suggerisce di prevedere per le polizze a premio unico corrisposto all'atto di conclusione della polizza diverse dagli IBIPs di eliminare l'obbligo di rendicontazione annuale per gli anni successivo al primo, considerato l'onere economico che ciò comporta per le imprese e la possibilità, in qualsiasi momento, per i contraenti di ottenere le informazioni sulla polizza.	Proposta non accolta. L'informativa deve essere resa comunque con periodicità annuale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 121-sexies del CAP.
297	UNIPOL	5	4	reg. 41	<p>Il nuovo comma 9 dell'art. 25 del regolamento n. 41/2018 prevede per i distributori l'onere di trasmettere all'impresa tutti i costi relativi alla distribuzione.</p> <p>Sul punto si osserva preliminarmente che detta disposizione non pare avere valore cogente per l'intermediario posto che il regolamento n. 41/2018, essendo diretto a regolare solo le attività delle imprese di assicurazione, all'art. 3 (Ambito di applicazione) non comprende anche i distributori, se non quando questi assumano la qualifica di manufacturer.</p> <p>Il flusso informativo tra distributori e imprese, inoltre, risulterebbe particolarmente complesso e oneroso nella sua pratica implementazione in ragione del numero di prodotti intermediati e in ragione, soprattutto, degli innumerevoli rapporti intercorrenti con numerosi distributori.</p> <p>Si chiede pertanto che resti in capo alla compagnia l'onere di rendicontare sui costi relativi al prodotto, e in capo al distributore quello relativo alla rendicontazione su eventuali ulteriori costi e oneri direttamente corrisposti dal cliente al distributore.</p> <p>Inoltre il nuovo Documento Unico di Rendicontazione ha introdotto anche per i prodotti rivalutabili e index - tra le informazioni da fornire al contraente in fase di rendicontazione - l'importo dei costi e delle spese, con indicazione del costo di distribuzione, precedentemente presente solo per i prodotti unit.</p>	<p>L'obbligo a carico dei distributori è funzionale alla completezza della rendicontazione delle imprese, principali destinatari dell'intervento regolamentare.</p> <p>L'obiettivo della modifica, infatti, è avere una rendicontazione unitaria che consenta al contraente di avere una visione chiara della propria posizione contrattuale, sintesi degli obblighi previsti a livello primario da normative diverse. In questo senso, il nuovo DUR - comprensivo di tutti i costi corrisposti direttamente o meno dall'impresa - può sostituire gli obblighi di rendicontazione a carico dei distributori previsti dal CAP</p> <p>In coerenza con quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento n. 41 del 2018, la disposizione - come modificata dal provvedimento IVASS posto in consultazione - si applicherà dal 31 marzo 2021 anche ai contratti relativi a prodotti commercializzati</p>

				<p>Si propone quindi, in relazione alle modifiche proposte sull'art. 25 del regolamento n. 41/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eliminazione dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'inciso “,con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione,”; - l'introduzione di una modifica alla lettera f) del comma 6, per eliminare l'inciso “,incluso il costo della distribuzione,” - l'eliminazione dalla lettera d-bis) del comma 7 dell'inciso “,con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione,”; - l'eliminazione del nuovo comma 9. <p>Qualora la richiesta di modifica sopra rappresentata non venga accolta, in subordine si chiede di chiarire se il riferimento al “costo di distribuzione” da comunicare al cliente – contenuto nella nuova lettera e-bis) del comma 1 per i prodotti rivalutabili, alla lettera f) del comma 6 per i prodotti unit linked e alla lettera d-bis) del comma 7 per i prodotti index – debba intendersi riferito ai soli costi e oneri connessi all'attività di distribuzione che non sono noti alla Compagnia, in quanto direttamente corrisposti dal cliente al distributore.</p> <p>Sempre in tema di rendicontazione, con riferimento all'invio al contraente del Documento Unico di Rendicontazione (attualmente Estratto Conto) si chiede conferma del fatto che in relazione ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del regolamento IVASS n. 41/2018, e cioè prima del 1° gennaio 2019, resti applicabile la disciplina tempo per tempo vigente al momento della stipula di ciascun contratto. Si chiede questa delucidazione con particolare riferimento ai contratti precedenti e successivi all'emanazione della Circolare ISVAP 551/D.</p> <p>Laddove IVASS considerasse applicabile a tutti i contratti la disciplina di rendicontazione ex art. 25 reg. 41/2018, senza alcuna differenza di ordine temporale e di sottoscrizione, si porrebbero significativi problemi attuativi per le compagnie in considerazione della numerosità e diversità delle tariffe in portafoglio, ma soprattutto in relazione alla modifica dei criteri</p>	<p>prima dell'entrata in vigore del provvedimento.</p>
--	--	--	--	--	--

					applicativi di calcolo per gli estratti conto prima della circolare 551/D e dopo la stessa. A titolo solo esemplificativo si tenga in considerazione che i contratti unit stipulati prima della circolare 551/D avevano come riferimento di rendicontazione l'anno assicurativo e non quello solare.	
298	SNA	5	4	reg. 41	considerato che nel ramo vita gli intermediari Agenti hanno diritto unicamente a provvigioni corrisposte dalle imprese, non si comprende la necessità di questo ulteriore documento riportante dati già conosciuti alle imprese	La disposizione riguarda tutti i costi e oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione anche ulteriori rispetto alla commissione (se esistenti). Riguarda inoltre tutti gli intermediari e non soltanto gli agenti.
299	ANIA	5	4	reg. 41	Con riferimento all'art. 25, comma 1 lett. e-bis), si chiede se l'importo dei costi e delle spese ... per le polizze collegate a gestione separata o partecipazione agli utili, sia riferito unicamente all'importo trattenuto dal rendimento della gestione separata o anche ad altri costi, specificandone le voci. Si chiede di uniformare il presente disposto al contenuto riportato all'articolo 25, comma 6, lett. f), Reg. IVASS 41/2018.	La disposizione è stata modificata al fine di prevedere un precetto unitario per tutti i prodotti ex art. 25 in materia di rendicontazione concernente i costi.
300	ASSORETI	5	4	reg. 41	La struttura dei costi dell'IBIP è interamente determinata dall'impresa di assicurazione su cui ricade un autonomo obbligo di rendicontazione al cliente dei costi e oneri aggregati relativi al prodotto e alla sua distribuzione, ai sensi dell'art. 25, commi 1, lettera e-bis),6, lettera f),7, lettera d-bis), e 9, del Regolamento Ivass n. 41/2018 (ora rubricato "documento unico di rendicontazione"). In ragione di ciò si chiede di valutare: a) innanzitutto, se sia opportuno gravare anche i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di un analogo obbligo di rendicontazione al cliente. E' vero che tali soggetti potrebbero offrire una rendicontazione complessiva ai clienti che tramite essi abbiano sottoscritto IBIPs emessi da più imprese di assicurazione, ma è anche vero che si tratta di una eventualità	La rendicontazione prevista dall'articolo 25, come modificato dal Provvedimento IVASS, può nelle aree di vigilanza dell'IVASS sostituire l'informativa richiesta dal CAP e in capo all'intermediario ove esaustiva (v. art. 25, comma 8-bis).

					<p>e che sarebbe comunque sproporzionato imporre al distributore un obbligo informativo che già è in capo all'impresa di assicurazione rispetto al beneficio atteso per il cliente, il quale potrebbe comunque agevolmente sommare i costi dei diversi IBIPs descritti nei rispettivi rendiconti inviati dalle imprese di assicurazione. In tale ottica andrebbe valutato anche il pericolo di confusione in cui potrebbe incorrere il cliente nel caso di invio del rendiconto dei costi del medesimo prodotto da parte dell'impresa di assicurazione e da parte del distributore, stante la possibile non omogeneità, quanto a formato e a contenuti, dei rendiconti forniti dall'una e dall'altro;</p> <p>b) ove dovesse permanere un autonomo obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, se sia opportuno introdurre modalità idonee ad assicurare l'omogeneità delle informazioni sui costi comunicate al cliente dall'impresa di assicurazione e dai distributori. In ogni caso, si rileva la mancanza attualmente nella disciplina di un termine entro il quale la prima dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione dei secondi</p>	
301	Studio Legale Galante e Associati	5	4	reg. 41	<p>In relazione al riferimento alla "specifica e separata indicazione" del costo della distribuzione, si chiede di specificare quali oneri vadano ricompresi in tale "costo della distribuzione" e se, in particolare, tale costo possa ricomprendere anche i costi relativi alla consulenza. Si chiede, inoltre, di conoscere se i "costi e le spese" di cui alla lettera f) devono essere presentati in forma aggregata o in forma analitica e se possono essere espressi alternativamente in termini monetari o percentuali. Parimenti, in relazione al "costo della distribuzione", oggetto di "specifica e separata indicazione", si chiede se, lo stesso deve essere presentato in forma aggregata o in forma analitica e se possa essere espresso alternativamente in termini monetari o percentuali.</p>	<p>Negli oneri vanno ricompresi anche i costi correlati alla consulenza, in quanto costi correlati all'attività di distribuzione. In coerenza con l'articolo 121-sexies del CAP, i costi, compresi quelli relativi alla distribuzione, sono presentati in forma aggregata ma possono essere presentati in forma analitica su richiesta del contraente. I costi connessi alla distribuzione sono presentati alternativamente in termini monetari o percentuali.</p>

302	ANIA	5	4	reg. 41	Si chiede di uniformare il presente disposto al contenuto riportato all'articolo 25, comma 6, lett. f Reg. IVASS 41/2018.	La disposizione è stata modificata al fine di prevedere un precetto unitario per tutti i prodotti ex art. 25 in materia di rendicontazione concernente i costi.
303	Studio Legale Galante e Associati	5	4	reg. 41	IN In relazione al riferimento alla "specifica e separata indicazione" del costo della distribuzione, si chiede di specificare quali oneri vadano ricompresi in tale "costo della distribuzione" e se, in particolare, tale costo possa ricomprendere anche i costi relativa alla consulenza. Si chiede, inoltre, di conoscere se i "costi e le spese" di cui alla nuova lettera d-bis) devono essere presentati in forma aggregata o in forma analitica e se possono essere espressi alternativamente in termini monetari o percentuali. Parimenti, in relazione al "costo della distribuzione", oggetto di "specifica e separata indicazione", si chiede se, lo stesso deve essere presentato in forma aggregata o in forma analitica e se possa essere espresso alternativamente in termini monetari o percentuali.	v. risoluzione a commenti precedenti
304	ANIA	5	4	reg. 41	<p>1. Con riferimento all'art. 25, comma 9, si chiede conferma che il costo aggregato di cui all'art. 121-sexies del CAP faccia riferimento solo ai costi applicati nel periodo di riferimento oggetto dell'estratto conto.</p> <p>2. Si chiede inoltre di limitare l'applicazione di tale obbligo solo agli estratti conto relativi a prodotti commercializzati a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche del Reg. 41/2018.</p> <p>3. Si chiede altresì conferma che i costi da aggregare siano solo quelli direttamente applicati dalla Compagnia nel fondo interno/linea di OICR, e non i costi applicati da terzi sui singoli OICR.</p> <p>4. Per talune tipologie di prodotti, come ad esempio i prodotti assicurativi d'investimento con rischio demografico "embedded", si chiede di chiarire la natura dei costi da considerare.</p> <p>5. Con riferimento a tutti i punti dell'art. 25 dove si parla di</p>	<p>1. Si conferma l'interpretazione proposta.</p> <p>2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento n. 41 del 2018, la disposizione - come modificata dal provvedimento IVASS posto in consultazione - si applicherà anche ai contratti relativi a prodotti commercializzati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.</p> <p>3. Si conferma l'interpretazione.</p> <p>4. Devono essere indicati tutti i costi supportati dal cliente rispetto all'investimento effettuato.</p>

					<p>“specifica e separata indicazione del costo della distribuzione”, si chiede conferma che sia corretto fornire tale indicazione in termini % rispetto all’ “importo dei costi e delle spese”.</p> <p>6. Posto che l’obbligo di fornire le informazioni è in capo agli intermediari, si propone di inserire, dopo le parole “all’impresa”, le parole “, dietro specifica istruzione da parte della stessa”, in coerenza con quanto stabilito dalla CONSOB all’art. 135-vicies bis del documento in consultazione.</p>	<p>5.L’evidenza può essere data in termini monetati o percentuali.</p> <p>6. Proposta non accolta. È comunque possibile per l’impresa – nell’ambito del rapporto distributivo – fornire indicazioni sulle modalità di trasmissione dei costi.</p>
305	Studio Legale Galante e Associati	5	4	reg. 41	<p>In relazione all’obbligo per l’impresa di raccogliere dall’intermediario distributore tutte le informazioni necessarie per fornire al cliente, in sede di estratto conto annuale, un’informativa inclusiva anche dei costi e oneri connessi all’attività di distribuzione (Documento unico di rendicontazione), si chiede di specificare che l’impresa non è tenuta a garantire la veridicità delle informazioni fornite dall’intermediario ai sensi del nuovo comma 8 e, pertanto, non può essere ritenuta responsabile nei confronti del contraente in caso di inesattezza di tali informazioni.</p>	<p>La responsabilità di rendere un’informativa veritiera è in capo all’impresa che redige il DUR, la quale è chiamata a verificare la veridicità delle informazioni ricevute dall’intermediario.</p>
306	ASSORETI	7			<p>Le novità introdotte con le modifiche regolamentari poste in consultazione sono tali da richiedere importanti implementazioni dei processi e delle procedure attualmente utilizzati dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, i cui tempi non risultano compatibili con la data del 1° aprile 2020 prevista per l’entrata in vigore delle stesse. Si chiede pertanto di valutare la possibilità di prevedere un periodo di vacatio più ampio, possibilmente di un anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove disposizioni.</p>	<p>Il termine per l’entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata.</p>
307	ASSOFIN	7			<p>Si chiede di prevedere una data di entrata in vigore successiva di 12 mesi rispetto alla pubblicazione del Provvedimento nella sua versione definitiva.</p>	<p>Il termine per l’entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata</p>

308	Studio Legale Galante e Associati	7			In considerazione della necessità di pianificare i nuovi adempimenti e le attività di implementazione della nuova normativa e di aggiornare, inter alia, i documenti di rendicontazione, la documentazione contrattuale e le procedure interne, si chiede di stabilire un periodo di almeno 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento per adeguarsi allo stesso.	Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata
309	Studio Legale Legance	7			In ragione della tempistica di adozione delle nuove previsioni, si chiede di differire la data di entrata in vigore del Provvedimento almeno fino a giugno 2020. In subordine, si chiede di prevedere tale differimento quantomeno per le disposizioni in materia di incentivi e consulenza obbligatoria, in ragione della particolare complessità e rilevanza derivanti dalle stesse.	Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata
310	Assilea	7			In generale, l'entrata in vigore del Provvedimento – attualmente fissata al 31 marzo 2020 - appare eccessivamente breve per ottemperare all'implementazione delle varie modifiche, che in molti casi comportano gravosi impatti di tipo informatico. Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche documentali degli attuali Allegati 3 e 4 e 4-ter, agli adempimenti circa le registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche. Sarebbe pertanto opportuno calcolare un termine di almeno 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento per la sua effettiva operatività in capo agli operatori.	Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata
311	UNIPOL	7			Il regolamento in esame prevede il termine per l'entrata in vigore al 31 marzo 2020. Si osserva tuttavia come le novità introdotte comporteranno ingenti attività di riorganizzazione di procedure e sistemi informatici e che tali attività necessitano di tempi tecnici di adeguamento che non possono essere realizzati in tre mesi. Solo per le modifiche agli applicativi di vendita, che si renderanno necessari a seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazione di coerenza e di dichiarazione di adeguatezza, si stima che occorreranno in media 9 mesi, considerando un processo di lavorazione che parta dalla progettazione dell'applicativo e arrivi alla materiale implementazione delle nuove funzionalità di vendita. Altrettanto	Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata

					<p>onerose appaiano le implementazioni connesse alla duplicazione e all'implementazione informativa degli allegati 3 e 4.</p> <p>Si chiede quindi all'Autorità di considerare che quanto richiesto ora al mercato, oltre a costituire un non trascurabile incremento dei costi operativi, necessita di tempi tecnici di adeguamento che devono essere congrui e sostenibili.</p> <p>Si chiede pertanto che l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari venga posticipata decorsi 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p>	
312	Studio Legale Floreani	7			<p>Lo schema di Provvedimento stabilisce la data di entrata in vigore dello stesso (31 marzo 2020), ma non prevede una disciplina transitoria che sancisca entro quando gli operatori sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esso contenute. Una disciplina transitoria parrebbe necessaria per concedere agli operatori sufficiente tempo per adeguarsi alle rilevanti e onerose innovazioni introdotte. Per tali motivi si richiede a codesta Autorità:</p> <p>a) di introdurre una disciplina transitoria che definisca i termini entro i quali i destinatari del Regolamento sono tenuti ad adeguarvisi;</p> <p>b) in alternativa a quanto riportato sub a), di prorogare il termine di entrata in vigore del Regolamento.</p>	Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata
313	AIBA	7			<p>Nel documento in consultazione è previsto che le nuove disposizioni entreranno in vigore il 31 marzo 2020. Considerando i rilevanti cambiamenti proposti in termini di informativa precontrattuale, valutazione di adeguatezza/appropriatezza, regole di condotta, attività di consulenza e obblighi formativi, la maggior parte dei quali comporterà rilevanti modifiche dal punto di vista procedurale ed informatico, oltre a nuovi corsi di formazione ai dipendenti e collaboratori da programmare, si chiede di prevedere un periodo transitorio di applicazione per permettere a tutti gli intermediari, a prescindere dalla propria dimensione e natura, di potersi conformare in modo efficace e completo al nuovo</p>	Il termine per l'entrata in vigore è stato posticipato rispetto alla data originariamente indicata

					assetto normativo. Si chiede dunque una deroga applicativa almeno sino al 30 giugno 2020.	
314	ACB	Allegato	3		Parte I, sez. II, a: Si propone di modificare il punto 1. Si ritiene - infatti - che l'elenco delle imprese con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, che deve essere affisso nei locali dell'intermediario e pubblicato sul sito internet ove esistente, debba essere consegnato al contraente solo nel caso in cui il distributore non abbia un sito web. Coerentemente con quanto previsto nelle osservazioni all'art. 4, comma 13, si chiede poi che vengano eliminati i punti 2, 3 e 4.	Proposta parzialmente accolta. Si vedano le risoluzioni a commenti precedenti
315	ACB	Allegato	3		Parte I, sez. II, b: Coerentemente con quanto previsto nelle osservazioni all'art. 4, comma 13, si chiede l'eliminazione della lett. b).	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.
316	Assi.Cra.Veneto Srl	Allegato	3		Allegato 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE Parte I - Sezione I Si evidenzia che non è richiesto che vengano riportate le informazioni sull'Intermediario principale, diversamente da quanto già riportato nell'allegato 4 e antecedentemente nell'allegato 7B. L'allegato in commento contiene le informazioni cosiddette statiche: si segnala che il riportare tutti i dati richiesti per ciascun soggetto abilitato (iscritto alla sez. E ovvero addetto all'interno dei locali) può risultare di difficile consultazione per il cliente. Si chiede se, invece, i dati della persona fisica che entra in	Proposta parzialmente accolta. I dati relativi all'intermediario che entra in contatto con il cliente sono indicati negli allegati 4 e 4bis. Gli allegati forniscono anche i dati relativi all'intermediario principale.

					contatto con il cliente e dell'intermediario principale possano essere inclusi nel documento (Allegato 4 e 4-bis) che allo stesso si consegna prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto e riportante le informazioni cosiddette dinamiche anche al fine di consentire al cliente di aver sempre ben chiaro con chi ha interloquuto per la polizza sottoscritta.	
317	Associazione SHARE	Allegato	3	parte I, sezione II, a.1	Parte I, SEZ. II, a. 1: in conformità con quanto precisato nell'art. 56 comma 2, eliminare la previsione che "l'elenco è consegnato o trasmesso al contraente prima della sottoscrizione della proposta del primo contratto di assicurazione". Non è capibile un regime diverso rispetto agli altri elenchi, che come previsto, possono essere consegnati o messi a disposizione sul sito.	Proposta accolta.
318	ACB	Allegato	3		Parte II, sez. II, A: Si propone di modificare il punto 1. Si ritiene - infatti - che l'elenco delle imprese con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, che è affisso nei locali dell'intermediario e pubblicato sul sito, debba essere consegnato al contraente solo nel caso in cui il distributore non abbia un sito web. Si chiede poi che venga eliminato il punto 2.	Proposta parzialmente accolta. Si veda risoluzione a commenti precedenti.
319	Studio Legale Norton Rose	Allegato	3		Si consiglia che la parte anagrafica dell'Allegato 3 del Regolamento 40 sia ricollocata nell'Allegato 4 e 4 bis del medesimo Regolamento 40. L'Allegato 3 è difatti consegnato prima della sottoscrizione del primo contratto, ma l'anagrafica potrebbe cambiare di contratto in contratto al mutare del singolo dipendente operante all'interno dei locali o collaboratore iscritto in sezione E, impegnato nel singolo collocamento.	Proposta parzialmente accolta. Anche negli allegati 4 e 4 bis sono riportati i dati anagrafici principali del distributore
320	AIBA	Allegato	3		1. Il nuovo allegato 3 dovrebbe contenere esclusivamente le informazioni sul distributore di natura statica ovvero non modificabili a seconda del soggetto che entra in contatto con il cliente o del contratto da proporre. Pertanto, sono pertinenti a questa logica la parte prima sezione II, sezione, III e sezione IV con eliminazione della lettera e) giacchè l'autorizzazione con liberatoria all'incasso potrebbe valere solo nei rapporti con alcune compagnie ma non con tutte le imprese con cui il broker collabora. Si tratta pertanto di un dato variabile legato al	1. Proposta accolta. 2 Proposta parzialmente accolta. Sia l'allegato 3 che l'allegato 4 e 4 bis indicano il nominativo dell'intermediario iscritto al RUI persona fisica che entra in contatto con il cliente 3. 4. e 5. Proposte parzialmente accolte. Si fa rinvio alle risoluzioni

				<p>contratto intermediato e che quindi sarebbe più opportuno riportare nell'allegato 4. In subordine si potrebbe inserire un'informazione generica circa gli effetti del pagamento del premio in presenza o meno di autorizzazione all'incasso ai sensi dell'art. 118 Cap.</p> <p>2. Con riferimento alla parte I sezione I è del tutto evidente che la parte anagrafica relativa al soggetto che entra in contatto con il cliente non può trovare spazio in un documento statico. A titolo esemplificativo per una società di brokeraggio può entrare in contatto con cliente una persona fisica iscritta alla sezione B e censita nel RUI, ovvero un dipendente che opera all'interno dei locali della società non iscritto nel registro, ovvero un dipendente/collaboratore iscritto alla sezione E del RUI, ovvero un collaboratore iscritto in sezione E che opera per una società iscritta in sezione E, ovvero un dipendente non iscritto al RUI che opera all'interno dei locali di una società iscritta alla sezione E. In tutti questi casi, il modello deve essere personalizzato con i dati anagrafici del soggetto che entra in contatto con il contraente, tale personalizzazione è incompatibile con l'asserita natura statica del documento. Se codesta Autorità intende dare una connotazione statica all'allegato 3, i dati anagrafici devono riferirsi esclusivamente alla società ovvero alla ditta individuale.</p> <p>3. Con riferimento alla parte I sezione II punto a si suggerisce la seguente modifica: "informazione dell'affissione nei locali del distributore e/o pubblicazione nel suo sito internet".</p> <p>4. Con riferimento alla parte I sezione II punto a.1 si propone di eliminare l'inciso: "l'elenco è consegnato o trasmesso al contraente prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione" ciò in quanto si ritiene che se il cliente è interessato a conoscere la capacità dell'intermediario di proporre una pluralità di offerte in correlazione ai suoi molteplici mandati o rapporti di collaborazione, potrà consultare</p>	<p>espresse con riferimento ai Commenti precedenti.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>gli elenchi aggiornati e messi a disposizione dall'intermediario tramite affissione nei propri locali ovvero sul sito internet se esistente. L'obbligo di consegna/trasmissione di tale elenco si pone in netto contrasto con quanto recentemente chiarito da IVASS in una recente faq, andando contro quel processo di razionalizzazione e semplificazione comunicato al mercato. Nel caso specifico dei broker di assicurazione, intermediari per loro natura indipendenti, i rapporti di affari si estendono potenzialmente a numerose compagnie abilitate; pertanto si ritiene che eventualmente l'obbligo di consegna/trasmissione possa sussistere solo a seguito di un'esplicita richiesta del contraente di ricezione dell'elenco.</p> <p>5. Con riferimento alla parte I sezione II punto b si richiede di integrare la previsione come segue: "informazione sull'obbligo di consegna o trasmissione... .."</p>	
321	ANIA	Allegato	3		<p>Con riferimento all'Allegato 3, sezione II, lettera b): Si chiede di integrare come segue: "informazione sull'obbligo di consegna o trasmissione (...)"</p>	Proposta parzialmente accolta. Si veda risoluzione espressa ai commenti precedenti
322	Assogestioni	Allegato	3		<p>Per quanto riguarda l'informativa sui costi e oneri, mentre si apprezza la scelta della Consob di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti assicurativi alle regole di derivazione MiFID II, mediante il rinvio all'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, ivi incluso l'Allegato II che contiene il template per l'informativa sui costi, si invita anche l'IVASS ad effettuare l'allineamento alla disciplina MiFID II delle modalità di rappresentazione dei costi e oneri per l'ipotesi di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi (agenti e broker assicurativi), così da assicurare un pieno innalzamento del livello di trasparenza e di confrontabilità dei prodotti in favore dei clienti.</p>	Proposta accolta. Il regolamento n. 41 è stato conseguentemente modificato.
323	ASSORETI	Allegato	3		<p>Si veda il commento sub art. 4, comma 13.</p>	Proposta accolta.

324	Studio Floreani	Legale	Allegato	3		L'informativa al contraente in materia di reclami rimane disciplinata da molteplici fonti: oltre all'allegato in commento, continua ad applicarsi il Regolamento ISVAP 24/2008. In relazione ai contenuti dell'informativa in materia, si chiede di precisare se, con riguardo alle modalità di presentazione dei reclami all'IVASS e alla CONSOB, nonché con riguardo alle modalità previste per avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fermi gli avvertimenti sulle facoltà del contraente, sia sufficiente operare un rinvio ai DIP aggiuntivi, come sembra potersi ricavare dal presente allegato, ovvero se debbano precisarsi nell'allegato stesso, come disposto dall'art. 10-decies, comma 1, lett. c), Reg. ISVAP 24/2008.	Proposta parzialmente accolta. Per i reclami da presentare alle imprese viene prevista la possibilità di rinvio al DIP. Per i sistemi di ADR tale possibilità era già prevista.
325	Leonelli Agente	Silvio -	Allegato	3		La versione attuale contiene informazioni pertinenti al vecchio Allegato 4 (anagrafica)	L'osservazione non richiede modifiche al testo del Provvedimento.
326	Studio Floreani	Legale	Allegato	3		Si suggerisce di allineare la lett. b. della Sezione IV, Parte II, con l'analoga disposizione della parte I: la "sezione da compilare [...]" contestualmente alla sottoscrizione della polizza [...]" appare incompatibile con la natura statica del nuovo allegato 3.	Proposta non accolta. Si è ritenuto preferibile cassare l'inciso anche nella Parte I.
327	Associazione SHARE		Allegato	3		parte I, sezione II, b: sostituire "informazione sull'obbligo di consegna" con "informazione sull'obbligo di consegna o trasmissione" dato che l'allegato 3 può essere messo a disposizione sul sito internet	Proposta accolta.
328	UNIATA		Allegato	3		Informativa sul distributore - Parte I - Sez. II - Lett. "a" - comma 3 Si chiede se tra i collaboratori siano compresi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio	Richiesta di chiarimenti attinente parte dell'Allegato 3 oggetto di modifica nel testo del Provvedimento post pubblica consultazione. L'osservazione si ritiene pertanto superata.

329	Leonelli Silvio - Agente	Allegato	3		Dev'essere sia consegnato che messo a disposizione nei propri locali che pubblicato nel sito internet ?	Richiesta di chiarimenti attinente parte dell'Allegato 3 oggetto di modifica nel testo del Provvedimento post pubblica consultazione. L'osservazione si ritiene pertanto superata.
330	SNA	Allegato	3		Parte I, Sezione II, a.1, b: Modificare coerentemente con quanto precisato nell'art. 56 novellato secondo le richieste SNA.	Proposte parzialmente accolte. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riferimento a commenti precedenti.
331	ASSOFIN	Allegato	3		Nell'allegato "informativa sul distributore", nella Parte I, sezione II, lettera 3, si richiede di eliminare il riferimento all'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti alla sezione E del RUI, sostituendolo con l'indicazione della pagina web su cui poter consultare il RUI, per le ragioni evidenziate in precedenza a proposito dell'art. 4 comma 13.	Proposta attinente parti dell'art. 56 e dell'Allegato 3 oggetto di modifica nel testo del Provvedimento post pubblica consultazione. L'osservazione si ritiene pertanto superata.
332	Studio Legale Floreani	Allegato	3		Atteso che l'allegato fa riferimento all'"intermediario che entra in contatto con il contraente" e alla sua veste in caso di eventuale operatività in forma societaria, sembra che tale informativa debba necessariamente incentrarsi sul distributore persona fisica. Si chiede di chiarire se, in caso di operatività in forma societaria, ciascuno degli intermediari persona fisica debba avere un proprio allegato 3 o possa essere predisposta un'informativa complessiva, incentrata sulla società, che contenga tutti i dati prescritti dall'allegato 3, in relazione a tutti i soggetti iscritti al RUI la cui operatività è alla società stessa riconducibile.	Ciascuno degli intermediari persona fisica deve avere un proprio allegato 3.
333	Leonelli Silvio - Agente	Allegato	3		In caso di modifica di rilievo, per es. se entra o esce un collaboratore, bisogna riconsegnarlo alla prima occasione, modificare il testo esposto nei propri locali e modificare il sito internet ?	Richiesta di chiarimenti attinente parti dell'art. 56 e dell'Allegato 3 oggetto di modifica nel testo del Provvedimento post pubblica consultazione. L'osservazione si ritiene pertanto superata.

334	Studio Floreani	Legale	Allegato	3		<p>Atteso che l'informazione di cui alla Parte I, Sezione IV, lett. e., appare appartenere al novero delle informazioni dinamiche, potendo variare al variare del contratto offerto, si suggerisce di spostare la disposizione negli allegati 4 e 4-bis, riformulando le rispettive sezioni I, lettera c., eliminandola dall'allegato 3. In alternativa, per rendere effettivamente statica l'informazione, è suggeribile modificare l'allegato in commento nel senso di prevedere l'elenco delle eventuali imprese con cui sussistano accordi con autorizzazione all'incasso (eventualmente sfruttando l'elenco - già previsto - delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere affari: ad esempio inserendo nella relativa disposizione un ulteriore periodo "Nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, l'elenco reca per ciascuna impresa l'indicazione dell'eventuale sussistenza di un accordo con autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme agli assicurati, nonché delle conseguenze per il contraente in caso di sussistenza o di insussistenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del Codice.").</p>	Proposta accolta.
335	Studio Floreani	Legale	Allegato	3		<p>Si chiede di precisare se, con riguardo al nuovo allegato 3, gli iscritti in sezione e) siano tenuti alla predisposizione di un proprio, autonomo allegato 3 ovvero debbano o possano consegnare/trasmettere/mettere a disposizione nei locali quello predisposto dagli intermediari principali (in rapporto diretto con imprese di assicurazione) per cui operano [il quale conterrebbe anche i dati degli iscritti in sezione e) stessi, in forza del nuovo art. 56, comma 2, lett. c)].</p> <p>Nella prima ipotesi non sembrerebbe garantita l'informativa al cliente riguardante i rapporti di collaborazione orizzontale [che gli iscritti in sezione e) del RUI non possono intrattenere]. Inoltre, sempre nella prima ipotesi, in caso di iscritti in sezione e) operanti per diversi intermediari principali, si domanda se e in che modo debba essere data informativa al contraente sull'elenco di tali intermediari principali, atteso che il dato non è previsto nell'allegato 3, mentre nell'allegato 4 e 4-bis sembra</p>	Si conferma che ciascun intermediario iscritto nella sezione E redige e consegna il proprio allegato. I rapporti di libera collaborazione con l'intermediario principale sono indicati negli allegati 4 e 4 bis.

					doversi indicare solo l'intermediario principale per cui il collaboratore sta operando nel caso concreto.	
336	ACB	Allegato	3		Parte II, sez. II, b. Coerentemente con quanto previsto nelle osservazioni all'art. 4, comma 13, si chiede che venga eliminata la lett. b)	Proposta parzialmente accolta. Si veda risoluzione a commenti precedenti.
337	ACB	Allegato	4		Parte I Sezione III, e). Coerentemente con quanto previsto nelle osservazioni all'art. 4, comma 14, si chiede di modificare la lettera in questione nel modo che segue: "nel caso di collaborazioni orizzontali anche plurime o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, la natura del compenso percepito, nel primo caso, da tutti gli intermediari coinvolti nella filiera distributiva, nel secondo caso, dall'intermediario per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera".	Proposta parzialmente accolta. Si veda risoluzione a commenti precedenti.
338	ABI	Allegato	4		Con riferimento all'introduzione, nella Sezione III lettera e), di un obbligo di informativa in merito ai compensi percepiti nelle fattispecie di distribuzione di qualsiasi prodotto assicurativo per il tramite di iscritti alla Sezione E del Registro o di collaborazioni orizzontali, segnaliamo che tale informativa non è invece prescritta qualora il prodotto venga distribuito all'interno dei locali dell'intermediario (fatti salvi i soli casi di polizze connesse a finanziamenti e alle polizze R.C. Auto, disciplinati alle letter b) e c) della citata Sezione III); non comprendiamo le ragioni di questa disparità di trattamento, tale per cui la distribuzione del medesimo prodotto è soggetta a oneri di informativa differenti a seconda delle modalità con cui viene essa effettuata (in sede ovvero fuori sede/in regime di collaborazione orizzontale). Il descritto obbligo di informativa ci pare ingiustificato soprattutto nei casi in cui l'importo della provvigione non cambia in base al canale di vendita; se ne chiede pertanto l'eliminazione ovvero almeno la limitazione alle sole casistiche	Si veda risoluzione a commenti precedenti.

					in cui sia previsto, in presenza di collaborazioni orizzontali o di iscritti alla sezione E, la corresponsione di compensi differenziati rispetto alla distribuzione in sede.	
339	Associazione SHARE	Allegato	4		Parte I, Sezione III, c). Considerato che l'allegato 4 viene sempre consegnato o trasmesso con la sottoscrizione della polizza, in virtù anche dei maggiori obblighi informativi, il Broker che colloca una polizza RCA per il tramite di altro Intermediario può far rimando nel proprio allegato 4, in forza dell'art. 9 comma 2 del Regolamento Isvap n. 23/2008, che le provvigioni dell'Intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa sono riportate sul preventivo/contratto e che invece le proprie provvigioni sono incluse nel premio senza che questo costituisca un aumento del premio stesso?	Si veda risoluzione a commenti precedenti.
340	Associazione SHARE	Allegato	4		parte III, sezione II. relativamente alle informazioni sulle remunerazioni, ci si chiede perchè venga previsto un diverso trattamento per le Imprese di assicurazione che collocano in forma diretta le polizze Rca alla clientela che non soggiacciono all'obbligo di esplicitare l'importo del premio destinato a coprire i costi dell'intermediazione effettuata dalla compagnia quali costi di struttura, pubblicitarie, formazione, ecc..	La differenziazione rispetta la diversa disciplina a livello legislativo primario.
341	Associazione SHARE	Allegato	4		Parte I, Sezione III, e). Si propone la cancellazione dell'intera lettera in quanto la provvigione non costituisce un aumento di premio per il cliente e si avrebbe un diverso trattamento nel caso di collaborazioni orizzontali o in caso di intermediazione di un soggetto iscritto in sez. E rispetto all'intermediazione effettuata direttamente da un intermediario iscritto alla sez A, B o D del RUI.	Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.
342	Associazione SHARE	Allegato	4		parte I, sezione I, b. nel caso di collaborazioni orizzontali si può identificare il "ruolo" assunto dall'Intermediario nel collocamento del prodotto con la semplice individuazione di intermediario proponente o di intermediario collocatore?	La descrizione del ruolo deve essere tale da far comprendere al cliente il rapporto tra i due intermediari, anche rispetto alla clientela

343	Assi.Cra.Veneto Srl	Allegato	4		Allegato 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP Parte I - Sezione I - lettera d si prevede l'indicazione dell'Intermediario principale solo per gli iscritti alla sez. E del RUI. E per gli addetti all'interno dei locali?	L'allegato riporta unicamente le informazioni relative agli intermediari iscritti al RUI.
344	ACB	Allegato	4		Coerentemente con la proposta di eliminare l'obbligo di consegna dell'Allegato 3 previsto dal comma 1, dell'art. 56, si ritiene che le informazioni statiche sul distributore contenute nel predetto Allegato 3 - come modificate in base alle proposte di cui sopra - debbano confluire nell'Allegato 4 da consegnare/trasmettere al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto. Si propone quindi di modificare l'Allegato 4 integrandolo in tal senso.	Proposta parzialmente accolta. Gli allegati 4 e 4-bis sono integrati prevedendo l'indicazione anagrafica del distributore.
345	SNA	Allegato	4		Parte III, sez. II: relativamente alle informazioni sulle remunerazioni, ci si chiede perchè venga previsto un diverso trattamento per le Imprese di assicurazione che collocano in forma diretta le polizze Rca alla clientela che non soggiacciono all'obbligo di esplicitare l'importo del premio destinato a coprire i costi dell'intermediazione effettuata dalla compagnia quali costi di struttura, pubblicitarie, formazione, ecc..	La differenziazione rispetta la diversa disciplina a livello legislativo primario.
346	ACB	Allegato	4		Parte I, sez. III, c: Considerato che l'allegato 4 viene sempre consegnato o trasmesso con la sottoscrizione della polizza, in virtù anche dei maggiori obblighi informativi, il broker che colloca una polizza RCA per il tramite di altro intermediario può far rimando nel proprio allegato 4, in forza dell'art. 9 comma 2 del Regolamento Isvap n. 23/2008, che le provvigioni dell'Intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa sono riportate sul preventivo/contratto e che invece le proprie provvigioni sono incluse nel premio senza che questo costituisca un aumento del premio stesso?	Si fa rinvio alla risoluzione espressa in relazione a commenti precedenti.

347	ANIA	Allegato	4		<p>Con riferimento all'Allegato 4, segnaliamo un probabile refuso alla lettera e) della sezione III ("Informazioni relative alle remunerazioni"). In tale contesto, infatti, relativamente all'obbligo di informativa fornita dal collaboratore sui compensi percepiti dall'intermediario preponente è prevista l'indicazione del "compenso", contrariamente a quanto stabilisce la norma di riferimento (v. art. 120-bis, comma 2, del CAP, che prevede l'indicazione del compenso esclusivamente nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente) e a quanto correttamente indicato, invece, nella lett. a) della stessa sezione III.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. L'informativa di cui alla lettera e) è riferita alle remunerazioni di cui alle menzionate lettere precedenti.</p>
348	AIBA	Allegato	4		<p>1. Il nuovo Allegato 4 dovrebbe contenere le informazioni variabili legate al contratto intermediato non trasferite nell'allegato 3 di contenuto statico. Parte I sezione I lettera c): tenuto conto che le informazioni riferite all'efficacia liberatoria del contratto intermediato non possono essere inserite in un modello statico, come già evidenziato nel commento all'allegato 3, riteniamo che il punto c) debba essere integrato con le informazioni relative all'autorizzazione all'incasso dei premi anche in caso di accordo ratificato con l'impresa.</p> <p>2. Parte I sezione I lettera d): si rinvia alle osservazioni relative alla parte I sezione I dell'allegato 3. Pertanto nel punto d) andrebbero inseriti i dati anagrafici dell'intermediario che entra in contatto col cliente sia esso un iscritto in sezione B, un iscritto in sezione E ovvero un addetto all'interno dei locali. Il riferimento esclusivo ai dati anagrafici degli intermediari iscritti in sezione E non esaurisce la casistica dei soggetti che potrebbero entrare in contatto con il cliente.</p> <p>3. Parte I sezione II lettera d): si suggerisce di integrare il punto d) con la seguente specificazione: "se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscono consulenza ai sensi dell'art. 119 ter comma 3 e comma 4". Tale integrazione chiarisce che l'intermediario non ha vincoli nei confronti delle imprese e distribuisce il prodotto</p>	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>2. Proposta parzialmente accolta. Si è provveduto ad inserire negli all. 4 e 4-bis i dati anagrafici dell'intermediario che entra in contatto con il contraente .</p> <p>3. Proposta non accolta. Il testo non è stato modificato rispetto al vigente reg. 40/2018.</p> <p>4. Proposta parzialmente accolta. L'informativa ai sensi della lettera e) è coerente con le informazioni di cui alle lettere precedenti.</p> <p>5. Proposta accolta.</p>

					<p>senza effettuare la consulenza così come individuata dal Cap.</p> <p>4. Parte I sezione III punto e) si chiede di integrare il punto come segue: "nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro la natura del compenso percepito...", in analogia con quanto previsto in caso di intermediazione effettuata direttamente da un intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D de I Rui dove l'informazione, ad esclusione della sola Rc auto, si riferisce alla natura del compenso.</p> <p>5. Parte II: si segnala un refuso con riferimento alla possibilità per gli intermediari accessori di dichiarare attività eventuale di consulenza, circostanza non consentita in linea generale dall'art. 120, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private.</p>	
349	SNA	Allegato	4		<p>Parte I, Sez. III: Considerato che l'allegato 4 viene sempre consegnato o trasmesso con la sottoscrizione della polizza, in virtù anche dei maggiori obblighi informativi, il Broker che colloca una polizza RCA per il tramite di altro Intermediario può far rimando nel proprio allegato 4, in forza dell'art. 9 comma 2 del Regolamento Isvap n. 23/2008, che le provvigioni dell'Intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa sono riportate sul preventivo/contratto e che invece le proprie provvigioni sono incluse nel premio senza che questo costituisca un aumento del premio stesso?</p>	<p>La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.</p>
350	SNA	Allegato	4		<p>Parte I, sez. III: si propone la cancellazione dell'intera lettera in quanto la provvigione non costituisce un aumento di premio per il cliente e si avrebbe un diverso trattamento nel caso di collaborazioni orizzontali o in caso di intermediazione di un soggetto iscritto in sez. E rispetto all'intermediazione effettuata direttamente da un intermediario iscritto alla sez A, B o D del RUI.</p>	<p>La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alla risoluzione espressa a commenti precedenti</p>

351	Studio Floreani	Legale	Allegato	4		Con riguardo alla trasparenza in materia di remunerazioni, si chiede di precisare se, in caso di collaborazioni orizzontali o verticali tra intermediari, debba essere indicato solo il compenso dell'intermediario in rapporto diretto con l'impresa (intermediario preponente/emittente) o se in aggiunta debba essere indicato anche quello del collaboratore verticale od orizzontale che entra in contatto con il contraente.	La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti
352	SNA		Allegato	4		Parte I, sez. I, b: si chiede se nel caso di collaborazioni orizzontali si possa identificare il "ruolo" assunto dall'Intermediario nel collocamento del prodotto con la semplice individuazione di intermediario proponente o di intermediario collocatore	Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
353	Studio Floreani	Legale	Allegato	4		Con riguardo alla Sezione I, lett. d. si chiede conferma del fatto che, in caso di soggetto iscritto in sezione e) operante per diversi intermediari principali, debba essere indicato nel modello 4 solamente l'intermediario principale che viene in rilievo nel caso concreto (quello che ha il rapporto diretto con l'impresa, o ha rapporto di collaborazione con l'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa, della quale viene distribuito lo specifico contratto).	Si conferma l'interpretazione rappresentata.
354	Leonelli Agente	Silvio -	Allegato	4		La versione attuale contiene informazioni generiche pertinenti al vecchio Allegato 3 (informazioni sul pagamento dei premi)	L'osservazione non richiede modifiche regolamentari.
355	Leonelli Agente	Silvio -	Allegato	4		Nel caso di collaborazioni orizzontali non possono essere indicate le provvigioni dell'intermediario preponente / emittente, bensì quelle dell'intermediario proponente, come nella precedente formulazione	La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riguardo a commenti precedenti.
356	Studio Floreani	Legale	Allegato	4		Si chiede di chiarire se il concetto di distribuzione in modo esclusivo di contratti di una o più determinate imprese, ai sensi della lett. c., Sezione II, Parte I, sia da riferire alla presenza di obblighi contrattuali di esclusiva, analogamente a quanto previsto nell'attuale allegato 4 e nella lett. e., Sezione II, dell'allegato 4-bis.	Si conferma l'interpretazione proposta .

357	UNIPOL	Allegato	4 bis	<p>1. In coerenza con l'art. 68-ter, co. 6, si rileva che l'obbligo di fornire le informazioni richieste nella Parte I, Sezione II, lett. h) – informazioni oggettive sul prodotto – possa essere adempiuto con la consegna del KID e del DIP aggiuntivo. Si chiede pertanto di aggiungere la seguente frase "l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice". Analogo inserimento lo si richiede per la Parte II, Sezione I, lett. e).</p> <p>2. Con riferimento alla Parte I, Sezione III, lett. b), si rileva che vi è stata un'integrazione rispetto a quanto richiesto all'allegato 4 del regolamento 40, Sezione III, lett. b), dove – in coerenza con l'art. 120-bis, comma 1 e 2, del CAP – si chiedeva di indicare l'importo del solo onorario corrisposto direttamente dal cliente. Si chiede pertanto di eliminare l'inciso: "e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per conto." In subordine, e in coerenza con l'Art. 68-septies, comma 5 e 6, si chiede di aggiungere la seguente frase al termine della lettera b) in esame: "L'informativa può essere fornita, con l'eccezione di quella riguardante il compenso corrisposto dal cliente, anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice". Infatti si rileva che anche parte delle informazioni richieste nella Parte I, Sezione III, lett. b) – informazioni su incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente – possono essere fornite tramite la consegna del KID e del DIP aggiuntivo.</p> <p>3. A conclusione si chiede conferma che, nel caso in cui le informazioni di cui alle lettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte I, Sezione II, lett. h) e i) • Parte I, Sezione III, lett. b) e c) 	<p>1. Proposta accolta.</p> <p>2. Proposta non accolta. L'informativa relativa agli importi degli incentivi percepiti dal singolo intermediario per la vendita di IBIP ovvero al metodo per concolarli è fornita precontrattualmente e non può essere usato il DIP che riporta solo i dati relativi ai costi medi percentuali.</p> <p>3. Proposta parzialmente accolta. Con riferimento alla disclosure degli incentivi v. risoluzione precedente. Con riferimento alle altre richieste, si accoglie la proposta fatto salvo il caso in cui siano presenti più linee di investimento. In quel caso si applica quanto previsto dall'art. 68 ter comma 6.</p> <p>4. Proposta accolta.</p>
-----	--------	----------	-------	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> Parte II, Sezione I, lett. e) e f) siano già contenute nel KID e DIP aggiuntivo, l'allegato 4 bis possa essere standardizzato per tutti i contratti IBIPs. <p>4. Si evidenzia infine che il riferimento all'art. 184 quater del Codice contenuto nella Parte I, Sezione III, lett. c) è un probabile refuso in luogo dell'art. 185. Si chiede conferma.</p>	
358	ACB	Allegato	4 bis		Coerentemente con la proposta di eliminare l'obbligo di consegna dell'Allegato 3 previsto dal comma 1, dell'art. 56, si ritiene che le informazioni statiche sul distributore contenute nel predetto Allegato 3 - come modificate in base alle proposte di cui sopra - debbano confluire nell'Allegato 4-bis da consegnare/trasmettere al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto. Si propone quindi di modificare l'Allegato 4-bis integrandolo in tal senso.	Proposta parzialmente accolta. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riguardo a commenti precedenti.
359	Assi.Cra.Veneto Srl	Allegato	4 bis		Allegato 4-bis - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO Parte I - Sezione I - lettera d si prevede l'indicazione dell'Intermediario principale solo per gli iscritti alla sez. E del RUI. E per gli addetti all'interno dei locali?	L'allegato riporta unicamente le informazioni relative all'intermediario iscritto al RUI per il quale operano.
360	ACB	Allegato	4 bis		Parte I, sez. III: coerentemente con quanto previsto nelle osservazioni all'art. 4, comma 14, si chiede di modificare la lettera in questione nel modo che segue: "nel caso di collaborazioni orizzontali anche plurime o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, il compenso percepito, nel primo caso, da tutti gli intermediari coinvolti nella filiera distributiva, nel secondo caso, dall'intermediario per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera".	La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.
361	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	Allegato	4 bis		Con riferimento all'allegato 4-bis, si prega di integrare la seguente frase, in conformità a quanto previsto dall'art. 120-bis comma 1 del CAP (modifiche in grassetto): "nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, la natura del compenso percepito rispettivamente dall'intermediario preponente ovvero da quello per il quale l'intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera"	La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alla risoluzione espressa con riferimento a commenti precedenti.

362	ANIA	Allegato	4 bis		Con riferimento all'Allegato 4-bis, Sez. III, lett. c): si chiede di correggere il riferimento all'art. 184-quater del CAP indicando quello corretto, vale a dire l'art. 185-ter. Si segnala un refuso nella Parte I, Sezione IV, il cui titolo è stato erroneamente denominato "Sezione III - Informazioni sui pagamenti dei premi".	Proposte accolte.
363	AIBA	Allegato	4 bis		Parte I sezione III punto d) si chiede di integrare il punto come segue: "nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro la natura del compenso percepito...", in analogia con quanto previsto in caso di intermediazione effettuata direttamente da un intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D de I Rui dove l'informazione, ad esclusione della sola Rc auto, si riferisce alla natura del compenso.	La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alla risoluzione spressa a commenti precedenti.
364	AIBA	Allegato	4 ter		Con riferimento agli obblighi di consegna/ trasmissione si rinvia alle osservazioni riportate sub art. 4 comma 13. Con riferimento alla dichiarazione di coerenza si rinvia alle osservazioni riportate sub 4 comma 15. Ferme restando le ulteriori precisazioni sull'opportunità di mantenere i commi 4 e 5 dell'art. 58 Reg. 40, si chiede di inserire nel comma 4 bis la possibilità di avvalersi di mezzi elettronici per l'invio della dichiarazione di conformità in argomento, con ciò esonerando il cliente dall'obbligo di sottoscrizione che si intende assolto con l'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contraente stesso.	La disposizione è stata modificata. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riferimento a commenti precedenti.
365	ACB	Allegato	4 ter		Si propone l'eliminazione di tale Allegato per le ragioni esposte nelle osservazioni svolte in relazione all'art. 4, comma 13	Proposta non accolta. Si fa rinvio alla risoluzione spressa a commenti precedenti.
366	ANIA	Allegato	4 ter		Si chiede di integrare l'Allegato 4-ter come segue: "Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette (...)".	Proposta accolta.

367	Associazione SHARE	Allegato	4 ter		considerato che al pari dell'allegato 3, le informazioni contenute in tale allegato 4, sono di carattere statico, prevedere che si possa assolvere all'obbligo di consegna, dentro e fuori dai locali, con la messa a disposizione del documento sul sito internet previa informativa al cliente che il documento è ivi reperibile.	Proposta non accolta. La consegna dell'informativa precontrattuale su supporti non cartacei o su siti internet è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa primaria e dal Regolamento n. 40/2018, in attuazione della direttiva IDD
368	Associazione SHARE	Allegato	4 ter		Sezione I, e: si rimanda al commento riportato sub art. 58 comma 4 bis. e quindi allineamento nella formulazione.	Proposta accolta.
369	SNA	Allegato	4 ter		Sezione I, e: si rimanda al commento articolo 4 comma 15 e si richiede quindi allineamento nella formulazione.	Proposta accolta.
370	ASSOFIN	Allegato	4 ter		Parte generale: si propone di aggiungere la seguente parte in verde ("o trasmette"): "...Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione..."	Proposta accolta.
371	Studio Legale Norton Rose	Allegato	4 ter		Eliminare dall'Allegato 4 ter del Regolamento 40 la lettera f riguardante l'obbligo di distribuire unicamente prodotti adeguati, per le ragioni esposte in commento all'art. 4 comma 15	Proposta non accolta. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse su tale argomento negli esiti della pubblica consultazione al Documento n. 1/2019 (Regolamento POG).
372	CFO Solutions SCF Srl	Allegato	4-Ter		Per maggiore chiarezza documentale e per evitare possibili fraintendimenti tra i soggetti destinatari, suggeriamo di modificare la denominazione degli allegati che contengano la specifica "bis", "ter", etc. Per quanto di carattere prettamente formale, riteniamo sia utile intervenire, dove possibile, anche in tal senso per migliorare il livello di comprensione dei testi.	Proposta non accolta. Essendo una revisione regolamentare non è possibile rinumerare diversamente gli allegati.

373	UNIATA	Allegato	4 ter		<p>Elenco delle regole di comportamento del distributore - Si propongono le seguenti modifiche: Sezione I –</p> <ul style="list-style-type: none"> • lett. "e": se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente o l'assicurato di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal distributore e dal contraente o soggetto assicurato. In mancanza di tale dichiarazione, fatti salvi i casi in cui il prodotto assicurativo sia stato costruito sulla base delle richieste del cliente, il prodotto assicurativo non può essere distribuito. • f. fatti salvi i casi in cui il prodotto assicurativo sia stato costruito sulla base delle richieste del cliente, obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto • g. fatti salvi i casi in cui il prodotto assicurativo sia stato costruito sulla base delle richieste del cliente, obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 	<p>Proposte non accolte. La versione finale dell'allegato ter è conforme alla normativa primaria e secondaria. Si fa rinvio alle risoluzioni espresse con riferimento ai Commenti inerenti le modifiche apportate all'art. 58 nonchè a quelle espresse su tale argomento negli esiti della pubblica consultazione del doc. n. 1/2019 (Regolamento POG).</p>
374	SNA	Allegato	4 ter		<ol style="list-style-type: none"> 1. Considerato che al pari dell'allegato 3, le informazioni contenute in tale allegato 4, sono di carattere statico, consigliamo di prevedere che si possa assolvere all'obbligo di consegna, dentro e fuori dai locali, con la messa a disposizione del documento sul sito internet previa informativa al cliente che il documento è ivi reperibile. 2. Inoltre alla lettera e) "in caso di vendita senza consulenza, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire uno o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta non accolta. In caso di offerta fuori sede il documento deve essere consegnato o trasmesso, come previsto anche dalla normativa Consob. 2. si fa riferimento alle risoluzioni del doc. 1/2019 (Regolamento POG).

					<p>investimento assicurativo proposto, nel caso di volontà espressa del contraente di acquisire comunque il prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario", si prevede di fatto la possibilità di vendita fuori target.</p> <p>Si richiede di estendere tale possibilità di vendita fuori target anche ai prodotti danni utilizzando la medesima operatività ed evitando così una disparità di trattamento.</p>	
375	ANIA	Allegato	5	reg. 41	<p>Si chiede un chiarimento sulla consegna dell'Allegato 4 del Regolamento 41/2018 - DIP Aggiuntivo IBIP. Fra le esenzioni previste dal Regolamento IVASS n. 41/2018 figurano solo i contratti conclusi a seguito di trattativa individuale con il contraente (c.d. tailor made), prevedendo la consegna/trasmisione del documento - che si aggiunge al KID - in tutti gli altri casi. Si segnala tuttavia che il Regolamento UE 1286/2014 e relativi Regolamenti Delegati prevedono che il KID non debba essere realizzato e consegnato qualora il prodotto sia riservato a clienti professionali così come definiti dalla MiFID 2, caso non escluso dal Regolamento 41, creando così il paradosso di un documento precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo IBIP) consegnato senza il documento di riferimento. Si chiede di confermare che il DIP aggiuntivo non vada consegnato/trasmesso in caso di collocamento del prodotto a clienti professionali.</p> <p>Sezione "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?", si propone la seguente modifica: ...su www.ivass.it. Nel caso in cui il reclamo riguardi la corretta redazione del Documento contenente le informazioni chiave (KID), è possibile rivolgersi alla Consob, via ...".</p>	<p>Come chiarito nella consultazione del regolamento n. 41/2018, l'ambito di applicazione della direttiva IDD, a differenza della direttiva MIFID2, include anche i clienti professionali che rientrano nella nozione di assicurato.</p>

376	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Ass.	Allegato	5		<p>Il riferimento alla possibilità di rivolgere reclami a CONSOB potrebbe rivelarsi decettivo nei casi in cui il prodotto di investimento assicurativo sia intermediato da distributori non assoggettati alla vigilanza CONSOB (Agenti, Broker e Compagnie in vendita diretta).</p> <p>Sembrirebbe pertanto opportuno apportare alla sezione "COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?" le necessarie modifiche, al fine di rappresentare chiaramente il riparto di competenze tra le Autorità per la gestione dei reclami in funzione del canale distributivo.</p>	Proposta non accolta. Il DIP viene redatto per prodotto, a prescindere dal canale distributivo.
377	Studio Legale Galante e Associati	Allegato	5		<p>In relazione al DIP aggiuntivo IBIP e alla sezione "reclami" si invita a confermare che l'indirizzo PEC per l'inoltro dei reclami all'IVASS da inserire nel documento è ivass@pec.ivass.it e non invece l'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it che viene indicato quale indirizzo per la presentazione dei reclami all'IVASS nella guida Presentazione dei reclami disponibile sul sito Internet dell'IVASS.</p>	Si conferma che l'indirizzo è quello riportato nel Dip aggiuntivo.
378	Associazione SHARE	Allegato	6		<p>Quali costi devo sostenere? Essendo i costi di intermediazione parte del premio, valore già esplicitato al contraente, proponiamo di riformulare la domanda come segue: "quali costi devo sostenere oltre al premio assicurativo? Esplicitare solamente la provvigione di remunerazione della distribuzione, che è solo una delle voci di costo che compongono il premio, e non evidenziare le altre, quali ad esempio costi di struttura della compagnia o i costi di intermediazione riassicurativa riteniamo sia discriminatorio verso una singola forma di distribuzione.</p>	L'osservazione non determina modifiche al testo.
379	Studio Legale Galante e Associati	Allegato	6		<p>In relazione al DIP aggiuntivo R.C. Auto e alla sezione "reclami" si invita a confermare che l'indirizzo PEC per l'inoltro dei reclami all'IVASS da inserire nel documento è ivass@pec.ivass.it e non invece l'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it che viene indicato quale indirizzo per la presentazione dei reclami all'IVASS nella guida Presentazione dei reclami disponibile sul sito Internet dell'IVASS.</p>	Si conferma che l'indirizzo è quello riportato nel Dip aggiuntivo.

380	SNA	Allegato	6	<p>Domanda: quali costi devo sostenere? Essendo i costi di intermediazione parte del premio, valore già esplicitato al contraente, proponiamo di riformulare la domanda come segue: "quali costi devo sostenere oltre al premio assicurativo? Esplicitare solamente la provvigione di remunerazione della distribuzione, che è solo una delle voci di costo che compongono il premio, e non evidenziare le altre, quali ad esempio costi di struttura della compagnia o i costi di intermediazione riassicurativa riteniamo sia discriminatorio verso una singola forma di distribuzione, quella a cura degli intermediari professionali.</p>	<p>La sezione riporta tutti i costi a carico diretto o indiretto del cliente.</p>
-----	-----	----------	---	---	---